



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

a. a. 2025/2026

La responsabilità dello schiavo romano. Nuove prospettive di ricerca.

Relatrice:

Prof.ssa Giorgia Zanon

Laureanda:

Lavinia Fornaro

Matricola n. 1230854

A nonno Nini, mai daur

INDICE

Introduzione.....	3
CAPITOLO I	5
Dal diritto romano al futuro: perché l'Intelligenza Artificiale?	5
L'ambiente sociale e giuridico dello schiavo nella Roma antica	9
1 Evoluzione storica della schiavitù.....	9
1.1. Età alto-repubblicana (VI-IV sec. a.C.)	9
1.2 Età medio e tardo-repubblicana (III-I sec. a.C.).....	10
1.3 Età imperiale (I-III sec. d.C.)	11
1.4 Tarda antichità (IV-V sec. d.C.)	12
2 Origine e status dello schiavo nell'antica Roma.....	13
2.1 Le vie di acquisizione dello <i>status</i> di schiavo	13
2.2 La posizione dello schiavo: tra <i>persona</i> e <i>res</i>	15
2.3 Le manomissioni.....	18
3 La condizione degli schiavi	20
3.1 <i>Status</i> : capacità giuridica e capacità di agire	21
3.2 Il concetto di <i>dignitas</i>	23
3.3 Poteri del <i>dominus</i> e punizioni	27
3.4 Capacità patrimoniale dei servi: il <i>peculio</i>	29
4 Responsabilità attribuite agli schiavi.....	31
4.1 <i>Noxae deditio</i>	34
4.2 Responsabilità contrattuale: le azioni adietitiae	35
5 Considerazioni conclusive.....	46
CAPITOLO II.....	48
L'esperienza dello schiavo nell'America schiavista.....	48
1 Evoluzione storica	48
1.1 Origini della schiavitù transatlantica: la tratta	48
1.2 L'epoca coloniale.....	49
1.3 La Guerra Civile (1861-1865).....	53
1.4 La Ricostruzione (1865-1877)	58
2 Vita quotidiana degli schiavi in America	59
2.1 <i>The Middle Passage</i>	60
2.2 Condizioni di vita degli schiavi.....	61
2.3 <i>The ideal slave</i>	62

2.4 Trattamento degli schiavi	62
3 Status degli schiavi transatlantici	63
3.1 <i>Slave Codes</i>	63
3.2 <i>Black Codes</i>	64
4 La responsabilità dello schiavo	67
4.1 <i>Le Code Noir</i> del 1685	68
4.2 Il <i>Black Code</i> della Louisiana del 1724	68
4.3 <i>Black Code</i> dello Stato di Washington del 1808	69
5 Considerazioni conclusive.....	69
CAPITOLO III	71
Responsabilità e intelligenza artificiale: una comparazione storico-giuridica.....	71
1 L’Intelligenza Artificiale	71
1.2 Classificazione.....	78
1.3 Soggetto o oggetto di diritto?	83
1.4 L’autonomia dell’IA	87
1.5 Normativa in materia di IA	88
2 Parallelismi tra <i>servus</i>, <i>slave</i> e Intelligenza Artificiale	96
2.1 La voce.....	96
2.2 Autonomia limitata.....	97
2.3 La questione dell’ <i>ownership</i> e dell’ <i>accountability</i>	99
2.4 Responsabilità per le azioni compiute.....	100
3 Intelligenza Artificiale e limiti applicativi: una lettura casistica	101
3.1 Il fenomeno delle allucinazioni	102
3.1.1 Georgia: caso <i>Shahid v. Esaam</i> (2025)	103
3.1.2 Tribunale di Torino: sentenza n. 2120/2025	105
3.2 Casi di discriminazione ad opera dell’IA	107
3.2.1 US EEOC v. iTutor Group (2023)	108
3.2.2 Knight Capital Group (2012)	109
Conclusioni	111
INDICE DELLE FONTI.....	117
BIBLIOGRAFIA.....	119
SITOGRAFIA.....	127

Introduzione

Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA) si sono poste nuove e complesse questioni giuridiche, tra cui quella della responsabilità per le azioni e le decisioni compiute dagli algoritmi che costituiscono i suoi processi computazionali. Se un sistema di IA causa un danno, non godendo di capacità giuridica, bisogna chiedersi chi ne risponde.

La *ratio* su cui si basa questa tesi è quella di fornire un contributo al dibattito giuridico sulla responsabilità dell'Intelligenza Artificiale, sottolineando come, tramite l'analisi di analogie e differenze dei binomi algoritmo-schiavo, programmatore-padrone, l'esperienza del diritto romano in particolare e del diritto americano in tema di responsabilità civile possa offrire nuove chiavi di lettura.

L'indagine qui posta in esame colloca la sua base nell'affermazione secondo cui l'Intelligenza Artificiale non può essere considerata al pari di uno strumento nelle mani dell'uomo, ma si tratta di un'entità capace di autonomia decisionale e di autoapprendimento.

La mancanza di un intervento innovativo sulla sua natura giuridica, come la proposta di una *e-personality*, e la scelta di considerarla un oggetto di diritto pongono una serie di criticità. Uno dei maggiori problemi è infatti quello rappresentato dalla *black box*, ossia una scatola nera in cui l'Intelligenza Artificiale compie determinati processi decisionali che però sono impossibili da tracciare, sia per il programmatore che per l'utilizzatore. In questo modo l'attribuzione di una responsabilità civile secondo le previsioni normative attualmente vigenti è resa altamente difficile, in quanto non è identificabile il momento o il motivo di un eventuale errore, non potendolo così ricollegare ad un determinato soggetto che opera nel ciclo di vita dell'IA.

Entrando nel merito del presente lavoro, questo si articola in tre parti.

La prima sarà dedicata alla figura dello schiavo nel mondo romano, in cui verranno esaminate le modalità attraverso cui si acquisiva tale *status*, le sue caratteristiche giuridiche e le forme di responsabilità, con particolare attenzione agli istituti della *noxae deditio* e delle *actiones adiecticiae qualitatit*s.

Suddetta analisi è atta a fornire un primo modello di «agente non-soggetto» con cui l'Intelligenza Artificiale può confrontarsi per valutare se, un modello storico di questo tipo, possa fornire delle svolte interpretative.

Nella seconda parte verrà affrontato il tema della schiavitù in America, delle condizioni dello schiavo e di eventuali illeciti da lui causati. Dunque, ricalcando la medesima impostazione della prima parte, viene qui fornito un secondo modello giuridico di confronto per i sistemi di IA.

Infine, nella terza parte, sulla base delle riflessioni sviluppate nei capitoli precedenti, verrà individuata nel *servus* la figura che, per affinità concettuale e giuridica con l'Intelligenza Artificiale appare maggiormente idonea ad offrire una risposta alla questione della responsabilità in ambito di IA.

Questa tesi, dunque, si pone di offrire il diritto romano quale *problem solver*, il cui compito è quello di «districare complessi nodi giuridici»¹, come appunto quello preso qui in analisi.

In scenari di incertezza, quali quelli ricollegati all'Intelligenza Artificiale, il ricorso a modelli storici è una necessità funzionale, soprattutto se nel passato sono state già affrontate le sfide degli «agenti non-soggetti» e della loro responsabilità.

¹ C. DE CRISTOFARO, *Diritto romano e intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 1.

CAPITOLO I

Dal diritto romano al futuro: perché l'Intelligenza Artificiale?

Per comprendere l'*iter* argomentativo di questa tesi è opportuno operare due premesse. La prima concerne la scelta del diritto romano quale termine di riferimento per ricercare un'interpretazione alle problematiche giuridiche sollevate dall'Intelligenza Artificiale e i motivi per cui esso costituisca il parametro interpretativo più consono.

La seconda premessa riguarda la scelta della figura del *servus*; dunque, capire perché il paragone si sviluppi con la schiavitù piuttosto che con altre figure presenti nell'ordinamento romano, quali gli animali o i *filii familias*.

In primis:

«Uno degli indici della grandezza dell'esperienza giuridica romana, vista nella sua globalità, è senza dubbio costituito dall'essersi sviluppata lungo un doppio binario: la tecnica casistica e la visuale sistematica.»²

Il diritto romano si caratterizzava per la sua notevole elasticità e capacità adattiva, aspetti tali da favorirne la sopravvivenza e la ricezione all'interno degli ordinamenti moderni.

Questa capacità del diritto romano deriva principalmente dal modo in cui lo stesso è costituito, come diritto il prevalentemente casistico. Infatti, i giuristi romani creavano le categorie giuridiche come soluzioni pratiche ai casi concreti.

Franz Wieacker³ a tal proposito evidenzia come la giurisprudenza romana non fosse vincolata ad una rigida applicazione letterale delle norme, sistematica c.d. *Systemdenken*, bensì ad un pensiero per problemi, c.d. *Problemdenken*.

² L. SOLIDORO, Prolegomeni alla lettura della casistica romana, p.1 (https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892116122.pdf?srltid=AfmBOopZhHwpiOD9BWvGxn8ADN-saZCdrOO_RugywPDwSSPDRtsTQXiaq).

³ F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, Monaco, 1988.

A differenza delle moderne codificazioni, elaborate in chiave preventiva, il diritto romano si sviluppa in maniera induttiva, attraverso l'elaborazione dei *prudentes*⁴. Dunque, la riflessione giuridica trae origine dal fatto per approdare al principio, permettendo un continuo adattamento dell'ordinamento alle nuove esigenze sociali.

È proprio questa sua qualità ad aver reso il diritto romano uno strumento idoneo ad affrontare fenomeni nuovi.

La sua elasticità era inoltre agevolata dalla formazione culturale dei giuristi, i quali erano filosofi e retori⁵, il che rafforzava la loro capacità di offrire soluzione anche ai casi più difficili. Pertanto, il giurista romano non era un semplice interprete della legge, ma un autentico costruttore del diritto.

Questa sua natura ha permesso che il diritto romano continuasse, che si diffondesse.

La compilazione del *Coprus Iuris Civilis* (529-534 d.C.), voluta da Giustiniano, si configura come un'opera di insigne conservazione e codificazione del patrimonio giuridico romano, destinata a sopravvivere ben oltre la fine dell'Impero. Fu proprio grazie a questo che, tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, dopo il suo ritrovamento ad opera di Irnerio, prese piede il c.d. rinascimento giuridico. Un nuovo periodo culturale e giuridico in cui, prima con la Scuola dei Glossatori⁶ e poi con quella dei Commentatori⁷, si assistette alla ripresa del testo giustiniano attraverso l'interpretazione e l'insegnamento. Il loro lavoro contribuì alla formazione di uno *ius commune*, un diritto comune destinato ad influenzare le codificazioni europee, come il *BGB* tedesco o Il *Code civil* francese.

Alla luce di quanto appena detto, non sorprende che una parte della dottrina abbia individuato nel diritto romano un *problem solver* e un bacino da cui estrapolare «principi utili

⁴ I *prudentes* erano giuristi romani le cui tecniche si basano su un approccio logico-induttivo e dialettico. Estrapolavano dai casi i principi giuridici e, in caso di situazione simili, potevano estenderli per analogia. La risposta tecnica al quesito loro posto prendeva il nome di *responsum*, che conteneva la sola soluzione pratica al caso.

⁵ Cic. *de orat.* 1.5.17-18.

⁶ Si tratta di una delle principali scuole giuridiche del Medioevo europeo sviluppatasi a Bologna tra la fine dell'XI e il XIII secolo. I glossatori erano interpreti del diritto e ne spiegavano i difficili passaggi attraverso le glosse, ossia brevi spiegazioni scritte a margine o tra le righe dei manoscritti. G. CHIODI, *Lo ius civile: glossatori e commentatori*, Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012), Istituto della Enciclopedia Treccani ([https://www.treccani.it/enciclopedia/lo-ius-civile-glossatori-e-commentatori_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lo-ius-civile-glossatori-e-commentatori_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/))

⁷ Si tratta di una fase successiva alla Scuola dei Glossatori, sviluppatasi tra il XIV e il XV secolo. I Commentatori erano giuristi che interpretavano in modo creativo e sistematico il diritto, adottandolo alle esigenze pratiche dei loro tempi. Ivi.

a descrivere, sul piano tecnico-giuridico, le interazioni con entità tecnologicamente avanzate»⁸.

In questo filone di studi si collocano contributi di giuristi come Ugo Ruffolo, autore di *Intelligenza artificiale e responsabilità*, e Andrea di Porto, autore di *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica*.

Ruffolo concentra il proprio studio sul problema della soggettività giuridica dell'Intelligenza Artificiale, affermando come un'attenta analisi della figura dello schiavo possa contribuire alla maggiore comprensione di nuove forme di soggettività giuridica, la c.d. *e-personality*.

Diversa è l'impostazione di Di Porto, il quale ha posto l'attenzione sui profili di autonomia gestionale e responsabilità che si riflettevano sul rapporto tra lo schiavo, da lui denominato "manager", e il padrone.

È su questa concezione che si svolgerà, soprattutto nel terzo capitolo, un'attenta analisi sull'*instrumentum vocale* dello schiavo e l'odierno *instrumentum* artificiale dell'IA, che ad oggi rappresenta uno strumento capace di svolgere attività complesse per ordine dell'uomo, pur rimanendo (per il momento) sotto la sua sfera di controllo.

La seconda premessa concerne la scelta della figura del *servus* quale mezzo di paragone con l'Intelligenza Artificiale.

Fin da subito occorre precisare che il parallelismo tra queste due figure non si fonda sulla sola circostanza che tanto lo schiavo quanto l'IA siano classificabili come oggetto di diritto.

La comparazione si fonda soprattutto sulla funzione che entrambe le figure svolgono all'interno del sistema giuridico. Il *servus*, come si avrà modo di analizzare nel dettaglio in questo capitolo, non era una *res* qualsiasi. Pur privo di personalità giuridica, era capace di agire nel mondo esterno, concludere negozi, dirigere aziende, instaurare rapporti con i terzi e produrre effetti giuridici destinati a riflettersi nella sfera del *dominus*. In altri termini, lo schiavo costituiva uno strumento operativo dotato di una significativa – anche se limitata – autonomia decisionale.

⁸ C. DE CRISTOFARO, *Diritto romano e intelligenza artificiale. Itinerari di comparazione storico-giuridica*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 17

Oltre ai profili appena analizzati, la connessione tra le due figure affonda altresì le radici nella condizione antropologica che ricoprono. Concedendo l'applicazione di questo termine anche all'Intelligenza Artificiale, la quale pur non essendo per definizione essere umano (ἄνθρωπος), è tuttavia capace (in parte) di riprodurre i processi cognitivi.

Si prenda, ad esempio, la tesi di Adel Kildeev⁹. Egli oltre a confermare la natura di oggetto di diritto dell'Intelligenza Artificiale, definisce quest'ultima come «slave of the lamp», richiamando il Genio di Aladino. Questo perché l'IA esegue gli ordini, produce effetti (*output*), ma non decide autonomamente lo scopo, in quanto necessita il comando dell'uomo.

Questa è la sua natura: sottostà alla potestà di colui che è il padrone. Dunque, come il *dominus* delega parte dei suoi affari al *servus*, allo stesso modo l'essere umano delegata parte delle proprie capacità mentali all'Intelligenza Artificiale, un'entità che controlla.

È proprio questo rapporto di delega funzionale che distingue il *servus* dalle altre possibili figure dell'ordinamento romano.

Nonostante fossero considerati *res*, gli animali non erano in grado di esprimersi, non rappresentavano il padrone con il loro comportamento e i danni da essi provocati non avevano delle specifiche conseguenze in quanto “agenti” nel mondo giuridico.

Neppure la figura del *filius* offre un metro di paragone efficace. Sebbene sottoposto alla *potestas* del *pater familias* (dunque *alieni iuris*) era un uomo libero, dotato di personalità giuridica e con la possibilità di diventare completamente indipendente. Lo schiavo, dall'altro canto, era inserito permanentemente – salvo manomissione – nella sfera patrimoniale del *dominus*.

Alla luce di tali premesse, questo capitolo si concentrerà sulla disciplina giuridica del *servus* nel diritto romano, al fine di verificare in che misura l'elaborazione dai giuristi romani, in particolare in tema di responsabilità civile, possa offrire una chiave interpretativa utile per comprendere le questioni sollevate dall'impiego dell'Intelligenza Artificiale.

⁹ A. KILDEEV, *Artificial Intelligence is Slave of the Lamp*, in *Scientific Platform XXI Century*, n. 6, settembre 2025.

L'ambiente sociale e giuridico dello schiavo nella Roma antica

1 Evoluzione storica della schiavitù

Il concetto romano di schiavitù nasce dalla fondazione dell'*Urbe* e dalle prime leggi.

La Legge delle XII Tavole, del 451 a.C., rappresenta il più antico prodotto legislativo scritto¹⁰ di Roma in cui viene citata la schiavitù. Si trova in particolare nella Tavola VIII con riferimento agli illeciti contro lo schiavo¹¹ e nella Tavola XII con riferimento ai crimini commessi dallo schiavo¹².

A causa della carenza di dati numerici asseribili è complicato, per la maggior parte delle società antiche, ivi compresa l'antica Roma, poter individuare prove demografiche scientificamente attestate attinenti agli schiavi. Nonostante la presenza del *census*¹³, il numero effettivo diventa un'incognita a seguito delle variazioni nei registri dovute alle manomissioni e alle filiazioni conseguenti il *contubernium*¹⁴, che spesso non venivano registrate.

1.1. Età alto-repubblicana (VI-IV sec. a.C.)

Durante la prima fase della Repubblica romana la schiavitù, a differenza dei periodi storici successivi, non era ancora un'istituzione organizzata e pervasiva.

Lo schiavo, nel periodo repubblicano, era sottoposto a una condizione diversa a seconda che si trattasse di uno schiavo di campagna oppure di città.

Il *servus* rurale subiva una sorte molto pesante: era considerato un mero attrezzo da lavoro, alla pari del bestiame. A conferma di ciò si ricorda che, per esempio, se fosse morto uno schiavo il problema principale del *dominus* sarebbe stato il calo dell'attività; o ancora, se taluno avesse ucciso uno schiavo, avrebbe dovuto risarcire il padrone di questo in base a quella che era la sua capacità produttiva.

¹⁰ Era infatti stata redatta su volontà della plebe, al fine di esplicitare il diritto, che fino a quel momento era stato tramandato oralmente.

¹¹ «*Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subit sestertiorum; si iniuriam [alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunt*» (Tav. VIII, 2.).

¹² «*Si servo furtum faxit noxiamve noxit*» (Tav. XII).

¹³ Era un elenco dei cittadini e dei loro beni, affidato in antichità ai censori, e successivamente ai *patres familias*.

¹⁴ Si tratta dell'unione stabile, decisa dal padrone, fra schiavi o fra un *dominus* e una schiava. Consisteva nella mera coabitazione, dal momento che ai servi era precluso il diritto al matrimonio.

Diversa era la condizione dello schiavo urbano che viveva alle dipendenze di una *familia*. In questo contesto, in quanto la ricchezza della famiglia veniva misurata in base al numero di schiavi posseduti, era comune che nella *domus* fossero presenti numerosi servi, spesso con ruoli ben definiti (ad esempio, chi si occupava delle pulizie, chi dell'educazione dei figli, ecc.). Essendo inseriti nella vita quotidiana e familiare, questi schiavi prendevano il nome di *domestici*.

1.2 Età medio e tardo-repubblicana (III-I sec. a.C.)

Le stime della popolazione di schiavi, come riporta Castagneto, «in Italia, alla fine del I secolo a.C., si aggirava intorno ai due milioni»¹⁵.

Sempre Castagneto afferma che «se nei primi secoli dell'età repubblicana la presenza di schiavi restò dunque tutto sommato abbastanza limitata, l'incremento decisivo si ebbe nel periodo successivo alle guerre puniche. In particolare, con la seconda guerra punica e le successive guerre di conquista tutti i paesi sottoposti al dominio di Roma sino alla battaglia di Azio (31 a.C.) dovettero offrire migliaia di decine di migliaia di persone a Roma come completamento dei loro tributi di guerra. Nel caso di Cartagine, dopo la seconda guerra punica, furono circa 100.000, fra cartaginesi e loro alleati, a cadere in schiavitù, mentre al momento della distruzione delle città oltre 50.000 persone di entrambi i sessi furono assoggettati a Roma. In Sardegna furono vendute come schiavi 80.000 persone, 155.000 giunsero dalla Macedonia e dall'Epiro nella prima metà del II secolo. I Celti che Mario e Cesare vendettero durante le loro guerre in Gallia sono stati calcolati nel numero di un milione».

Gli schiavi erano costretti a lavorare e vivere in condizioni estreme, privati di ogni potere decisionale o diritto e assoggettati alla volontà assoluta del *dominus*, che poteva decidere della loro vita e della loro morte.

In questa fase prende piede una sorta di sfruttamento industriale di massa della manodopera servile, il cui funzionamento è strettamente connesso al contesto sociale.

Gli schiavi agricoli, assegnati a poderi da coltivare, venivano spinti al limite delle loro forze.

¹⁵ Studi riportati da P. CASTAGNETO. *Schiavi antichi e moderni*, Carocci, Roma, 2001, p. 27.

Gli schiavi urbani, senza una benché minima libertà, vivevano per seguire le rigide istruzioni imposte dal *dominus*, sotto la sua stretta sorveglianza.

In entrambi i casi, la loro realtà era ridotta ad un incarico da svolgere, in un sistema che li considerava strumenti, *res*, non persone.

1.3 Età imperiale (I-III sec. d.C.)

Lo schiavo, durante l'epoca imperiale, rappresentava ancora uno dei pilastri dell'economia romana. Malgrado ciò la situazione si stava lentamente trasformando a seguito di una serie di fenomeni verificatisi nell'Impero. Da una parte il consolidamento delle frontiere e il rallentamento delle campagne militari comportò la diminuzione dell'afflusso di prigionieri di guerra; dall'altra le rivolte, quali quella di Brindisi del 24 d.C.¹⁶, fecero emergere le condizioni disumane in cui vivevano e lavoravano gli schiavi, costringendo la società romana ad un ripensamento relativo al miglioramento della loro situazione, rimanendo pur sempre assoggettati alla volontà del *dominus*.

Infatti, in campagna alcuni schiavi iniziarono ad amministrare in modo autonomo porzioni di terra, gestendo dei sottoposti, anch'essi servi. In città, invece, ci si avvicinava ad una nuova figura di *servus*: responsabile della conduzione di botteghe e attività commerciali (*negotia*) del proprio padrone.

A partire dal regno di Adriano (76 - 138 d.C.) lo schiavo, con le mance ricevute e piccoli risparmi messi da parte, poteva accumulare un *peculium*, un piccolo tesoro personale. Si iniziò così a parlare di schiavi emancipati.

In questo periodo, per la prima volta, lo Stato romano intervenne attivamente normando il rapporto tra padrone e servo, rompendo così il silenzio giuridico che aveva caratterizzato i secoli precedenti e che vedeva la posizione dello schiavo interamente nelle mani del *dominus*.

¹⁶ Riportata da Tacito Publio Cornelio negli Annali, Libro IV: si tratta di una rivolta antiromana di schiavi sotto Tiberio, che si risolse con una violenta soppressione. Nonostante non fosse equiparabile alle dimensioni delle guerre servili in età repubblicana, fece comunque scalpore e servì a portare alla luce, in età imperiale, le condizioni degli schiavi.

A tal proposito ricordiamo, l’editto dell’imperatore Claudio¹⁷, conosciuto come *Libertas Claudiana*, un particolare modo di acquisto della libertà senza manomissione, che prevedeva l’emancipazione¹⁸ degli schiavi malati nel caso di abbandono nei pressi di un luogo sacro.

Questa disposizione rifletteva il cambiamento nella coscienza giuridica romana: lo Stato cominciava a limitare il potere assoluto del padrone. Non era più accettabile che un *dominus* ponesse fine alla vita del proprio *servus* in modo ingiusto. Un simile gesto necessitava di una causa grave quale la legittima difesa o come punizione per i delitti più onerosi.

1.4 Tarda antichità (IV-V sec. d.C.)

Nella tarda antichità la situazione cambiò ulteriormente scossa dalla crisi economica e politica e dalle invasioni barbariche. In questo scenario instabile anche la condizione dello schiavo subì una trasformazione, figlia dei profondi cambiamenti sociali e culturali in atto alimentati dall’avanzare del cristianesimo e dal declino dell’ordine sociale.

Gli schiavi non erano più soltanto prigionieri di guerra ridotti a forza lavoro nelle campagne, portavano con sé volti, lingue e costumi diversi. Con loro cambiò la logica della schiavitù: lontano dai latifondi si diffondeva una forma di dipendenza meno brutale che iniziava ad assomigliare a quella dei *coloni*¹⁹. Erano spesso ex schiavi o contadini impoveriti che, non potendo essere più merce da vendere, rimanevano vincolati al suolo che coltivavano. Tale legame avrebbe poi gettato le basi per il futuro sistema feudale.

Il rapporto con i popoli barbarici non fu solo di guerra ma anche di mescolanza. Alcuni schiavi Goti, in particolare quelli di origine nobile o militare, godevano di condizioni migliori rispetto agli schiavi tradizionali: potevano trovare lavoro nelle corti imperiali, nelle amministrazioni o addirittura tra le fila militari.

In sintesi, il tramonto delle dinamiche sociali dell’Impero andava verso la riorganizzazione in nuovi equilibri destinati a sopravvivere nella società medievale.

¹⁷ Imperatore romano dal 41 al 54 d.C.

¹⁸ Lo schiavo che miracolosamente guariva acquistava la condizione di *Latinus Iunianus*.

¹⁹ Uomini legati alla terra che lavoravano in cambio di protezione e godevano del diritto di ottenere una parte del raccolto.

2 Origine e *status* dello schiavo nell'antica Roma

«*Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.*»²⁰

Gaio, giurista del II secolo d.C., come principale divisione inerente alla categoria giuridica delle *personae* colloca la distinzione tra uomini liberi e schiavi, riportando quanto già precedentemente enunciato da Aristotele, nella *Politica*²¹.

Secondo Fiorentino, giurista del II sec. d.C., le cui parole si trovano come incipit alla trattazione dello *status servitutis* nelle Istituzioni di Giustiniano, la schiavitù «è un'istituzione del diritto delle genti, per la quale un uomo è costretto a subire il dominio altrui contro natura».

2.1 Le vie di acquisizione dello *status* di schiavo

«*Servi autem aut nascuntur, aut fiunt.*»²²

Giustiniano nelle sue Istituzioni, a differenza di Gaio, affronta largamente il tema delle cause della schiavitù. In particolare, ricorda Marciano, come queste fossero bipartite:

«*Servi autem in dominum nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium.*»²³

Nel panorama del diritto romano, lo *ius gentium* rappresentava quel nucleo di norme condivise, comuni a tutti i popoli, basate sulla *naturalis ratio*. Proprio all'interno di questo ambito giuridico, la forma più antica di schiavitù è rappresentata dalla *captivitas*, la prigionia dei nemici catturati in guerra.

Una condizione ambivalente che si presenta, come ben definisce Mellusso, «come una medaglia a due facce»²⁴: essa poteva colpire tanto gli stranieri quanto i cittadini romani.

Tuttavia, nel caso di questi ultimi, il diritto romano mostrava una certa indulgenza; infatti, nonostante la cattività, il cittadino romano non perdeva mai la sua *ingenuitas*, grazie a

²⁰ Gai, *Institutiones*, I. 9-12.

²¹ «Gli uomini sono liberi o schiavi per diritto di natura: la cosa è evidente».

²² I. 3. 4-5. 4. 5 pr.

²³ D. 1. 5. 5. 1.

²⁴ M. MELLUSSO, *La schiavitù nell'età giustiniana, disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2000, p. 19.

istituti quali lo *ius postlimini* (un antico uso, per i soli nati liberi, che permetteva il recupero della libertà al ritorno in patria) e alla *fictio legis Corneliae*, introdotta da Lucio Cornelio Silla nell'81 a.C., che presumeva la morte del cittadino romano al momento della sua cattura al fine di salvaguardarne i diritti civili.

Accanto alla *captivitas*, un'altra forma fondamentale di schiavitù era quella per nascita. Il diritto romano, nonostante la sua rigidità, seguiva il principio del *favor libertatis* volto a tutelare la libertà del nascituro: il figlio di madre libera, al momento del concepimento sarebbe nato libero a sua volta, nonostante un successivo cambio di status.

Tuttavia, se si fosse trattato di un concepimento illegittimo, non si sarebbe seguito il *favor libertatis*, ma la *naturalis ratio* secondo cui la madre se schiava al momento del parto avrebbe trasmesso tale status anche al figlio, seppur libera il giorno del concepimento.

Un altro istituto appartenente allo *ius gentium* era la *deditio*²⁵, per tale intendendosi la consegna forzata da parte di Roma di un proprio cittadino al popolo straniero come atto riparatore per un'offesa arrecata contro un suo ambasciatore. Chi veniva così consegnato perdeva ogni diritto, incluso lo *ius postlimini*.

Nel campo dello *ius civile*, il diritto romano prevedeva ulteriori modalità di acquisizione dello *status servitutis*.

Una delle più antiche era la *venditio trans Tiberim*²⁶, già presente in epoca classica, presumibilmente in età di Commodo²⁷, anche se in disuso dalla tarda Repubblica. Essa permetteva la vendita – al di fuori del territorio romano - del cittadino libero da parte del *pater familias*, dei censori o dei magistrati *cum imperium* come misura punitiva rispettivamente delle seguenti figure: del figlio colpevole di atti delittuosi, dell'*incensu* (colui che non era registrato nel censimento) e dell'*indelectus* (colpevole di crimini contro la città).

Questione delicata era quella riguardante la vendita degli infanti. Solitamente questi venivano abbandonati perché malformati, per problemi economici o per nascondere nascite illegittime. L'abbandono avveniva presso la *Columna Lactaria*²⁸, dove si sperava che

²⁵ D. 50. 7. 18.

²⁶ Segnava il limite sacro dello Stato romano.

²⁷ D. 25. 3. 6. 1 (Mod).

²⁸ Situata nel *Forum Holitorium*, l'antico mercato delle erbe, alle pendici del Campidoglio, tra il Teatro di Marcello e il Foro Boario.

qualcuno potesse dare loro del latte, ma più spesso capitava che venissero prelevati per essere venduti o sfruttati come schiavi. In ogni caso tale pratica fu progressivamente limitata come dimostra l'intervento di Costantino²⁹, nel cui disegno normativo puniva l'infanticidio. Tuttavia, tale previsione permetteva la vendita dei neonati in quanto era l'unico modo per consentirne la sopravvivenza, assoggettandola però ad una documentazione, al fine di rendere inconfutabile la condizione servile del bambino raccolto.

Un'ulteriore fattispecie, introdotta dal *senatusconsultum* di Claudio nel 52 d.C., sanciva la perdita della libertà da parte di una donna *ingenua* che avesse rapporti con uno schiavo altrui. In epoca classica – secondo la legge di Valentiniano I del 365 d.C.³⁰ – se la donna *sui iuris*³¹ non desisteva dal rapporto, nonostante una triplice denuncia da parte del *dominus* dello schiavo, diventava automaticamente schiava. In epoca post-classica, invece, era necessario l'intervento dell'autorità tramite un decreto magistratuale.

Questo dispositivo fu successivamente abolito per evitare la vergogna, il *pessimus dedecus*, alla famiglia della donna.

Infine, il diritto romano contemplava la *servitus poenae*, ovvero la schiavitù come pena: vi cadevano coloro condannati alla pena capitale, ai lavori forzati, «*in metallum damnatur*»³², o costretti a combattere nei giochi gladiatori (condanna limitata da Costantino e abolita da Onorio).

2.2 La posizione dello schiavo: tra *persona* e *res*

«*Omne ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.*»³³

Nel primo libro delle *Institutiones*, Gaio afferma che «tutto il diritto di cui ci avvaliamo attiene alle persone, o alle cose, o alle azioni». Con queste parole l'antico giurista romano introduce un mondo ordinato, in cui ogni elemento dell'esperienza giuridica trova il proprio posto in una delle tre grandi categorie che compongono il diritto romano.

²⁹ CTh. 4. 8. 6.

³⁰ Cons. 9. 7.

³¹ Condizione in cui si poteva trovare una persona, qualora fosse stata priva di ascendenti maschi in vita che esercitino la potestà su di lui, acquisendo così capacità giuridica.

³² I. 1. 12. 3.

³³ Gai. 1. 8.

Occorre chiedersi, a questo punto, dove collocare lo schiavo figura ambigua sospesa tra la categoria delle *personae* e quella delle *res*.

Per chiarire meglio la questione bisogna consultare il concetto stesso di *persona*.

Per Gaio, la *persona* è l'*homo*, l'essere umano a prescindere dal suo stato di libertà. L'espressione *persona*, in latino, colloca le sue origini nel teatro: designava, infatti, la maschera che l'attore indossava sul palco, simbolo del personaggio che stava interpretando. Allo stesso modo, anche nel diritto romano, l'essere umano assumeva una "maschera giuridica" – del *pater familias*, della *mulier*, del creditore, del debitore – in base alla parte che gli veniva attribuita dal diritto.

In questa prospettiva anche il padrone e lo schiavo erano *personae*, entrambi attori in scena, anche se su livelli diversi del palcoscenico sociale.

Eppure, lo schiavo era qualcos'altro: era una *res*, una cosa, «una entità, ossia il termine di riferimento dello *ius*»³⁴. Le *res* per definizione erano distinte dalle *personae*. Tuttavia, nel caso dello schiavo queste due categorie giuridiche si fondevano in un paradosso: un essere umano trattato come oggetto, ma pur sempre dotato di volontà. Una doppia natura che lo rendeva un ibrido giuridico.

In quanto cosa, lo schiavo era incluso nel patrimonio del cittadino romano a cui apparteneva:

«*"Pecuniae" nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur.*»³⁵

Dunque, nel concetto di pecunia si ascrivono non solo il denaro contante, ma anche tutte le cose immobili e mobili, ivi compresi gli schiavi.

È proprio per questo motivo che gli schiavi venivano registrati nel *census*, elenco ufficiale dei cittadini romani e delle loro ricchezze, utile alla Repubblica per determinare tasse, obblighi e ruoli in base alle risorse possedute: lo schiavo, qui, non figurava come individuo ma come bene.

³⁴ U. VINCENTI. *Categorie del diritto romano: l'ordine quadrato*, Jovene, 2014, p.110.

³⁵ D. 50. 16. 222.

La doppia natura dello schiavo non è frutto dell'interpretazione ad opera degli studi romanistici, bensì è riscontrabile nelle stesse fonti che caratterizzano l'ordinamento romano. In particolare, Ulpiano afferma che:

«*Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt.*»³⁶

Ci si trova dinnanzi ad uno sdoppiamento giuridico: da un lato lo *ius civile* considera il *servus* al pari di una *res*, privo di capacità giuridica e di diritti politici o civili. Dall'altro lato, ai sensi dello *ius naturale* gli è riconosciuta l'appartenenza al genere umano, per cui egli nasce al pari di qualsiasi altro uomo.

Un esempio esplicativo di come questo conflitto interpretativo, attinente alla natura dello schiavo, abbia condizionato il pensiero romano è riscontrabile nel Senatoconsulto Silariano (circa 10 d.C.), uno dei provvedimenti più crudeli emanati sotto l'impero di Augusto. Infatti stabiliva che, al fine di proteggere il solo *dominus*, nel caso in cui questo fosse stato ucciso entro le mura domestiche in modo violento, tutti gli schiavi *sub eodem tecto* (sotto lo stesso tetto) dovevano essere sottoposti a tortura e condannati a morte. La *ratio* è quella per cui i *servi* hanno il dovere di proteggere il padrone poiché ormai considerati persone di fiducia in quanto partecipano alle dinamiche della casa. Nonostante questo stretto legame l'ordinamento, per la sua originaria impostazione, puniva questa condotta in modo automatico.

A questa posizione si contrappone quella di Ulpiano, il quale ridefinisce i confini di tale norma. *In primis* il riferimento non è più solo al padrone, ma a tutta la *domus*: non si tratta più di un'offesa arrecata alla figura del *dominus* quale individuo, bensì arrecata all'equilibrio delle dinamiche domestiche.

In secundis circoscrive l'applicazione del senatoconsulto ai soli casi di morte violenta (*vis*), non ad altri casi quale l'avvelenamento (*venenum*).

³⁶ D. 50. 17. 32. «Per quanto riguarda il diritto civile, i servi sono considerati come un nulla; non è così però per il diritto naturale, poiché, per quanto concerne il diritto naturale gli uomini sono uguali».

I successivi giuristi, sotto l'influenza umanitaria di Adriano, iniziano a cercare una corresponsabilità reale.

«*Quia auxilium domino non tulerunt, quotiens potuerunt.*»³⁷

La punizione, dunque, scattava laddove fosse dimostrata un'omissione di soccorso dolosa. Questa transizione verso un'applicazione oggettiva, piuttosto che automatica, comporta una serie di esimenti che rendono più "umana" l'applicabilità del senatoconsulto. Infatti, non vengono ritenuti responsabili i *serves* che non fossero in grado di sentire le grida di aiuto del proprio padrone, specialmente nel caso di una vasta *domus*. Allo stesso modo sono esclusi quei servi che non fossero nella capacità fisica o mentale di prestare soccorso al *dominus*, come gli *impuberes* (bambini), i malati gravi, i sordi.

Da un punto di vista antropologico questo percorso evolutivo è la chiara dimostrazione che lo schiavo non sia stato mai riconducibile ad un mero strumento, inanimato, al pari di un aratro. Si può cogliere in questa considerazione il primo punto di collegamento, tema oggetto di questa tesi, con il tema dell'Intelligenza Artificiale: pur rientrando nella concezione di *res*, il *servus* ai sensi dello *ius civile* e l'IA ai sensi del Regolamento UE 2024/1689, sono dotati di auto-apprendimento e una limitata autonomia di azione e non assimilabili a semplici strumenti nelle mani di chi ne ha la *potestas*.

2.3 Le manomissioni

La natura ambigua dello schiavo era resa più complessa dal fatto che quest'ultimo poteva raggiungere lo *status libertatis* in determinate circostanze. Questa trasformazione avveniva attraverso la manomissione, termine che deriva dal verbo *manumittere*: «lasciare andare dalla mano», che, nella simbologia romana, era il segno tangibile del potere del *dominus*. Liberare uno schiavo significava, dunque, aprire quella mano e rinunciare al controllo.

Secondo lo *ius civile*, le manomissioni erano formali, in quanto dovevano essere eseguite inderogabilmente nelle forme stabilite dalla tradizione civilistica.

Proprio per la rigidità del diritto romano solo come conseguenza delle manomissioni civili lo schiavo otteneva la cittadinanza romana; mentre a seguito di quelle pretorie era previsto

³⁷ D. 29. 5. 1. 18.

il conferimento della *latinitas*. Fu solo con la *lex Iunia Norbana*, promulgata intorno al 19 d.C., che anche gli schiavi liberati attraverso le manomissioni pretorie iniziarono ad acquisire la *civitas*.

Tra le manomissioni civili la più celebre era la *manomissio vindicta*, strutturata come un finto processo davanti al magistrato che si apriva con la *vindicatio libertatem* pronunciata da un terzo: l'*adsetor*, con la bacchetta - *festuca*, detta *vindicta* - toccava lo schiavo e ne proclamava la libertà. Il silenzio del padrone diventava consenso e suggellava il nuovo status dello schiavo.

Con Giustiniano questa formula veniva spogliata del suo carattere scenico, in quanto il finto processo lasciava il posto ad un accordo tra le parti in presenza del magistrato.

Un'altra via per raggiungere la libertà era tracciata dal testamento, attraverso la *manomissio testamento* dove era sufficiente l'utilizzo di una semplice formula affinché si spezzasse, una volta morto il padrone, il legame intercorrente tra i due.

Infine, va ricordata la *manomissio censu*, che si realizzava quando il padrone chiedeva ai censori di registrare lo schiavo come cittadino libero nelle liste ufficiali del censo. Scomparve in epoca Giustiniana in quanto l'imperatore non ne fece più menzione.

Con la proliferazione delle manomissioni, la società romana incominciò a valorizzare la possibilità stessa della libertà. Questa nuova sensibilità aprì le porte a nuove forme di manomissione, che prendevano vita dal diritto pretorio³⁸. Il pretore riconobbe il valore legale anche di quelle dichiarazioni di volontà liberatoria che, pur non rispettando le formalità del diritto civile, esprimevano inequivocabilmente l'intento del padrone. Prevale, dunque, la volontà sulla forma.

Nella *manomissio inter amicos*³⁹ era sufficiente che il *dominus*, dopo averlo comunicato al proprio schiavo, rendesse manifesto il suo intento davanti a cinque testimoni, i suoi amici.

Nella *manomissio per epistolam* bastava che volontà fosse resa per iscritto.

³⁸ Branca del diritto romano introdotta dai pretori – magistrati romani - per ragioni di pubblica utilità allo scopo di migliorare, integrare e correggere il diritto civile.

³⁹ Martianus, 9. 87.

Infine, nella *manomissio per mensam* era l'invito del padrone allo schiavo a condividere la tavola durante un banchetto a sancire il passaggio alla libertà.

Affinché la libertà potesse realmente dispiegare i suoi effetti era tuttavia essenziale che si potesse fornire una prova concreta della dichiarazione del padrone.

Sarà solo con Giustiniano che la manomissione assumerà un nuovo volto, in particolare si assiste ad un rimescolamento della disciplina a seguito delle costituzioni emanate tra il 528 e il 532 d.C. Questo perché le manomissioni non venivano citate con particolare ordine ma assumevano un carattere unitario; infatti, uguali diritti competono a tutti indipendentemente dalla modalità di realizzazione.

L'unico elemento da ricordare è la posizione primaria – dovuta al cristianesimo che lo stesso Giustiniano predicava - della *manomissio in ecclesia*, come testimonia una costituzione del 530⁴⁰. Qui, la libertà veniva concessa da una solenne dichiarazione fatta dal padrone davanti all'autorità ecclesiastica in chiesa.

3 La condizione degli schiavi

«Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.

*Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt.»*⁴¹

Per comprendere la condizione degli schiavi nell'antica Roma – non solo come oggetti del diritto, ma anche come essere umani – occorre prima volgere lo sguardo alla categoria delle *personae*, così come delineata da Gaio nelle sue *Institutiones*.

⁴⁰ Accolta in Cl. 7, 15, 2.

⁴¹ Gai, 1.8 e ss. «La partizione principale del diritto delle persone è questa: che tutti gli uomini o sono liberi o sono servi. Di nuovo, tra gli uomini liberi alcuni sono ingenui, altri sono libertini. Segue un'altra partizione del diritto delle persone. E difatti alcune persone sono giuridicamente autonome, altre sono soggette al potere altrui».

3.1 *Status*: capacità giuridica e capacità di agire

Nel mondo del diritto romano, il concetto di *persona* non coincideva automaticamente con quello di soggetto di diritto. Come si è avuto modo di accennare il termine *persona* designava ogni essere umano, ma non tutti gli esseri umani erano soggetti di diritto, lo erano solo coloro che possedevano la capacità giuridica piena.

In questa situazione si trovavano solo coloro che fossero in possesso dei tre status: *libertatis*, *sui iuris* e *civitatis*. Status non riferibili allo schiavo.

Altra questione è invece la capacità di agire, ossia la possibilità di compiere atti giuridici, acquistata solo da chi avesse raggiunto la maggiore età⁴².

Per i romani capacità giuridica e capacità d'agire sono due strade che si possono incrociare, ma una non è condizione necessaria dell'altra. Infatti, ci sono casi in cui la persona è capace di agire, ma non ha capacità giuridica – come per lo schiavo e il figlio *alieni iuris* – e casi in cui è vero il contrario, come per i minori di età *sui iuris* o gli infermi.

Ciò che davvero conta è lo *status*, come ricorda Gaio nelle *Institutiones*⁴³, lo schiavo – oltre allo *status servitutis* – era una persona *alieni iuris* in quanto assoggettato alla potestà di un altro, il *dominus* che deteneva su di lui il pieno potere, il *dominium ex iure Quiritium*⁴⁴.

Dunque, il *servus* non era dotato di capacità giuridica, il che aveva delle conseguenze evidenti: non aveva alcun diritto, non poteva contrarre matrimonio, né possedere beni. Qualsiasi cosa facesse era in nome e per conto del suo padrone.

Durante l'impero di Adriano attraverso l'istituto del peculio (cfr. cap. I, paragrafo 1.3) si aprirono degli spiragli verso una sorta di capacità d'agire, in realtà apparente, in quanto rimaneva comunque subordinata al padrone.

I giuristi romani, già in epoca antica, cominciarono a riconoscere rilevanza giuridica ad alcune azioni compiute dallo schiavo in particolare quelle migliorative della condizione

⁴² Quattordici anni se maschio, dodici anni se femmina: la fissazione di un'età unica era una scelta che nasceva dalla necessità. Con l'accrescimento demografico, diventava infatti sempre più difficile valutare, caso per caso, la reale capacità di procreare.

⁴³ Gai. Inst. 1. 52. «In potestate itaque sunt servi dominorum».

⁴⁴ Designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una res a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente *ius civile*.

economica del suo *dominus*. In queste circostanze lo schiavo agiva come un'estensione della volontà del padrone; infatti:

«*Et quodcumque per servum acquiritur, id domino adqueitur.*»⁴⁵

Lo schiavo poteva prendere parte a operazioni giuridiche come la *mancipatio*, la *traditio*, la *stipulatio*, poteva gestire i *negotia* del *dominus*, diventando così una sorta di “schiavo manager”, come denominato da Di Porto⁴⁶. Nasce l'idea di una capacità d'agire limitata in quanto il beneficiario di tali atti resta sempre il padrone.

È in questo contesto che si delineano le fondamenta dell'organizzazione imprenditoriale romana il cui fulcro era l'impiego dello schiavo, come un vero e proprio gestore, “manager”. Difatti, l'uso del *servus* come strumento di gestione consentiva al *dominus* di delegare le attività imprenditoriali mantenendo al contempo il controllo sull'impresa.

Di Porto evidenzia come, nonostante l'esercizio centralizzato, all'interno dell'impresa trovava spazio l'autonomia operativa degli schiavi, i quali – pur privi di capacità giuridica – erano incaricati di gestire diverse attività economiche. Tuttavia, sebbene vi fosse questa autonomia nell'amministrazione dei *serve* la responsabilità giuridica per le azioni da questi intraprese ricadeva sempre sul padrone (cfr. cap. I, paragrafo 4): una delega nella pratica, ma non nel diritto.

Un concetto connesso al tema della schiavitù che risulta opportuno analizzare in questa sede è quello della *social death* (morte sociale).

Lo schiavo è un soggetto privo di passato e di futuro: mentre da un lato è privo di antenati per via della sradicazione dalla propria famiglia; dall'altro è privo di discendenti, in quanto gli stessi saranno di proprietà del padrone. Questo fenomeno viene definito dallo studioso Orlando Patterson come «*natal alienation*»⁴⁷. Il *servus*, dunque, è privo di genealogia riconosciuta a seguito della quale si trova in uno stato di disconnessione da qualsiasi relazione sociale che non sia mediata o che sia di interesse del proprio padrone⁴⁸. Si tratta della c.d. marginalità istituzionalizzata (*liminality*) che è l'esito della alienazione natale, della perdita di potere e di onore.

⁴⁵ Gai, *Institutiones*, l. 52: «Tutto ciò che si acquista tramite lo schiavo lo si acquista al padrone».

⁴⁶ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec.a.C.-II sec.d.C.)*, Milano, 1984.

⁴⁷ O. PATTERSON, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982, p. 5.

⁴⁸ Ivi, p. 46. «For it was he who in a godlike mediated between the socially dead and the socially alive».

La condizione servile da un punto di vista antropologico è quella situazione in cui il servo è un essere umano che agisce nella società, ma non fa parte propriamente di essa. Esiste dunque biologicamente, ma non giuridicamente e socialmente.

*«The captive always appears therefore as marked by an original, indelible defect which weighs endlessly upon his destiny. This is, in Izard's words, a kind of 'social death' .»*⁴⁹

In questo contesto emerge un ulteriore punto di collegamento l'Intelligenza Artificiale, in quanto è priva di una identità propria o di una responsabilità che sia scollegata dai soggetti che intervengono nella sua vita. La sua esistenza è strettamente collegata alla funzione che ricopre per il programmatore o per l'utilizzatore. Agisce dunque, come per lo schiavo, per e sotto responsabilità di chi ne ha la *potestas*.

Addirittura, l'IA e il *servus* non appartengono alla società in *«his own right»*⁵⁰, ossia per vantare un proprio diritto. Esistono entrambi nel mondo come proprietà di qualcun altro. Si tratta di due “agenti non-soggetti” antropomorfi che agiscono nell'interesse della persona sociale che ne è il proprietario.

Nonostante questo, come già accennato, definirli semplici strumenti è tendenzialmente un errore in quanto dotati di caratteristiche quali l'autoapprendimento e la proprietà di linguaggio, che li contraddistinguono dai semplici attrezzi inanimati.

3.2 Il concetto di *dignitas*

Un'importante considerazione, connessa a quanto detto sopra, concerne l'analogia fra la dicotomia *res-persona* identificativa del *servus* nel diritto romano e il ruolo che sta attualmente ricoprendo l'Intelligenza Artificiale nel diritto moderno. Ne consegue che sarebbe incorretto definire un sistema di IA un semplice strumento nelle mani del suo programmatore o utilizzatore, così come sarebbe stato riduttivo definire una mera cosa il *servus*. Come già ricordato, la situazione dello schiavo era tale per cui, nonostante qualificato giuridicamente come *res* non cessava di essere un uomo.

⁴⁹ Ivi, p. 38. «Lo schiavo di conseguenza appare sempre come marcato da un originario, indelebile difetto che pesa senza fine sul suo destino. Questa è, secondo le parole di Izard, una specie di morte sociale».

⁵⁰ O. PATTERSON, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982, p. 5.

Assume particolare rilievo, in proposito, il dibattito sul concetto di *dignitas*. Questo concetto è tecnicamente legato all'élite romana, anche se l'espressione «*propter dignitatem hominum*» contenuta nel passo D. 21. 1. 44 pr. si riferisce allo schiavo.

«Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret: ut ait Pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere. Ceterum hominis venditioni quidvis adicere licet: nam et plerumque plus in peculio est quam in servo, et nonnumquam vicarius qui accedit pluris est quam is servus qui venit.»

Con questa previsione, dunque, gli edili imposero il divieto che uno schiavo fosse venduto insieme ad un bene di valore inferiore, al fine di evitare frodi e tutelare la dignità della persona umana. Tuttavia, tale divieto non era estensibile alle altre cose, in quanto sarebbe stato irragionevole applicarlo a tutti i beni.

Dunque, la previsione della tutela alla dignità della persona umana ha aperto la possibilità ad un'interpretazione etico-umanistica di farsi spazio in contrasto a quella prevalente economico-venale.

Nella prima corrente rientrano Giorgio La Pira e Rosanna Ortu, i quali sostengono che lo stoicismo ha avuto un'influenza tale sui giuristi dell'epoca da riconoscere dignità anche al *servus*, poiché intrinsecamente essere umano.

Sebbene nella produzione di La Pira non è possibile rinvenire un riferimento esplicito al concetto di *dignitas* dello schiavo, da *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana* è possibile ricavare una concezione del diritto come ordinato non solo alla persona quale individuo, ma anche alla sua relazione con gli altri. Tale concezione si è affermata come presupposto di una parte della letteratura secondaria, la quale ha connesso questa impostazione antropocentrica al concetto di dignità umana.

«La genesi cioè della *scientia iuris*, della architettonica scientifica, della tecnica scientifica del diritto, quella che ha dato valore universale al diritto romano e lo ha fatto attraversare tutti i secoli e tutti i popoli.»⁵¹

⁵¹ G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. L'arte sistematrice*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "V. Scialoja"», 42 (1934), pp. 336–355.

In «*Propter dignitatem hominum*» *Riflessioni su D. 21.1.44 pr.*, Rosanna Ortu evidenzia come il ricorso alla *dignitas hominum* costituisca un tratto distintivo del pensiero di Sesto Pedio, denotato da un forte senso dell'equità, che si traduce nella tutela della dignità della persona umana nella sua generalità, ivi compreso lo schiavo. La studiosa, inoltre, ricollega l'interesse del discorso all'influenza della filosofia stoica, affermando che:

«In conclusione, ritengo che l'espressione «*propter dignitatem hominum*» non debba essere considerata un rimaneggiamento postclassico ispirato dalla dottrina cristiana, ma una chiara espressione del pensiero di matrice stoica che riconosce *dignitas* anche al *servus*». ⁵²

A conferma di questa interpretazione etico-umanistica, nell'Epistola 47 a Lucilio, Seneca sollecita a ritenere il *servus* come essere umano. Infatti, si congratula con Lucilio perché questo vive familiarmente con essi:

«*Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere: hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. 'Servi sunt.' Immo homines. 'Servi sunt.' Immo contubernaless. 'Servi sunt.' Immo humiles amici*».

Addirittura, afferma che i padroni e gli schiavi sono soggetti alla medesima schiavitù, quella che concerne la sorte:

«*Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae*».

Ed entrambi nascono, respirano e muoiono:

«*Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas ex isdem seminibus ortum eodem frui caelo, aequae spirare, aequae vivere, aequae mori! tam tu illum videre ingenuum potes quam ille te servum*».

Alla luce del pensiero di Sesto Pedio e di Seneca, emerge, quantomeno sul piano culturale e filosofico, un progressivo riconoscimento della dignità dello schiavo.

⁵² R. ORTU, «*Propter dignitatem hominum*». *Riflessioni su D. 21.1.44 pr.* (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 3 (2004), p. 7 (https://iris.uniss.it/retrieve/e1dc1a2d-0a41-1507-e053-3a05fe0ac7a3/Ortu_R_Articolo_2004_Prop-ter.pdf?utm).

Nella seconda corrente di pensiero rientra Antonio Guarino, che critica tale ricostruzione – in particolare quella di Rosanna Ortu – affermando che questa fosse forzata dal fenomeno di modernizzazione, esterno al contesto romano.

Nelle sue opere il tema della schiavitù è trattato prevalentemente nella sua dimensione giuridico-economica, ossia in quanto *res* funzionale al sistema produttivo romano, insistendo sulla dimensione patrimoniale che esso ricopre. Coerentemente con questa impostazione, lo schiavo era trattato alla pari di un oggetto di rapporti economici: la compravendita di un *servus* era un negozio tipico del mercato romano. Dunque, la tutela contenuta nell'editto è letta in chiave funzionale al commercio.

«[...] Sesto Pedio sarà stato anche un portabandiera dell'equità, della giustizia e delle così dette pari opportunità (questo non è il luogo per diffondermi in argomento), ma a proposito degli schiavi in vendita ha voluto dire qualcosa di molto più terra-terra. [...]

Ha voluto cioè riferirsi al fatto che i *servi*, siccome sono esseri umani, comportano la necessità di essere sottoposti, oltre che alle solite altre misurazioni, ad una valutazione suppletiva della lingua che parlano, dell'intelligenza di cui dispongono, delle capacità che hanno, dei difetti che mostrano o non mostrano, quindi a prestazione di peculiari garanzie. La vendita di schiavi in accessione a quella di una cosa di poco valore (*res minor*) farebbe sì che, al pratico, l'*accessorium* diventasse principale, e viceversa.»⁵³

Secondo questo orientamento il riferimento alla *dignitas* significava semplicemente “valore”, in quanto lo schiavo doveva essere valutato per le diverse caratteristiche che possedeva rispetto ad un mero oggetto inanimato. Per cui il divieto di vendita accessoria sarebbe atto a mantenere l'equilibrio all'interno del mercato e non, invece, a indicare un diritto della persona.

A prescindere dall'adesione all'una o all'altra teoria, questo dibattito attesta che la qualifica di *servus* non è riconducibile in modo assoluto alla sola categoria delle *res*.

È tale irriducibilità a costituire il punto di contatto con le attuali discussioni in materia di Intelligenza Artificiale. Ad oggi, come si avrà modo di analizzare più approfonditamente nell'ultimo capitolo di questa tesi, i sistemi di IA sono generalmente qualificati come beni e pertanto rientrano nella categoria delle *res*. Orientamento confermato dalla

⁵³ A. GUARINO, *Glossemi Romanistici*, in Id. *Nuove pagine di diritto romano*, Napoli, Satura Editrice, 2010, pp. 57-58.

disciplina europea, in particolare dall'*AI Act* (Regolamento UE 2024/1689) e dalla Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva UE 2024/2853).

Le caratteristiche dei moderni sistemi di Intelligenza Artificiale tra cui la capacità di apprendimento, l'elaborazione di un linguaggio informatico e di informazioni, hanno indotto a interrogarsi se fosse sufficiente reputare tali sistemi puramente oggetti, *res*. Nonostante non sia (ancora) possibile per i sistemi di IA parlare di coscienza o soggettività in senso giuridico, l'autonomia che posseggono nel loro operare li distingue dagli strumenti tecnici tradizionali.

Si è dunque di fronte a due figure, quella del *servus* e quella dell'Intelligenza Artificiale, che sono contemporaneamente *res* e altro.

3.3 Poteri del *dominus* e punizioni

Gli schiavi nell'antica Roma erano assoggettati totalmente al proprio *dominus* e giuridicamente erano trattati alla stregua di una qualsiasi altra *res* di sua proprietà. Su di lui il *dominus* esercitava un potere assoluto che comprendeva il diritto di sfruttarne il lavoro, venderlo, renderlo un gladiatore⁵⁴ e per lungo tempo addirittura il diritto di vita e di morte, lo *ius vitae necisque*.

Gli schiavi venivano disciplinati dal padrone con una serie di punizioni, tanto variegata quanto crudele. La fustigazione, solitamente, era la pena più utilizzata (sferza, scudiscio e il flagello, frusta a nodi), ma a volte ci si spingeva oltre dalla rasatura della testa, fino alla tortura vera e propria (ustione mediante lamine di metallo incandescenti, frattura degli stinchi, la mutilazione, l'*eculeo*⁵⁵).

Chi cercava la fuga, chi mentiva o rubava, portava per sempre sul volto il marchio infuocato, rispettivamente le lettere FUG (*fugitivus*), KAL (*kalumniator*) o FUR (*fur*, ladro). Tuttavia, chi riusciva a sottrarsi alla cattura cessava di essere schiavo per una consuetudine passata nel diritto.

Per gli schiavi ribelli o per coloro che attentassero all'ordine pubblico Roma riservava la crocifissione, cioè l'inchiodamento a una trave per una lenta agonia, previa flagellazione. Molti schiavi finivano in pasto alle belve feroci del circo o bruciati vivi.

⁵⁴ La gladiatura fu introdotta nel 264 a.C. e ufficializzata nel 105 a.C.

⁵⁵ Quel particolare strumento in legno che, attaccato alle estremità del corpo, lo stirava fino a spezzarne le giunture.

Con l'Impero, in particolare sotto alcuni imperatori come Adriano, si cominciarono a introdurre delle limitazioni al potere del *dominus*. L'uccisione arbitraria di uno schiavo cominciò ad essere vista con disapprovazione e addirittura il padrone, nei casi estremi, si sarebbe dovuto rivolgere ad un giudice (Modestino, *Digesta* 48. 8. 11. 2). Questo segnò un primo passo verso una migliore condizione dello schiavo.

In questo contesto di limitazione dei poteri del *dominus* nei confronti del *servus* spicca la figura del *praefectus urbi*, prefetto a cui erano affidate competenze concernenti il mantenimento dell'ordine pubblico e dell'equilibrio della società romana.

*«Praefectus urbi omnia quae ad quietem urbis et disciplinam pertinent curare debet.»*⁵⁶

Non solo, dunque, era dotato di poteri di polizia per mantenere l'ordine, reprimere tumulti, occuparsi della vigilanza notturna; esercitava anche un potere coercitivo per cui arrestava, interrogava e somministrava sanzioni.

Pur non essendo un protettore effettivo degli schiavi, nelle sue mansioni era inevitabile che rientrasse anche quella di tutelare questi soggetti, in particolare dai maltrattamenti.

Ulpiano⁵⁷ ricorda che, qualora lo schiavo cercasse rifugio presso le statue dell'imperatore o presso i templi e le sue accuse di intollerabile crudeltà fossero fondate, il padrone sarebbe stato costretto a vendere lo schiavo.

⁵⁶ D. 1. 12. 1. «Il prefetto della città deve tutelare tutto quello che riguarda la quiete e la disciplina della città».

⁵⁷ D. 1. 6. 2. «Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestabitur. Cuius rescripti verba haec sunt: "Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. Ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube ita, ut in potestate domini non revertantur. Qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum". Divus etiam Hadrianus Umbriciam quandam matronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis causis ancillas atrocissime tractasset». «Se il padrone avrà incrudelito contro gli schiavi o li avrà costretti alla prostituzione e a una turpe violazione, quali siano i doveri del governatore sarà chiarito da un rescritto del divo [Antonino] Pio ad Elio Marciano, proconsole della Betica. Le parole di questo rescritto sono le seguenti: «È opportuno, infatti, che il potere dei padroni sui propri schiavi rimanga intatto e che a nessun uomo sia sottratto il proprio diritto; ma è nell'interesse dei padroni stessi che non venga negato l'aiuto contro la crudeltà, la fame o un'intollerabile ingiuria a coloro che lo implorano giustamente. Pertanto, prendi esame dei reclami di coloro che, appartenenti alla servitù di Giulio Sabino, sono fuggiti presso la statua [dell'imperatore], e se verificherai che sono stati trattati più duramente del giusto o che sono stati colpiti da un'infame ingiuria, ordina che siano venduti, così che non ritornino in potere del padrone. Se costui agirà in frode alla mia costituzione, sappia che punirò il suo comportamento con maggiore severità». Anche il divo Adriano relegò per cinque anni una certa matrona Umbricia, poiché per motivi lievissimi aveva trattato le proprie ancelle con atroce crudeltà».

Va però puntualizzato che all'intervento del prefetto non consegue in nessun modo un riconoscimento implicito di un qualsivoglia diritto soggettivo dello schiavo. Antonino Pio, come ricordato in D.1.6.1.2, nel suo rescritto è chiaro nell'affermare che la crudeltà del *dominus*, senza una causa riconosciuta dalla legge, non è consentita e costituisce un abuso del diritto di proprietà, un pericolo per l'ordine pubblico e la causa di possibili future rivolte ad opera degli schiavi stanchi dei continui maltrattamenti. Infatti:

*«Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt, licet supra modum et sine causa legibus cognita in servos suos saevire. Nam ex constitutione divi Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur».*⁵⁸

Dunque, la legislazione romana – sotto l'influenza dello stoicismo, del cristianesimo e degli atteggiamenti di Costantino e soprattutto Giustiniano – si è sempre più indirizzata a riconoscere e tutelare la *dignitas* degli schiavi, senza che questo significasse una traslazione verso la categoria delle *personae*.

3.4 Capacità patrimoniale dei servi: il peculio

L'introduzione del peculio ha consentito una maggiore autonomia del servo, nonostante non gli fosse ancora concessa una piena capacità patrimoniale.

La definizione di peculio dal latino *peculium* «beni, sostanze», consistenti in origine in bestiame (cfr. *pecus pecōris* «bestiame»)⁵⁹, la ricaviamo dagli studi del romanista polacco Zeber⁶⁰ che riprende la situazione descritta dalle commedie di Plauto. Dunque, inizialmente il peculio non aveva alcun significato giuridico.

La situazione inizia a cambiare con l'aumentare dell'autonomia affidata allo schiavo nella gestione del proprio peculio e dei *negotia* del padrone. Si assiste, infatti, ad un'apertura

⁵⁸ «Ma in questo tempo a nessun uomo, tra quelli che si trovano sotto l'imperio romano, è lecito incrudelire contro i propri schiavi oltre misura e senza una causa riconosciuta dalle leggi. Infatti, secondo una costituzione del divo Antonino, chi avrà ucciso il proprio schiavo senza motivo, si ordina che sia punito non meno di chi avrà ucciso uno schiavo altrui. Ma con una costituzione del medesimo principe viene frenata anche l'eccessiva asprezza dei padroni».

⁵⁹ E. ALBERARIO, "Peculio" in Enciclopedia Treccani, 1935.

⁶⁰ I. ZEBER. *A study of the peculium of a slave in preclassical and classical Roman Law*, Wroclaw, 1981.

degli affari verso l'esterno per cui soggetti terzi sono spinti ad instaurare rapporti giuridici con il *servus* altrui.

Pertanto, bisogna fare due precisazioni, la prima riguarda la natura del peculio e la seconda riguarda la responsabilità con riferimento a questo.

In primis, il patrimonio contenuto nel *peculium* era separato da quello del padrone e il servo poteva utilizzarlo per comprare beni, investire in imprese mercantili o attività commerciali. Tuttavia, anche se il peculio era effettivamente amministrato dal servo la sua proprietà restava del *dominus*.

In secundis, in materia di responsabilità per debiti contratti dal servo il padrone ne era responsabile solo entro i limiti del peculio (*actio de peculio*, cfr. cap. I, paragrafo 4.2.4). Questo secondo punto evidenzia come i terzi interagiscono con lo schiavo in quanto amministratore del peculio, ma *de iure* agiscono con il *pater familias*, e *de facto*, con il peculio inteso come persona giuridica. Questa personalità non è frutto di un'interpretazione del diritto romano ad opera di giuristi moderni e contemporanei, infatti, i primi a parlare di *homo* con riferimento al peculio furono i romani stessi, come dimostra quanto riportato da Marciano citando Papirio Fronto, nel Digesto⁶¹.

Dalla concessione del peculio deriva il riconoscimento (prima in fatto, poi in diritto) della possibilità per gli *alieni iuris* di assumere obbligazioni a seguito di un atto illecito. Le uniche obbligazioni che potevano assumersi questi soggetti erano le obbligazioni naturali, in quanto si era stabilito che chi esercitava su di loro la potestà non potesse chiedere al creditore del proprio servo la restituzione di quanto spontaneamente dato in adempimento.

Solo nel II secolo a.C., il pretore iniziò a concedere ai creditori delle azioni cosiddette aggiuntive (o adiettizie), con cui il *dominus* poteva essere convenuto in giudizio per rispondere dei debiti contratti dal sottoposto.

⁶¹ D. 15. 1. 40. «*Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini*».

4 Responsabilità attribuite agli schiavi

È necessario, per capire le responsabilità che verranno prese ad oggetto di questa tesi, offrire due premesse: la prima concernente le obbligazioni e le distinzioni in materia di responsabilità come concepite dal diritto romano, la seconda concernente la situazione antropologica in cui riversa il *servus* per spiegare da un punto di vista sociale gli istituti di responsabilità indiretta previsti dal diritto romano.

Nello *ius civile* l'*obligatio* è un vincolo giuridico per cui un *debitor*, soggetto passivo, è gravato da un dovere giuridico (*debitum*) verso il soggetto attivo, *creditor*.

Giustiniano occupandosi di questo fenomeno, prima nelle Istituzioni⁶² e poi nel Digesto⁶³, fornisce una prima definizione di obbligazione. Da queste fonti emerge che l'obbligazione sia un vincolo giuridico cui si è costretti a soddisfare qualcuno di qualcosa. Inoltre, non crea proprietà o servitù, ma crea un rapporto personale in cui vi è una pretesa da parte di un soggetto ad ottenere una prestazione da parte di un altro.

Si intuisce, dunque, che la situazione giuridica del *creditor* è contraddistinta da un'aspettativa tale da attribuirgli la legittimità all'adempimento del *debitor*.

Con riferimento alle fonti da cui nascono le obbligazioni il giurista Gaio⁶⁴ parla inizialmente di bipartizione: da una parte il contratto, inteso come accordo che genera obblighi tra le parti; dall'altra il delitto, che includeva furto, rapina, danneggiamento e ingiuria.

In seguito Gaio passa ad una tripartizione, come attesta un passo conservato nel Digesto⁶⁵, introducendo una nuova categoria definita *variae causarum figurae*, ovvero una varietà di altre situazioni che potevano comunque dar luogo a obbligazioni, pur non rientrando nelle due originarie.

Infine, Giustiniano⁶⁶ cristallizza la ripartizione delle fonti in una quadripartizione: contratti, quasi-contratti (atti leciti che producono obbligazioni, ma senza accordo tra le parti), delitti, quasi-delitti (atti illeciti in cui si può essere ritenuti responsabili anche per negligenza o per il comportamento di altri).

⁶² Inst. 3. 13 pr. «*obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*».

⁶³ D. 44. 7. 3 pr. «*obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum vel praestandum*».

⁶⁴ Inst. 3. 88.

⁶⁵ D. 44. 7. 1. Tratto dalle *Res Cottidianae*.

⁶⁶ I. 3. 13. 2.

Nel diritto romano le obbligazioni si differenziano in base al fatto che siano civili o naturali. Le prime tutelate dall'ordinamento dall'*actio in personam* per mezzo della quale il creditore faceva valere il suo diritto di credito contro il debitore.

Le seconde, invece, non davano luogo ad alcuna azione: chi era creditore non poteva obbligare l'altra parte ad eseguire la prestazione. Nonostante questo, il debito esisteva materialmente tanto che, se il debitore decideva di pagare di sua sponte non poteva poi richiederne la restituzione. Questo istituto prende il nome di *soluti retentio*, ossia il diritto del creditore al trattenimento della prestazione.

La pretesa del *creditor* nasce da un fatto dannoso da lui subito ad opera del *debitor* e fa corrispondere in capo a quest'ultimo una responsabilità che si distingue in base alla fonte da cui deriva il danno.

Si parla di responsabilità contrattuale quando il fatto dannoso nasce dalla violazione di un accordo o da un'obbligazione preesistente.

Parliamo, invece, di responsabilità extracontrattuale, o aquiliana⁶⁷, quando il fatto dannoso deriva da un fatto illecito senza che vi sia un rapporto contrattuale precedente. Le azioni legate a questa responsabilità rientrano nelle azioni penali private, che non verranno trattate in questa sede.

Il fatto dannoso, affinché si possa parlare di responsabilità, è necessario che sia attribuibile al debitore. Nel Digesto⁶⁸ quali criteri di imputabilità Ulpiano cita il dolo, la colpa e la diligenza (per imputare un comportamento omissivo). Resta fuori da questo elenco, ma non dai criteri, la custodia ossia l'attività dovuta dal debitore diretta ad evitare il danneggiamento o la perdita della cosa da parte di terzi.

Con riferimento alla dimensione antropologica della schiavitù, occorre notare come la condizione binaria su cui riversa lo schiavo, per cui antropologicamente è un essere umano ma giuridicamente è considerato *res*, nel diritto romano ha delle implicazioni in materia di responsabilità. Infatti, tale ambivalenza comporta uno spostamento nel focus della riflessione giuridica: non si indaga sul motivo per cui il servo non sia responsabile, bensì si ragiona sulle ripercussioni che il suo agire ha nella sfera giuridica del padrone,

⁶⁷ Con riferimento alle diverse ipotesi di danneggiamento previste al primo e terzo capo della *Lex Aquilia*, plebiscito del 286 a.C.

⁶⁸ D. 50. 17. 23.

alla luce del rapporto di sottomissione che intercorre tra *dominus* e *servus*. La responsabilità indiretta si fonda sul fatto che il servo non è pensato – nel diritto romano – come autonomo fulcro di imputazione giuridica.

A fronte degli studi di David Johnston⁶⁹ è possibile ricostruire tre limiti di responsabilità atti a circoscrivere il rischio di chi agisce per mezzo di soggetti terzi, quali gli schiavi.

Il primo modello è descritto dall'*actio noxalis*, in particolare nella previsione del rapporto di potestà incorrente tra *servus* e *dominus* quale presupposto della responsabilità. In questo contesto si evidenzia un limite c.d. “nossale” che consiste nel valore dell'autore del fatto, per cui lo schiavo ricopre uno specifico valore economico. Ne consegue che il *dominus*, qualora si tratti di un servo di estrema fiducia, è più probabile che prosegua al risarcimento del danno piuttosto che alla *noxae deditio*.

Il secondo modello è rappresentato dall'*actio institoria* e dall'*actio exercitoria*. Si è qui di fronte ad una responsabilità potenzialmente illimitata ma per i soli atti compiuti nell'ambito dell'incarico conferito al soggetto agente (*praepositio*), che costituisce il secondo limite c.d. “funzionale”.

Infine, l'*actio de peculio* presenta un limite c.d. “patrimoniale” per cui il *dominus* era ritenuto responsabile fino al valore del peculio stesso, fermo restando il fatto che formalmente quest'ultimo faceva parte del patrimonio del padrone.

Ad arricchire le osservazioni di Johnston si possono aggiungere gli studi di Patterson, il quale pone a fondamento del rapporto servo-padrone il concetto di sottomissione totale, che si traduce in una sorta di disonore strutturale. Infatti, lo schiavo è limitato nella sua capacità di agire e nel suo valore sociale dalla figura del *dominus*.

«Without the master the slave does not exist, and he is socializable only through his master.»⁷⁰

⁶⁹ D. JOHNSTON, *Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition*, 70 Chi.-Kent L. Rev. 1515, 1995 (https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol70/iss4/6/?utm_source=scholarship.kentlaw.iit.edu%2Fcklawreview%2Fvol70%2Fiss4%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCover-Pages).

⁷⁰ O. PATTERSON, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982, p. 5.

Tale sottomissione comporta un'estensione della personalità del padrone, tanto da rendere il *servus* una sottospecie di maschera della autorità del padrone stesso. È proprio questa condizione antropologica dello schiavo ad essere il fondamento della responsabilità indiretta.

4.1 *Noxae deditio*

L'*actio noxalis*, derivato di *noxa* «danno»⁷¹ era l'insieme delle azioni esperibili contro il *pater familias* o il *dominus* per i danni cagionati rispettivamente dai figli o dai servi.

Di fronte ad un'azione nossale il convenuto aveva una duplice scelta: pagare la pena per il fatto illecito commesso o lasciare il *filius* o *servus* alla parte lesa (*noxae deditio*) finché questo non ripagasse il danno da lui provocato.

In base al principio *noxae caput sequuntur* l'azione doveva essere proposta contro il titolare della *potestas* sul responsabile del danno. Dunque, finché il figlio o il servo responsabile restavano sotto la potestà del padre o del padrone era quest'ultimo a rispondere legalmente per le loro azioni. Se fosse stato sotto la potestà altrui l'azione sarebbe stata proposta contro quest'ultimo. Infine, se questi soggetti ottenevano la libertà o diventavano *sui iuris* l'azione li colpiva direttamente.

Durante l'epoca giustiniana, fu abolita la *noxae deditio* dei figli, ad esclusione delle azioni penali contro i figli responsabili. Sopravvisse, di contro, quella per i delitti commessi dagli schiavi, assumendo funzione risarcitoria, con la conseguenza che fosse possibile applicarla anche ad obbligazioni non contratte da *delicta*.

Il detentore della *potestas*, nonché convenuto, si trovava gravato da tre doveri: non interrompere il rapporto da cui scaturiva la soggezione all'azione e rispondere positivamente all'*interrogatio*⁷², contestare la lite o “dare a noxa” il servo, infine dover pagare la *litis aestimatio* o procedere alla *noxae deditio*.

⁷¹ L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *noxa*, s. f., lat. [der. di *nocēre* «nuocere»].

⁷² L'*interrogatio* era un atto processuale che consisteva in una domanda con lo scopo di accertare se il soggetto avesse effettivamente il diritto che affermava di possedere, in questo caso se detenesse la *potestas* sul figlio o sul servo.

L'*interrogatio*, pure se falsa, avrebbe vincolato il convenuto all'azione in quanto non era la risposta a questa a fondare la responsabilità nossale. Questo era dimostrato dal giurista Paolo:

*«Si quis interrogatus de servo qui damnum dedit, respondit suum esse servum, tenebitur lege Aquilia quasi dominus et, si cum eo actum sit qui respondit, dominus ea actione liberatur».*⁷³

Per cui, se un terzo avesse dichiarato falsamente di avere la potestà sul *servus* e avesse contestato la lite, il vero *dominus* del reo, nonostante liberato dalla dichiarazione falsa, si sarebbe considerato soggetto all'azione per il solo fatto che fosse stato un suo servo.

Pertanto, la legittimazione passiva alle azioni nossali è radicata nell'effettiva esistenza in capo al convenuto delle situazioni sostanziali quali proprietà o materiale disponibilità e non nella semplice affermazione della titolarità.

4.2 Responsabilità contrattuale: le azioni adiettie

Talamanca⁷⁴ ci fornisce l'origine della denominazione *actiones adiecticiae qualitatis* sostenendo la loro riconducibilità ad una dottrina medievale che prende spunto da un testo di Paolo riportato in D.14.1.5.1⁷⁵.

La data precisa si fa risalire alla pubblicazione dell'editto pretorio nel II secolo a.C., pubblicato allo scopo di fornire una disciplina a quelle situazioni in cui il *pater familias* per i negozi compiuti da *fili*i o dai *servi*, incappasse in responsabilità.

Secondo quanto previsto in tema di obbligazioni responsabile dovrebbe essere colui che ha posto in essere l'azione. Tuttavia, trattandosi di soggetti non dotati di capacità giuridica non è possibile per costoro stare in giudizio.

Le azioni adiettie possono essere divise in due macrocategorie quelle che prevedono una responsabilità illimitata e quelle che comportano una responsabilità limitata. Nella

⁷³ D. 11. 1. 8; D. 11. 1. 20 pr.

⁷⁴ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990.

⁷⁵ «*Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstat, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuivis alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit: hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur.*»

prima rientrano *actio exercitoria*, *actio institoria*, *actio quod iussu*; invece, nella seconda, *actio de peculio*, *actio de in rem verso* e *actio tributaria*.

Elemento condiviso tra tutte è la peculiare forma processuale che le contraddistingue, ossia la cosiddetta trasposizione di soggetti: nell'*intentio* figurava il nome di colui che aveva concluso l'affare (figlio o servo), nella *condemnatio* il nome dell'avente potestà che avrebbe assunto, a seguito della sentenza, le conseguenze di questa.

4.2.1 *Actio exercitoria*

Questa azione prende piede in età repubblicana a seguito dell'esplosione del mercato schiavile. In questo periodo i padroni, concedendo maggiori incarichi ai propri *servi*, conducono gli affari familiari verso un'apertura a persone esterne dalla *familia*, nonostante questo fosse escluso dai giuristi⁷⁶.

Nello specifico questa azione riguardava gli affari marittimi in particolare vedeva coinvolti: l'*exercitor*, proprietario della nave; il *magister navis*, il servo a cui veniva affidata la gestione della nave; infine, il terzo contraente che concludeva il contratto con il *magister navis* e che, in base a questa azione, poteva agire direttamente contro l'*exercitor*.

Secondo quanto riportato dal Digesto le mansioni del *magister navis* comprendevano il trasporto di merci o persone, l'acquisto di corredi strumentali alla navigazione, le spese all'equipaggio, la vendita di merci, il compimento di contratti di trasporto e la riparazione della nave. Con la precisazione che nonostante l'incarico fosse stato a lui affidato, restava comunque vincolato l'*exercitor*.

*«Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis; sed etiamsi mercibus emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem.»*⁷⁷

Per quanto concerne le responsabilità e le azioni derivanti dai contratti conclusi dal *magister navis*, Paolo opera una distinzione a seconda che il comandante della nave fosse uno schiavo soggetto alla potestà altrui o in comproprietà o se fosse stato dato a noleggio.

⁷⁶ Secondo il principio *alteri stipulari nemo potest*.

⁷⁷ D. 12. 1. 1. 3.

Nel primo caso, il *dominus* poteva essere chiamato a rispondere per i contratti conclusi dallo schiavo. Nel secondo, invece, il contratto dava luogo all'*actio locati*⁷⁸ contro il proprietario, mentre laddove la prestazione fosse stata svolta a titolo gratuito trovava applicazione l'*actio mandati*⁷⁹.

Infine, qualora schiavo avesse esercitato un'attività marittima per conto del padrone, il terzo contraente avrebbe potuto comunque agire direttamente contro il comandante della nave, senza che ciò escludesse l'esercizio di altre azioni previste dal diritto civile o onorario.

«Si eum, qui in mea potestate sit, magistrum navis habeas, mihi quoque in te competit actio, si quid cum eo contraxero: idem est, si communis servus nobis erit. Ex locato tamen mecum ages, quod operas servi mei conduxeris, quia et si cum alio contraxisset, ageres mecum, ut actiones, quas eo nomine habui, tibi praestarem, quemadmodum cum libero, si quidem conduxisses, experieris: quod si gratuita operae fuerint, mandati ages.

*I. Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstat, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuivis alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit: hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur.»*⁸⁰

È opportuno precisare che la responsabilità dell'*exercitor* non si estendeva indiscriminatamente a qualsiasi atto compiuto dal *magister navis*. Il pretore, infatti, concedeva l'azione soltanto quando il negozio rientrava nell'ambito delle funzioni per le quali il comandante era stato espressamente preposto.

⁷⁸ Si tratta dell'azione spettante al locatore per tutti gli inadempimenti del conduttore.

⁷⁹ Si riferisce all'azione derivante dal contratto di mandato. Essa poteva essere *directa*, ossia esperibile dal mandante nei confronti del mandatario per gli eventuali inadempimenti di quest'ultimo; oppure *contraria*, esperibile dal mandatario nei confronti del mandante per gli eventuali inadempimenti di quest'ultimo.

⁸⁰ D. 14. 1. 5 pr.

«Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem actionem, sed eius rei nomine, cuius ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vehendum locatum sit aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est vel si quid nautae operarum nomine petent.»⁸¹

La tutela pretoria seguiva, dunque, i confini dell'incarico affidato al *magister*.

Il criterio di imputazione era la *praepositio*, ossia l'atto di volontà fondato sulla *potestas* del padrone o del *pater familias*, rispettivamente sul *servus* o sul *filius*, di concludere l'affare con il terzo. Va evidenziato come questa preposizione si muoveva su due fronti: l'autorizzazione conferita ai terzi per negoziare con i sottoposti da una parte; la delimitazione dell'ambito entro cui questi potevano negoziare dall'altra. Difatti, la responsabilità che derivava dalla *praepositio* atteneva alla responsabilità contrattuale derivante dalla stipula dell'accordo tra schiavo e contraente.

«Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus.»⁸²

Dunque, la *praepositio* stabiliva una regola precisa per i contraenti: definiva i limiti dell'incarico conferito al *magister navis* e, conseguentemente, delimitava la responsabilità dell'*exercitor* nei confronti dei terzi.

Qualora il comandante fosse stato preposto esclusivamente alla riscossione dei noli e non anche alla locazione della nave, l'armatore non sarebbe stato ritenuto responsabile degli eventuali contratti di noleggio conclusi dal *magister*. La medesima soluzione operava nell'ipotesi opposta, ossia quando il comandante fosse stato autorizzato a concedere la nave in locazione, ma non a riscuotere i corrispettivi. Allo stesso modo, se l'incarico riguardava soltanto il trasporto di passeggeri o esclusivamente quello delle merci, l'*exercitor* non sarebbe stato vincolato dagli atti con cui il *magister* avesse ecceduto i limiti della preposizione.

Questo ragionamento può altresì essere applicato con riferimento alla tipologia delle merci trasportate. Se, ad esempio, il comandante fosse stato autorizzato a noleggiare la nave soltanto per il trasporto di legumi o di canapa e, invece, avesse concluso un contratto per il trasporto di marmo o di altri materiali, l'armatore non ne avrebbe risposto.

⁸¹ D. 14. 1. 1. 7.

⁸² D. 14. 1. 1. 12.

Tale disciplina riflette le concrete esigenze dell'attività marittima romana, nella quale le imbarcazioni erano spesso destinate a impieghi specifici: alcune erano adibite al trasporto delle merci, altre esclusivamente a quello dei passeggeri (*naves epibaticae*). Non era raro, inoltre, che gli armatori imponessero ai comandanti di operare soltanto in determinate aree geografiche.

Come ricorda Di Porto⁸³ nell'ambito dell'*actio exercitoria* vanno considerati i seguenti elementi soggettivi: *voluntas*, *scientia* e *ignorantia*.

In particolar modo nel caso in cui l'*exercitor* sia *alieni iuris* è fondamentale indagare, sulla presenza o meno della volontà del *pater*/padrone nella gestione degli affari. Se vi fosse stata *voluntas* il terzo contraente avrebbe potuto agire contro il *dominus* con l'*actio exercitoria*.

Qualora non vi fosse stata si sarebbe dovuto ulteriormente distinguere in base alla *scientia* o *ignorantia* di quest'ultimo. Infatti, secondo quanto previsto da D.14.1.6 pr., in caso di *scientia*, si sarebbe applicata l'*actio tributoria* (vedi cap. I, paragrafo 4.2.6) in caso di *ignorantia*, l'*actio de peculio* (vedi cap. I, paragrafo 4.2.4).

«Si servus non voluntate domini navem exercuerit, si sciente eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio actio dabitur.»

4.2.2 *Actio institoria*

L'*actio institoria* fonda anch'essa le sue radici nel periodo repubblicano per le stesse ragioni che hanno spinto l'*actio exercitoria*, con l'unica differenza che questa fu introdotta per dare disciplina a tutta una serie di situazioni legate all'ambito terrestre.

Questa azione si fonda sul presupposto di equità commerciale. Nel diritto romano, infatti, il problema nasce in quanto il titolare di un'impresa spesso non concludeva personalmente i propri affari, ma si affidava all'*institor*. La difficoltà si trova nei principi tradizionali, per cui un soggetto non era, di norma, obbligato dall'attività conclusa da un'altra persona. Il pretore interviene creando un criterio di responsabilità economica funzionale,

⁸³ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec.a.C.-II sec.d.C.)*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 235-247.

secondo cui chi trae profitto da un'attività commerciale operata da altri, deve anche sopportarne i rischi giuridici.

*«Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri.»*⁸⁴

Tre sono le parti interessate: il preponente (imprenditore), che fornisce l'autorizzazione; l'*institor*⁸⁵, colui che è autorizzato – per mezzo della *praepositio* - alla gestione dell'impresa e alla conclusione dei contratti con i terzi; infine, il terzo contraente a cui è riconosciuto il diritto di agire contro l'imprenditore con l'*actio institoria*.

Si tratta di una azione atta a garantire l'efficacia dei contratti conclusi dall'*institor*, che però ha natura sussidiaria. Infatti, Gaio sottolinea che è possibile esercitare tale azione sul rapporto concluso dall'*institor* qualora non esista un altro mezzo idoneo a tutelare il proprio diritto:

*«Eo nomine, quo institor contraxit, si modo aliter rem suam servare non potest.»*⁸⁶

La *praepositio* non è limitata ad un commercio specifico, infatti Ulpiano (D. 14. 3. 5 pr.) afferma che chiunque sia stato preposto a un'attività sarà giustamente chiamato *institor*⁸⁷. Le attività potevano essere le più varie: attività commerciali in riferimento alla produzione e circolazione dei beni, alla produzione di servizi, tra cui la coltivazione agricola, la compravendita, il trasporto e l'amministrazione di immobili.

Ciò che è decisivo, ai fini dell'imputazione della responsabilità, è che l'attività svolta dall'*institor* rientri nel novero di attività per cui lo stesso è stato nominato. Infatti, Ulpiano in D. 14. 3. 11. afferma che:

«Non tamen omne, quod cum institore geritur, obligat eum qui praeposuit, sed ita, si eius rei gratia, cui praepositus fuerit, contractum est, id est dumtaxat ad id quod eum praeposuit.»

⁸⁴ D. 14. 3. 1.

⁸⁵ L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *institor*; m.: negoziante, dettagliante, bottegaio, venditore ambulante, mercante.

⁸⁶ D. 14. 3. 1.

⁸⁷ «*Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur.*»

La conferma dell'importanza della *praepositio* la si ritrova nell'irrilevanza del sesso o dello *status* della figura dell'*institor*, il quale poteva essere *masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus*⁸⁸.

4.2.3 *Actio quod iussu*

Nonostante siano quantitativamente inferiori i passi riferiti a questa azione, rispetto alle due appena viste, essa viene descritta nelle Istituzioni di Gaio⁸⁹ e di Giustiniano⁹⁰.

Quest'ultimo afferma che:

«Si igitur iussu domini cum servo negotium gestum erit, in solidum praetor adversus dominum actionem pollicetur, scilicet quia qui ita contrahit fidem domini sequi videtur.»

Quindi se il pretore concede un'azione per l'intero importo contro il *dominus*, il cui schiavo ha concluso l'affare su suo ordine, ciò avviene perché chi contratta in tal modo sembra seguire la fiducia riposta nel padrone.

Giustiniano pone, così, come fondamento dell'azione la *fides* del contraente verso il *pater* o il *dominus*.

Da questa visione si distingue quella di Ulpiano che, di contro, pone a fondamento della responsabilità lo *iussum* per tale intendendosi l'ordine concesso esclusivamente dal *pater familias* o dal padrone.

*«Merito ex iussu domini in solidum adversus eum iudicium datur, nam quodammodo cum eo contrahitur qui iubet.»*⁹¹

Questo ordine prende la forma dell'autorizzazione per lettera di fronte a testimoni con parole solenni o attraverso *nuncius*⁹² e non riguarda solo un ordine specifico, ma anche generale, secondo quanto riportato in D. 15. 4. 1. 1:

⁸⁸ D. 14. 3. 7. «Maschio o femmina, libero o servo, proprio o altrui».

⁸⁹ G. 4. 70.

⁹⁰ I. 4. 7. 1.

⁹¹ D. 15. 4. 1 pr.

⁹² E. CARUSI, E. ALBERTARIO, *Enciclopedia italiana Treccani*, 1935, s.v. «nunzio» s. m. [dal lat. *nuntius* (e *nuncius*)]. Questi non era altro che organo di trasmissione della volontà, non facendo che riprodurre l'altrui dichiarazione.

«Iussum autem accipiendum est, sive testato quis sive per epistulam sive verbis aut per nuntium sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter: et ideo et si sic contestatus sit: "quod voles cum Stichio servo meo negotium gere periculo meo", videtur ad omnia iussisse, nisi certa lex aliquid prohibet».

Questo comporta che il terzo che contratta con lo schiavo non deve necessariamente verificare la singola operazione poiché il padrone ha assunto previamente il rischio di quanto posto in essere dal proprio schiavo.

Va ricordato, inoltre, che lo *iussum* non crea un vincolo irrevocabile in assoluto. C'è la possibilità di revoca a condizione che avvenga prima che il contratto sia concluso e che la stessa sia portata a conoscenza del terzo:

«Sed ego quaero, an revocare hoc iussum antequam credatur possit: et puto posse, quemadmodum si mandasset et postea ante contractum contraria voluntate mandatum revocasset et me certiorasset».

La responsabilità derivante dallo *iussum* è illimitata ma il contratto alla base deve essere concluso nell'ambito dell'ordine stesso, per cui se il *servus* compie un'azione collocata al di fuori di questo il *dominus* non ne è responsabile.

4.2.4 *Actio de peculio*

Il padrone conferisce – *domini permissu*⁹³ – una parte del suo patrimonio al proprio schiavo, il *peculium* che, però, rimane di proprietà del *dominus*.

Sebbene vi sia questo *peculio*, il terzo che ha contratto con il *servus*, proprio perché quest'ultimo è privo di capacità giuridica, inevitabilmente proporrà l'azione contro il suo padrone.

*«Si cum impubere filio familias vel servo contractum sit, ita dabitur in dominum vel patrem de peculio, si locupletius eorum peculium factum est.»*⁹⁴

⁹³ D. 15. 1. 5. 4.

⁹⁴ D. 15. 1. 1. 4. «Se è stato concluso un contratto con un figlio di famiglia impubere o con uno schiavo, sarà concessa contro il padrone o il padre l'azione de peculio, qualora il loro peculio sia stato incrementato».

Tuttavia, essendoci una fisica separazione del patrimonio negli affari è possibile farne corrispondere una separazione delle responsabilità, infatti il peculio rappresenta il limite della responsabilità del *dominus* stesso dinanzi ai creditori. Questa separazione è ribadita dallo stesso Ulpiano, il quale opera una distinzione tra obbligazioni: da un lato quelle in cui il *dominus* è responsabile per l'intero debito (*in solidum*), come l'*actio quod iussu*; dall'altro lato troviamo l'*actio de peculio*, che costituisce un regime diverso, meno gravoso.

«Ordinarium praetor arbitratus est prius eos contractus exponere eorum qui alienae potestati subiecti sunt, qui in solidum tribuunt actionem, sic deinde ad hunc pervenire, ubi de peculio datur actio.»⁹⁵

Il padrone così risponderà dell'obbligazione assunta dal proprio schiavo solo nei limiti dell'attivo del peculio stesso.

Quindi, se il terzo contraente sarà insoddisfatto dopo un primo esperimento dell'azione per far valere il suo diritto sul debito residuo dovrà attendere che sia quantitativamente ripristinato il peculio dello schiavo.

4.2.5 *Actio de in rem verso*

«Ait praetor: "In eum, qui emancipatus aut exheredatus erit quive abstinuit se hereditate eius cuius in potestate cum moritur fuerit, eius rei nomine, quae cum eo contracta erit, cum is in potestate esset, sive sua voluntate sive iussu eius in cuius potestate erit contraxerit, sive in peculium ipsius sive in patrimonium eius cuius in potestate fuerit ea res redacta fuerit, actionem causa cognita dabo in quod facere potest."»⁹⁶

L'*actio de in rem verso* è un'azione esperibile dal terzo contraente che può agire direttamente contro il padrone (o *pater familias*) nei limiti dell'arricchimento ottenuto da questo a seguito dall'attività svolta dal suo schiavo (o figlio), sebbene manchi *iussum*, peculio o *praepositio*.

⁹⁵ D. 15. 1. 1 pr.

⁹⁶ D. 14. 5. 2 pr. «Il pretore dice: "Concederò, previo esame della causa, un'azione nei limiti di quanto può pagare contro colui che sia stato emancipato o diseredato, oppure che si sia astenuto dall'eredità di colui alla cui potestà era soggetto al momento della morte, relativamente a un'obbligazione contratta con lui quando era ancora sotto quella potestà, sia che abbia contratto di propria iniziativa sia per ordine di colui sotto la cui potestà si trovava, e sia che il vantaggio derivante dall'affare sia confluito nel suo peculio, sia nel patrimonio di colui sotto la cui potestà si trovava"».

L'arricchimento deve derivare dal trasferimento, nel contesto di un contratto, in capo al *dominus* di una *res versata*⁹⁷ che può essere tanto un bene quanto un diritto (mutuo contratto dal figlio, fideiussione del figlio per il padre, sostituzione del figlio al padre nell'adempimento).

Va inoltre ricordato che sul terzo contraente ricade l'onere della prova, ossia dimostrare l'esistenza di quanto versato poiché non è sufficiente la semplice dichiarazione dell'*alieni iuris*.

4.2.6 *Actio tributoria*

*«Huius quoque edicti non minima utilitas est, ut dominus, qui alioquin in servi contractibus privilegium habet (quippe cum de peculio dumtaxat teneatur, cuius peculii aestimatio deducto quod domino debetur fit), tamen, si scierit servum peculiari merce negotiari, velut extraneus creditor ex hoc edicto in tributum vocatur.»*⁹⁸

L'*actio tributoria*⁹⁹ era un rimedio giuridico per i creditori nel caso in cui, a seguito di rapporti d'affari contratto con gli altrui figli o servi, questi soggetti *alieni iuris* avessero condotto tali attività¹⁰⁰ avvalendosi di merci, chiaramente identificate, acquistate con il proprio *peculium*; quindi, materialmente separate dal peculio generale del *dominus*. Con la precisazione che tale merce non combaciava necessariamente con il peculio stesso, in quanto la *merx peculiaris* obbligava il padrone anche se il peculio era svuotato del suo contenuto. Infatti, in D. 14. 4. 1. 2. Ulpiano afferma che:

«Peculiarem autem mercem non sic uti peculium accipimus, quippe peculium deducto quod debetur accipitur, merx peculiaris, etiamsi nihil sit in peculio, dominum tributaria obligat, ita demum si sciente eo negotiabitur».

Dunque, era un'azione che veniva concessa al creditore per tutelare la sua insoddisfazione qualora i beni investiti, e i relativi profitti, fossero stati mal suddivisi – con dolo – tra i

⁹⁷ D. 15. 3. 5. 3.

⁹⁸ D. 14. 4. 1 pr.

⁹⁹ L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *tributum*, m.: «quota», che indica il *quantum* conteso.

¹⁰⁰ Per attività si intendeva, seguendo il pensiero di Pedio, tutte le attività commerciali, come ricordato in D. 14. 4. 1. 1. «Licet mercis appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes porrigendum edictum».

vari creditori, ma anche tra il *dominus* (o *pater*) qualora vantassero anch'essi dei diritti su tali beni.

Tale *actio* era volta a ristabilire l'equilibrio tra chi effettivamente aveva avuto rapporti con gli *alieni iuris* e chi ne deteneva la *potestas*. Questa potestà, come precisato in D. 14. 4. 1. 4. non deve però essere intesa in senso ristretto, ma è riferita ad ogni sesso e a tutti coloro che sono sottoposti al diritto altrui, ivi compreso lo schiavo:

«Potestatis verbum ad omnem sexum, item ad omnes, qui sunt alieno iuri subiecti, porrigendum erit».

Pertanto, l'*actio de peculio* e l'*actio tributaria* fondano le basi delle responsabilità del padrone su due diverse questioni: la prima azione si fonda su tutto il peculio disponibile, detratto il credito del padrone; la seconda invece si basa sulla massa commerciale (*merx peculiaris*) utilizzata nell'impresa.

Da ciò consegue che il padrone potrebbe non essere tenuto ad alcuna responsabilità secondo la logica dell'*actio de peculio*; tuttavia, se il *servus* avesse esercitato un'attività autorizzata dal padrone, il patrimonio commerciale avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i creditori.

Requisito fondamentale per esperire questa azione è la consapevolezza da parte del *pater* delle attività che il proprio figlio o schiavo stava svolgendo.

Consapevolezza che poteva ricavarsi da un volere esplicito, dalla mancata opposizione (*non nolens*) o dalla tolleranza.

«Scientiam hic eam accipimus, quae habet et voluntatem, sed ut ego puto, non voluntatem, sed patientiam: non enim velle debet dominus, sed non nolle. Si igitur scit et non protestatur et contra dicit, tenebitur actione tributaria.»¹⁰¹

Il diritto romano, dunque, interpreta la conoscenza in senso ampio, in quanto non deve necessariamente trattarsi di una conoscenza personale e diretta, bensì è sufficiente che sia informata l'*entourage* che agisce stabilmente per il *dominus*.

¹⁰¹ D. 14. 4. 1. 3.

5 Considerazioni conclusive

L'analisi svolta in questo primo capitolo ha dunque evidenziato la “modernità” del diritto romano nella sua sofisticata elaborazione nel disciplinare le conseguenze giuridiche delle attività poste in essere da soggetti privi di capacità giuridica, quali i *servi*, qualificati formalmente come *res* e assoggettati alla piena potestà del *dominus*, nonostante la loro partecipazione effettiva alla vita economica e sociale attraverso il lavoro svolto per il padrone.

In tale situazione prendono vita istituti quali l'*actio noxalis* e le *actiones adiecticiae qualitatis*, attraverso le quali il diritto romano è stato in grado di costruire un sistema di responsabilità indiretta fondato sul rapporto di stretta sottomissione e dipendenza tra il servo e il suo padrone. A conferma di ciò sono state citate le teorie di David Johnston, il quale afferma che tale responsabilità non era illimitata, bensì modulata attraverso tre limiti del rischio: il limite nossale rappresentato dal valore dello schiavo, il limite funzionale individuato nella *praepositio* e il limite patrimoniale costituito dal *peculium*.

Lo studio antropologico della condizione servile ha evidenziato come la natura dello schiavo non possa essere circoscritta unicamente alla categoria delle *res*. Infatti lo schiavo, malgrado fosse incapace giuridicamente, restava un essere umano capace di agire, amministrare *negotia* e incidere sulla sfera economica del proprio *dominus*.

È possibile notare questa doppia natura tra umanità e oggettivazione nella progressiva limitazione dei poteri del padrone (come l'introduzione di divieti specifici nel trattamento dello schiavo ad opera del *dominus*), nella più favorevole interpretazione del diritto romano (come per esempio il caso del Senatoconsulto Silariano) e, infine, nel dibattito relativo alla *dignitas* dello schiavo, che testimonia la difficoltà dei giuristi romani nel ricondurre integralmente il *servus* alla sola dimensione patrimoniale.

Ulteriore importante contributo all'analisi antropologica della figura dello schiavo è quello fornito da Orlando Patterson. Non ci sono dubbi sul fatto che lo schiavo è capace di agire all'interno della società, ciò che però lo contraddistingue da una *persona* (soggetto *sui iuris*, libero e cittadino romano) è che egli non appartiene alla società in cui agisce. Infatti, la sua identità sociale e giuridica è tale solo perché è in una forte relazione con il padrone, figura che media tutti i rapporti dell'*alieni iuris* con la società. In questo modo la responsabilità del *dominus* trova il proprio fondamento tanto nella proprietà dello

schiavo, quanto nel rapporto di totale sottomissione che lo configura come estensione della volontà e dell'autorità altrui.

È proprio da questa prospettiva che emerge l'interesse del confronto con l'Intelligenza Artificiale, un parallelismo che trova un riscontro sia sul piano funzionale che sul piano giuridico. I sistemi di Intelligenza Artificiale, come il *servus*, sono in grado di produrre effetti rilevanti nel mondo esterno pur non costituendo autonomi fulcri di imputazione giuridica. Operano attraverso un linguaggio e calcoli computazionali non spesso rintracciabili dall'uomo, la cui autonomia dunque rende impossibile la loro parificazione con qualsivoglia strumento passivo. Questo modo di operare dei sistemi è equiparabile alla capacità di agire dei *serves*, per cui si distingue dalla capacità giuridica e non comporta automaticamente il riconoscimento di una soggettività giuridica propria.

L'esperienza romana, in questo senso, insegna che l'assenza di soggettività giuridica non esclude la necessità di costruire specifici meccanismi di imputazione della responsabilità qualora ci si trovi di fronte a questioni complesse quale la responsabilità per danno altrui. Dunque, come il diritto romano ha elaborato attraverso gli istituti della responsabilità indiretta mezzi in grado di ripartire il rischio derivante dall'attività degli schiavi, il diritto contemporaneo è pienamente in grado di identificare modelli idonei a disciplinare i danni prodotti dai sistemi di Intelligenza Artificiale, imputando la responsabilità all'interno della catena dei soggetti che intervengono nella vita del sistema stesso.

Le premesse storiche fatte finora sono le fondamenta con cui nei prossimi capitoli si costruirà un ponte tra diritto romano, diritto americano e diritto moderno, volto a collegare la figura del *servus*, la figura dello *slave* e la figura dell'Intelligenza Artificiale.

In virtù della qualifica giuridica di oggetto di diritto conferita all'IA è possibile ipotizzare l'applicazione delle *actiones adiecticiae qualitatis* che come già illustrato hanno la funzione di estendere la responsabilità a soggetti che agivano per conto d'altri, come il *servus* rispetto al suo *dominus*.

Dunque, qualora si accetti l'analogia servo-IA si potrebbe ipotizzare l'esistenza di forme di responsabilità indiretta in capo al detentore della *potestas* dell'Intelligenza Artificiale – che sia un'azienda, un ente o un individuo.

CAPITOLO II

L'esperienza dello schiavo nell'America schiavista

In questo capitolo verrà affrontato il tema della schiavitù in America, dal suo esordio al suo epilogo, ripercorrendo gli eventi storici più significativi che hanno segnato questo percorso non solo da un punto di vista sociale e politico, ma anche da un punto di vista giuridico. Particolare attenzione sarà dedicata all'assunzione di leggi, codici e costituzioni adottati dal XV secolo al XIX secolo e che hanno caratterizzato il concetto stesso di schiavitù.

1 Evoluzione storica

1.1 Origini della schiavitù transatlantica: la tratta

Il Portogallo si instaurò nelle vicende transatlantiche già a partire dal 1434 con le sue attività commerciali e di esplorazione dell'Africa occidentale. In particolare, nel 1480 i vascelli portoghesi trasportavano gli africani al fine di renderli schiavi per rifornire *in primis* il Portogallo stesso, *in secundis* per offrire manodopera nei campi di zucchero a Capo Verde, Madeira, São Tomé e Príncipe.

La vera e propria tratta di schiavi transatlantica si affermò nella seconda metà del XVII secolo, dal momento che allora sia le isole delle Antille sia la Virginia si erano sottoposte a sistemi intensivi di piantagione, aumentando così la domanda di manodopera. Questo incedere proseguì nel XVIII secolo a seguito della produzione su larga scala di tabacco, caffè, riso, indaco e cotone. Suddetto fenomeno prese il nome di “tratta negriera”¹⁰², ad indicare il commercio di indigeni dall'Africa, più frequentemente della zona subsahariana, verso altri paesi. Fenomeno che risultò nella dislocazione di un numero di schiavi compreso tra i 10 e i 12 milioni.

¹⁰² «Tratta negriera», *Enciclopedia Treccani online*, 2011, [https://www.treccani.it/enciclopedia/tratta-negriera_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tratta-negriera_(Dizionario-di-Storia)/).

I motivi che conducevano alla schiavitù erano molteplici. Anzitutto, come accadeva nel mondo romano per la *captivitas*, la prigionia di guerra era la fonte principale di schiavi spesso catturati durante le incursioni.

Capitava, inoltre, che fossero compiuti rapimenti per mezzo di bande di razziatori il cui scopo era quello di trarre profitto dal commercio sviluppatosi in questi secoli. Non di meno erano coinvolti gli stessi capi locali che vendevano sudditi, prigionieri o persone indebitate per guadagnare dal recente mercato in espansione.

Le imbarcazioni lasciavano i porti europei carichi di merci quali armi, tessuti, alcolici, destinati ad assumere il ruolo di moneta di scambio con i mercanti africani, ai quali ci si affidava per l'acquisto di schiavi. Infatti, l'estrazione non avveniva mai ad opera dei coloni per due motivi: da una parte perché non conoscevano il territorio e incorrevano in gravi rischi a causa delle ricorrenti guerre civili, dall'altro la malaria era una minaccia costante.

Caricati gli schiavi, queste navi, salpavano verso le Americhe, dove venivano venduti in cambio di materie agricole destinate ai mercati europei come zucchero, cotone, tabacco e caffè.

Questa tratta per la peculiare forma che delimitava prese il nome di *Triangular Trade*: dall'Europa all'Africa, dall'Africa all'America e dall'America all'Europa.

1.2 L'epoca coloniale

*«The flag she flew was Dutch; her crew a motley. Her port of call, an English settlement, Jamestown, in the colony of Virginia. She came, she traded, and shortly afterwards was gone. Probably no ship in modern history has carried a more portentous freight. Her cargo? Twenty slaves.»*¹⁰³

L'ingresso degli schiavi africani in America si intrecciava fin dall'inizio con la nascita stessa delle colonie europee. Difatti, se il primo insediamento inglese a Jamestown, in

¹⁰³ J. S. REDDING, *Drawing the Color line* cit. in. H. ZINN, *A People's History of the United States. 1942-Present*, Harper Collins Publications 2003, p. 23. «La bandiera che issava era olandese; il suo equipaggio disparato. Il suo porto di scalo: un insediamento inglese, Jamestown, nella colonia della Virginia. Lei arrivò, lei commerciò e poco dopo se ne andò. Probabilmente nessuna nave della storia moderna ha trasportato un carico così infausto. Il suo carico? Venti schiavi».

Virginia, fu nel 1607, nel 1619 John Rolfe (1585-1622)¹⁰⁴ – come attestato dal testo sopra menzionato – registrò in quello stesso luogo l’approdo di un gruppo di circa venti africani angolani. In questo caso, tuttavia, non si può parlare di importazione dall’Africa in senso stretto dato che la nave inglese corsara *White Lion*, che aveva issata la bandiera olandese, non aveva prelevato quegli africani dall’Angola bensì dal vascello portoghese *São João Bautista*.

Questi soggetti non erano inizialmente schiavi, bensì *indentured servants*, ossia servi a contratto¹⁰⁵, situazione giuridica tipica dei lavoratori bianchi europei che offrivano il loro servizio – per un tempo compreso tra i due e i cinque anni - per pagare il viaggio verso il Nuovo Mondo. Il problema sorse quando alle persone di colore si smise di applicare questa tipologia di contratto e si passò alla schiavitù forzata.

Fin dagli albori dell’insediamento dei coloni europei in America il problema principale fu l’insufficiente manovalanza nei territori conquistati.

Il primo rimedio a cui pensarono i coloni fu la riduzione in schiavitù della popolazione indigena locale. Tra il 1670 e il 1715 si registrò un numero compreso tra i 24.000 e i 51.000 autoctoni ridotti in catene nelle colonie del Sud¹⁰⁶.

Nonostante ciò, per una serie di ragioni questa prima misura si rivelò insufficiente a coprire le vaste campagne dei grandi proprietari terrieri. In primo luogo, gli americani nativi non possedevano familiarità con le tecniche agricole in quanto la loro principale fonte di sostentamento era costituita dalla caccia. In secondo luogo, il contatto con gli europei li espose a malattie a loro sconosciute quali il vaiolo, che condussero alla morte molti di loro. Infine, non mancavano casi di fuga: essendo originari del territorio, conoscevano perfettamente le zone in cui rifugiarsi per evitare la cattura.

Di conseguenza i coloni si indirizzarono verso un secondo rimedio ossia la riduzione in schiavitù delle popolazioni africane, impegnate da tempo nell’agricoltura.

¹⁰⁴ Agricoltore inglese e membro della *First Family of Virginia*, a cui fu attribuita l’introduzione del tabacco come bene di commercio.

¹⁰⁵ Si tratta di una condizione volontaria di sottomissione per saldare un debito; infatti, era comunemente chiamata schiavitù debitoria.

¹⁰⁶ Secondo quanto riportato da Alan Galloway in *The Indian Slave Trade. The Rise of the English Empire in the American South, 1670-1717*, Yale University Press, 2002, p.299.

Per molti proprietari terrieri era indifferente la provenienza dello schiavo, ma con lo svilupparsi della monocultura¹⁰⁷ si cercò di acquistare manodopera forzata che fosse già a conoscenza di una determinata semina. Per esempio, Gwendolyn Mildred Hall¹⁰⁸ ricorda come nelle piantagioni della Carolina del Sud e della Georgia, specializzate in riso, prediligevano persone provenienti dalla Senegambia e dalla Sierra Leone, già a conoscenza delle caratteristiche, modalità di coltivazione e raccolta di tale cereale.

Dunque, per garantire il funzionamento di questa seconda soluzione prese piede il riconoscimento a catena della schiavitù da parte delle tredici colonie nordamericane¹⁰⁹, di cui qui di seguito si fornirà – per alcune di esse – un breve accenno.

La prima fu il Massachusetts, che nel 1641 ad opera dei puritani¹¹⁰, sancì per legge questa pratica. I coloni di fede puritana giustificavano la disparità giuridica tra bianchi e schiavi di colore attraverso il loro credo. Una disparità contraddittoria in quanto non si rifletteva sul piano religioso, poiché gli era consentito essere membri della Chiesa.

Seguì la Virginia nel 1661, ove – al pari della storia della Roma antica – lo schiavo era considerato una proprietà personale del padrone.

Qui non fu immediato il riconoscimento della schiavitù; infatti, era una colonia specializzata nelle piantagioni di tabacco, che non richiedevano eccessiva manodopera e dato l'alto tasso di mortalità e l'alto prezzo di vendita degli schiavi africani, aveva preferito avvalersi degli *indentured servant*, come riportato da Edmund Sears Morgan.

«[...] *Slave labor, in spite of its seeming superiority, was actually not as advantageous as indentured labor the first half of the century. Because of the high mortality among immigrants to Virginia, there could be no great advantage in owning a man for a lifetime rather than a period of years, especially since a slave cost roughly twice as much as an indentured servant. If the chances of a man's dying during his first five years in Virginia were*

¹⁰⁷ “Monocultura”, *Vocabolario Treccani online*, <https://www.treccani.it/vocabolario/monocultura/>. S. f. [comp. di mono- e -coltura]. Tipo particolare di sfruttamento del terreno agricolo che consiste nel coltivare il suolo con una sola specie o varietà di piante per più anni (per es., tutto frumento, tutto riso, ecc.), senza operare la rotazione.

¹⁰⁸ In *Slavery and African Ethnicities in the Americas: Restoring the Links*, University of North Carolina Press, 2005.

¹⁰⁹ New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia.

¹¹⁰ S. MORETTI, “Puritanesimo”, *Enciclopedia Treccani online*, 2006, [https://www.treccani.it/enciclopedia/puritanesimo_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/puritanesimo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)). Il termine puritano deriva dal latino *purus* «puro», e fa riferimento al movimento religioso di ispirazione che si batté per abolire nella Chiesa anglicana tutto ciò che ancora ricordava il cattolicesimo.

*fifty-fifty – and it seems apparent that they were- and if English servants could be made to work as hard as slaves, English servants for a five-year term were the better buy.»*¹¹¹

Il punto di svolta si ebbe quando la qualità di vita migliorò per gli schiavi di colore e aumentò il ricorso alle piantagioni intensive, in particolare quelle di tabacco.

Nel 1664 la schiavitù fu stabilita legalmente nel Maryland, nonostante fu registrato un primo arrivo di africani nel 1642 a St. Mary's City che, come la Virginia, era passata da una manodopera di schiavi a contratto ad una di schiavi neri.

Nello stesso 1664 nella colonia New Amsterdam, odierna New York, si passò dal controllo olandese a quello inglese, che comportò un inasprimento della condizione schiavile prevista dal sistema olandese dell'*half-freedom* – stabilito nel 1644 – secondo cui gli schiavi potevano ottenere una libertà condizionata sotto corrispettivo, ossia una spesa annua alla Compagnia¹¹². Era un vero e proprio contratto la cui unica condizione fu quella di prevedere per i figli degli schiavi la subordinazione alla Compagnia.

In particolare, i coloni giustificavano lo sfruttamento della manodopera schiavile per la costruzione della città¹¹³.

Il 1664 fu significativo anche per la colonia del New Jersey che attraverso la *Concession and Agreement of the Lords Proprietors of the Province of New Cesarea, or New Jersey* concedeva ai coloni bianchi per ogni persona resa schiava e portata nella provincia, un determinato numero di acri, che dipendeva dai fattori di età e forza produttiva.

La Carolina del Sud fu la prima colonia inglese del Nord America fondata nel 1663 come *slave society*¹¹⁴, ossia un insediamento proprietario il cui scopo fu unicamente il profitto.

¹¹¹ E. S. MORGAN, *American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia*, W. W. Norton & Co. Inc. 2003., pp. 297-298. «Il lavoro degli schiavi, nonostante la sua apparente superiorità non era affatto vantaggioso come quello degli schiavi a contratto nella prima metà del secolo. A causa dell'elevata mortalità tra gli immigrati in Virginia, non vi era infatti un grande beneficio nel possedere un uomo per tutta la vita piuttosto che per un periodo di anni, specialmente se uno schiavo costava circa il doppio di uno schiavo a contratto. Se la probabilità che un uomo morisse durante i suoi primi cinque anni in Virginia era del cinquanta per cento – come sembra evidente – e se i servitori inglesi potevano lavorare duramente quanto gli schiavi, allora i servitori inglesi con un contratto quinquennale rappresentavano l'acquisto più conveniente».

¹¹² *West India Company*.

¹¹³ L.M. HARRIS, *In the Shadow of Slavery: African Americans in New York City, 1626-1863*, Historical Studies of Urban America, University of Chicago Press 2023.

¹¹⁴ E. J. KYTLE, B. ROBERTS, *Denmark Vesey's Garden: Slavery and Memory in the Cradle of the Confederacy*, The New Press 2018, p. 12.

I *Lord Proprietors*¹¹⁵ - in linea con il New Jersey - reclutarono i proprietari bianchi di piantagioni dalle Indie Occidentali inglesi e per ogni nero ridotto in schiavo e portato nella regione, concessero loro un numero di acri: venti per gli uomini e dieci per le donne. Questo meccanismo si rilevò efficace soprattutto considerando che nella colonia le colture più redditizie erano riso e indaco, che richiedevano un'alta manodopera.

La stessa evoluzione non si ebbe nella Carolina del Nord, ivi la crescita economica fu assai più lenta per difficoltà associate alla conformazione del territorio, tanto da essere considerata «*jagged, dangerous, shoal-burdened and constantly changing*»¹¹⁶.

Savannah, la più vecchia città della Georgia, fu fondata nel 1733 allo scopo di prevenire che gli schiavi neri della Carolina del Sud scappassero nella Florida spagnola, che aveva offerto agli schiavi la libertà al fine di indebolire le colonie inglesi.

Tecnicamente la schiavitù era proibita fino al 1751, quando venne legalizzata e successivamente nel 1755 codificata come status permanente, ereditario e basato sulla razza.

A seguito di questo *excursus* storico possiamo dedurre che la principale differenza tra la schiavitù transatlantica e quella della Roma antica sia legata alla sua natura giuridica. Infatti, nonostante in entrambi gli ordinamenti fosse giuridicamente accettata, nel caso dell'America la condizione era ritenuta perpetua e basata sulla razza; mentre, nell'antica Roma oltre al fatto che erano frequenti le manomissioni, la diversa provenienza non giustificava la resa in schiavitù ma, come si è analizzato nel primo capitolo, la condizione di *servus* sottostava a dei requisiti e delle situazioni ben più specifiche.

1.3 La Guerra Civile (1861-1865)

Prima di entrare nel merito dei cambiamenti sociali che interessarono il periodo precedente alla Guerra Civile, il suo svolgimento e le sue conseguenze, è opportuno precisare che, ai fini di questa tesi, l'attenzione non sarà rivolta alle singole dinamiche militari o

¹¹⁵ C. H. LESSER, in South Carolina Encyclopedia [online] (consultato il 24/12/2025) disponibile su: <https://www.scencyclopedia.org/sce/entries/lords-proprietors-of-carolina/>. Voce: «Lords Proprietors», si tratta di otto inglesi a cui Re Carlo II concesse, tramite le carte della Caroline del 1663 e del 1665, la proprietà congiunta del territorio del Nuovo Mondo chiamato Carolina.

¹¹⁶ M. L. KAY AND L. LEE CARY, *Slavery in North Carolina 1748-1775*, The University of North Carolina Press 1995, p. 11. «frastagliato, pericoloso, ricco di bassifondi e in continuo mutamento».

politiche della guerra, bensì seguirà il filo delle trasformazioni principalmente giuridiche che coinvolsero il tema della schiavitù.

La Guerra Civile americana fu il risultato degli attriti verificatisi tra gli stati liberi del Nord (l'Unione) e gli undici Stati del sud separatisti che formarono nel 1860 i *Confederate States of America*¹¹⁷. Alla base del conflitto vi era il disaccordo sostanziale in materia di diritti dei singoli Stati e soprattutto sull'interpretazione della Costituzione del 1787¹¹⁸ in tema di schiavitù.

Un primo tentativo di mediazione fu il *Missouri Compromise* del 1820 ad opera del presidente della Camera Henry Clay (1777-1852), per cui il Distretto del Maine fu separato dal Massachusetts e entrò nell'Unione come stato libero, il Missouri fu ammesso come stato schiavista e la schiavitù fu esclusa per il resto del *Louisiana Purchase*¹¹⁹.

Si ottenne così un temporaneo equilibrio tra Stati schiavisti e Stati liberi, destinato a durare poco, in quanto i sudisti si resero presto conto della loro minoranza politica e si concentrarono sul difendere le proprie istituzioni sociali ed economiche, cercando il più possibile di preservare lo *status quo*.

*«Take it for granted that the present is a mere preamble – a title page to a great, tragic volume.»*¹²⁰

Le tensioni si protrassero, soprattutto a seguito del conflitto messico-americano¹²¹, quando il *Proviso Wilmot* (1846) propose di escludere la schiavitù da qualsiasi territorio

¹¹⁷ Consisteva di undici Stati: sette membri originali e quattro Stati che si separarono dagli Stati Uniti a seguito della caduta di Fort Sumter.

¹¹⁸ A. VESPAZIONI, P. HARRIS, «Costituzione degli Stati Uniti d'America», Enciclopedia Treccani online, 2018, [https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-degli-stati-uniti-d-america_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-degli-stati-uniti-d-america_(Diritto-on-line)/). È proprio a causa di questa Costituzione che si è dubitato della capacità di organizzare il popolo in modo da perseguire il bene comune di lungo periodo, in particolar modo quando i coloni bianchi sudisti si sono visti sottratti gli schiavi a seguito delle manovre degli Stati liberi.

¹¹⁹ Britannica Editors, *Louisiana Purchase*, (<https://www.britannica.com/event/Louisiana-Purchase>, 28 novembre 2025). Si trattò dell'accordo territoriale del 1803 tra Stati Uniti e Francia, in cui gli Stati Uniti acquisirono circa 827.000 miglia quadrate di terra a ovest del fiume Mississippi per 15 milioni di dollari. Questa vendita fu fondamentale per l'America per due motivi: da una parte impedì che il Nord venisse ulteriormente colonizzato fra Spagna e Francia; dall'altra questo raddoppiò le dimensioni degli Stati Uniti. Furono le parole usate dal segretario di Stato degli Stati Uniti John Quincy Adams, a sottolineare il fatto che lo stallo era solo un preambolo alla tragedia che si sarebbe verificata di lì a poco, la Guerra Civile.

¹²⁰ Furono le parole usate dal segretario di Stato degli Stati Uniti John Quincy Adams, a sottolineare il fatto che lo stallo era solo un preambolo alla tragedia che si sarebbe verificata di lì a poco, la Guerra Civile.

¹²¹ «Messico-statunitense, guerra», Enciclopedia Treccani online, 2010, [https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-messico-statunitense_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-messico-statunitense_(Dizionario-di-Storia)/). Conflitto scoppiato nel maggio del 1846 per una controversia sul confine del Texas, alla fine del quale nel 1848 il Messico accettò la rettifica del confine e vendette un terzo del proprio territorio agli Stati Uniti.

acquisito come risultato del conflitto, in linea con il pensiero antischiavista del *Free Soil* (suolo libero).

Il tema della schiavitù divenne questione centrale di ogni discussione relativa ai nuovi territori a seguito della suddetta guerra e della conclusione del Trattato di Guadalupe Hidalgo nel 1848, tanto che nel 1849 il senatore della Carolina del Sud John C. Calhoun (1782-1850) pubblicò *Southern Address*, in cui incitava gli stati sudisti a creare un'opposizione unita contro il *Wilmot Proviso*.

A seguito di ciò Henry Clay intervenne nuovamente nel 1850 con un ulteriore compromesso, l'*Omnibus Bill*: un disegno di legge che aveva l'obiettivo di decidere su tutte le problematiche che dividevano la nazione¹²². Previsione presto vanificata dal *Kansas-Nebraska Act* (1854) e dalla sentenza Dred Scott (1857), che negò la cittadinanza agli afroamericani e dichiarò incostituzionale il Compromesso del Missouri.

Questi eventi segnarono la rottura tra gli Stati liberi del Nord e gli Stati separatisti del Sud, che fu addirittura accelerata con l'elezione di Abraham Lincoln nel 1860. Elezione che suscitò il malcontento dei sudisti, i quali affermavano che il presidente e il partito repubblicano minacciavano i loro diritti costituzionali, le loro istituzioni e la loro esistenza economica.

Dunque, quella che sembrava una lontana ipotesi divenne realtà: la secessione sembrava l'unico modo per i sudisti di proteggersi. La Carolina del Sud fu la prima, ritirandosi dall'Unione il 20 dicembre 1860.

A seguito dell'attacco confederato a Fort Sumter, nel porto di Charleston, il 12 aprile 1861, il conflitto divenne aperto e Lincoln si vide costretto a chiamare alle armi gli stati rimasti nell'Unione per far rispettare le leggi e la pace.

¹²² L'*Omnibus Bill* prevedeva che: la California sarebbe stata ammessa come stato libero e una legge più severa sui fuggitivi schiavizzati sarebbe stata proposta per placare il sud. Il Nuovo Messico e lo Utah avrebbero ottenuto governi territoriali basati sulla sovranità popolare. Inoltre, fu proibito il commercio degli schiavi (non la schiavitù) nel Distretto di Columbia.

Gli stati secessionisti si riunirono a Montgomery e adottarono una Costituzione confederata¹²³ che tutelava esplicitamente la schiavitù riconoscendola come fondamento dell'ordine politico e sociale del nuovo Stato¹²⁴. Impostazione che fu ribadita nel *Cornestone Speech* del vicepresidente degli Stati della Confederazione, il quale negava l'idea della Costituzione americana dell'uguaglianza di razza, sostenendo invece che:

«Our new government is founded upon exactly the opposite idea; its foundations are laid, its cornerstone rests, upon the great truth that the negro is not equal to the white man; that slavery—subordination to the superior race—is his natural and normal condition.»

Alla base della Guerra Civile, come appena accennato, vi era una radicata tensione tra Nord e Sud, che si tradusse nella produzione di normative rilevanti in tema di schiavitù. Tuttavia, si trattava di provvedimenti che non miravano tanto alla liberazione dalla schiavitù degli afroamericani – che risultava dunque una conseguenza – quanto a contrastare l'opposizione attuata dagli Stati Confederati, decisi a difendere le proprie istituzioni e ideologie dall'Unione.

In particolare, i due provvedimenti federali il *First Confiscation Act* (1861) e il *Second Confiscation Act* (1862) prevedevano: l'uno autorizzazione all'Unione di confiscare i beni utilizzati per sostenere la ribellione confederata, compresi gli schiavi, liberando coloro che lavoravano per il nemico; l'altro, la dichiarazione di libertà perpetua degli schiavi dei confederati e del personale militare, anche se tale misura era applicabile solo nei territori occupati dall'Unione.

¹²³ Questo documento aveva come scopo principale quello di fornire la struttura di un governo centrale: prevedeva un presidente – Jefferson Davis del Mississippi – e un vicepresidente – Alexander H. Stephens della Georgia – eletti *pro capite* dagli Stati (ciascuno con un voto); una Corte Suprema composta dai giudici distrettuali; un Congresso unicamerale; la capitale a Montgomery fino a eventuale modifica da parte del congresso; e un governo destinato a durare solo un anno.

¹²⁴ Ricordiamo l'Articolo I, Sezione 9 di suddetta Costituzione che afferma «*No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves, shall be passed.*», per cui non è ammesso alcunché che possa negare o limitare il diritto di proprietà sugli schiavi neri. Ancora all'Articolo IV, Sezione 3: «*In all such territory, the institution of negro slavery as it now exists in the Confederate States, shall be recognized and protected by Congress, and by the territorial government; and the inhabitants of the several Confederate States and Territories, shall have the right to take to such territory any slaves, lawfully held by them in any of the States or Territories of the Confederate States.*», che prevede il riconoscimento e la protezione della schiavitù per gli Stati Confederati.

Nel 1862 l'*Emancipation Proclamation* del presidente Lincoln aprì la strada alla possibilità per gli afroamericani di arruolarsi¹²⁵ nell'*Union Army*.

Va sottolineato che il presidente Lincoln fino all'ultimo cercò di bilanciare gli interessi delle parti in gioco: da un lato l'integrazione della popolazione nera tramite l'arruolamento; dall'altro, il rischio della secessione dall'Unione degli Stati schiavisti del sud.

Verso la fine della guerra si registrarono, approssimativamente, 180'000 soldati neri¹²⁶ che però subivano costantemente pregiudizi razziali. Infatti, nonostante molti di loro prestassero servizio nell'infanteria e nell'artiglieria, l'atteggiamento suprematista bianco costrinse molti di loro a ruoli di supporto come cuochi, trasportatori e lavatori.

Nonostante quanto appena detto, i soldati afroamericani continuarono a combattere e si distinsero in battaglia, tanto che lo scrittore Frederick Douglass (1818-1895) ritenne giusto affermare che se tali soggetti fossero arrivati a combattere in guerra, non ci sarebbe stato motivo per sostenere che non avessero diritto ad essere cittadini americani.

*«Once let the black man get upon his person the brass letters U.S., let him get an eagle on his button, and a musket on his shoulder and bullets in his pockets, and there is no power on earth which can deny that he has earned the right of citizenship in the United States.»*¹²⁷

L'*Emancipation Proclamation* e il XIII Amendment liberarono tutti gli schiavi negli Stati Uniti. Tuttavia, questo pose le centinaia di migliaia di afroamericani situati nel Sud di fronte a nuove difficoltà ovvero di costruirsi una vita del tutto autonoma e indipendente nonostante le ostilità dei bianchi.

*«[...] We colored people did not know how to be free and the white people did not know how to have a free colored person about them.»*¹²⁸

Per questo motivo, ove possibile, il governo cercò di tamponare questa difficoltà istituendo il *Freedmen's Bureau*, un'agenzia temporanea il cui scopo era la distribuzione di cibo, vestiti e aiuti medici ai profughi del sud, soprattutto agli schiavi liberati.

¹²⁵ Possibilità proibita da una legge federale risalente al 1792.

¹²⁶ J. L. WEBER, *American Civil War*, Britannica Editors, (<https://www.britannica.com/event/American-Civil-War>, 20 novembre 2025).

¹²⁷ Frederick Douglass Speech, "Should the Negro Enlist in the Union Army?", National Hall, Philadelphia (July 6, 1863).

¹²⁸ H. HARTSFIELD HOLLOWAY, *In His Own Words: Houston Hartsfield's Slavery, Emancipation, and Ministry in Georgia*, Mercer University Press, 2015.

1.4 La Ricostruzione (1865-1877)

Nel periodo tra il 1865 e il 1877, gli Stati Uniti cercarono di porre rimedio alla disparità di trattamento risultato della schiavitù e di riunificare l'Unione a seguito della secessione degli Stati sudisti; in virtù di quanto esposto, questa fase prese il nome di *Reconstruction*.

A dire il vero il processo di Ricostruzione iniziò nel 1863 quando Abraham Lincoln con il *Ten Percent Plan* stabilì che una volta raggiunta la fedeltà all'Unione del 10% degli elettori gli Stati del Sud fossero riammessi. Tentativo che ebbe poco successo e che, anzi, fece emergere da parte dell'opposizione politiche rigide che affermavano come alla riammissione non dovesse necessariamente seguire il riconoscimento dei diritti agli ex-schiavi.

Nel 1865 fu assassinato Lincoln, a cui seguì Andrew Johnson, la cui presidenza (1865-1869) si poggiò sull'inaugurazione della *Presidential Reconstruction*.

Come Lincoln, Johnson aveva formulato piani di pace estremamente accomodanti verso gli Stati secessionisti lasciando loro grandi spazi di manovra, che sfruttarono per l'emanazione dei *Black Codes* (cfr. cap. II, paragrafo 3.3) al fine di limitare il più possibile la concessione di diritti civili e politici agli afroamericani liberati.

Queste produzioni normative generarono il malcontento degli ex schiavi e degli Stati del Nord che implicarono conseguentemente il rapido declino del sostegno verso le politiche di Johnson. A questo si aggiunse il Congresso, che respinse i rappresentanti del Sud e approvò una serie di normative quali quelle sul *Freedmen's Bureau*, alle quali Johnson pose il veto, comportando la definitiva rottura con il Congresso stesso.

Tale rottura portò il Congresso a superare il veto presidenziale approvando nel 1866 il *Civil Rights Act* che riconobbe la cittadinanza agli afroamericani. Di particolare importanza fu il XIV Emendamento che stabilì la cittadinanza per nascita e la protezione uguale per tutti. Il governo federale si sarebbe così preso l'incarico di garantire l'uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Nel 1866 Johnson si vide sconfitto e il Congresso assunse il controllo instaurando una nuova fase, la *Radical Reconstruction*. Proprio in questo contesto, nel 1867 con i *Reconstruction Act*, gli ex Stati secessionisti furono sottoposti ad amministrazione militare fino

a quando non provvedevano alla ratifica del XIV emendamento, concedendo il suffragio maschile senza distinzione di razza.

Entro il 1870 tutti gli ex Stati confederati furono riammessi all'Unione, rientro dovuto probabilmente all'emanazione in quello stesso anno e quello successivo di due *Force Acts*, che prevedevano pene severe per chiunque ostacolasse il diritto di voto, introducendo una supervisione federale sulle procedure elettorali.

In questo contesto gli afroamericani, costituenti la maggioranza degli elettori repubblicani rivendicarono i pieni diritti civili e politici, riuscendo anche ad entrare nelle istituzioni, con rappresentanti al Congresso. Di contro la forte reazione ostile dei bianchi contrari alla Ricostruzione sfociò in una reazione violenta, collegata a gruppi suprematisti come il Ku Klux Klan (KKK), che ricorsero al terrorismo per colpire gli afroamericani e i leader repubblicani.

Il Congresso, sotto la presidenza di Ulysses S. Grant, approvò così il XV Emendamento, che garantiva il diritto di voto senza distinzione razziale, e gli *Enforcement Acts*, che permisero la repressione del KKK divenuta effettiva con il *Ku Klux Klan Act* nel 1871.

Altra importante produzione normativa fu il *Civil Rights Act* del 1875 che vietò la segregazione nei luoghi pubblici.

Come si evince da quanto sopra descritto, nonostante la liberazione dalla schiavitù a seguito della Guerra Civile e del XIII Emendamento, gli afroamericani durante la Ricostruzione si trovano in una condizione peculiare, anche se formalmente liberi, rimanevano vincolati ai proprietari terrieri sudisti.

2 Vita quotidiana degli schiavi in America

«*Slavery is theft—theft of a life, theft of work, theft of any property or produce, theft even of the children a slave might have borne.*»¹²⁹

¹²⁹ K. BALES, *Understanding Global Slavery: A Reader*, University of California Press 2005. «La schiavitù è un furto – furto di una vita, furto di un lavoro, furto di qualsiasi proprietà o prodotto, furto addirittura dei figli che potrebbero essere nati da uno schiavo».

La caratteristica della classe padronale era il disprezzo per la vita umana degli schiavi e la sua motivazione di fondo: la ricerca dell'estrazione massima di pluslavoro della giornata lavorativa¹³⁰.

2.1 *The Middle Passage*

*«Countless Africans perished before they even began the Middle Passage.»*¹³¹

Quando si affronta il tema della vita quotidiana degli schiavi e il trattamento degli stessi, è opportuno sottolineare che l'orrore che vivevano gli africani rapiti partiva ben prima dell'arrivo nel Nuovo Mondo, prima ancora del *Middle Passage*.

Le condizioni della tratta furono tali che su oltre 12.5 milioni di africani rapiti solo 10.7 milioni sopravvissero al viaggio.¹³²

Questi numeri sono tali da far comprendere l'entità del danno ma non possono spiegare le condizioni a cui erano sottoposti.

Sulle coste gli africani rapiti venivano condotti con forza nelle *barracoons*¹³³, recinti e sotterranei nei pressi di castelli adibiti a prigioni.

Una volta arrivati i negrieri con le imbarcazioni, che li avrebbero trasportati oltre l'Atlantico, gli africani erano da loro condotti a bordo e restavano ancorati lungo la costa, anche per mesi, in attesa che fossero le navi fossero riempite a dovere.

Ai prigionieri veniva assegnato un numero e divisi per genere. Le condizioni nella stiva erano estreme, gli schiavi erano incatenati, costretti a stare distesi nudi, in mezzo ad urina, feci, sangue e con scarsa circolazione dell'aria.

*«[T]here was nothing to be heard but the rattling of chains, smacking of whips, and the groans and cries of our fellow-men. Some would not stir from the ground, when they were lashed and beat in the most horrible manner.»*¹³⁴

¹³⁰ G.P. RAWICK, Lo schiavo americano dal tramonto all'alba, DeriveApprodi 2022, p. 20.

¹³¹ D. BRION DAVIS, *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford University Press, 2008, p. 100.

¹³² D. ELTIS, D. RICHARDSON, *Atlas of the Transatlantic Slave Trade*, in The Lewis Walpole Series in Eighteenth-Century Culture and History, Yale University Press, 2010, p.19.

¹³³ Si trattava di una sorta di caserma fortificata in cui venivano temporaneamente rinchiusi gli schiavi.

¹³⁴ *Narrative of the Enslavement of Ottobah Cugoano*, Frammento dell'autobiografia di Ottobah Cugoano. «Non c'era altro da sentire se non lo sferragliare delle catene, lo schiocco delle fruste, i gemiti e i pianti dei

Le condizioni erano tali per cui molti morivano soffocati per la mancanza d'aria, altri morivano per le malattie e i parassiti che trovavano in quelle stive un *habitat* ideale per il loro sviluppo. In alcune imbarcazioni la mortalità raggiungeva il 33%.¹³⁵

Le donne e le bambine subivano una sorte simile, se non peggiore. Erano costantemente terrorizzate dal fatto che potessero essere violentate o aggredite dai marinai, tra i quali la pratica era incentivata e addirittura, per chi si opponeva allo stupro, la sorte era ben peggiore.

Fin dal principio era chiaro agli schiavi la condizione di subordinazione e il pieno controllo che i bianchi avevano su di loro. Anche se non erano i loro proprietari, i marinai si prestavano a punire i prigionieri con fruste a più code di filo metallico chiamate “wire cate” o “cat o’ nine tails”, o gli applicavano viti “stringi pollici”.

Questo trattamento durava settimane, talvolta mesi; infatti, più durava il viaggio – alcuni arrivavano a due o tre mesi – più alto era il tasso di mortalità.

2.2 Condizioni di vita degli schiavi

Il trattamento riservato agli schiavi – una volta arrivati nel Nuovo Mondo – dipendeva, in particolar modo, dalla realtà della società americana in cui si trovavano. Infatti, al pari della società della Roma antica in cui si distingueva tra *familia rustica* e *familia urbana*, allo stesso modo funzionava quella americana: nel Nord gli schiavi erano impiegati principalmente come domestici e, con lo sviluppo del commercio navale, anche come scaricatori di porto; mentre, nel Sud il lavoro era principalmente quello delle monoculture agricole.

Dunque, meno fortunati erano coloro che finivano nei paesi del Sud, in quanto il lavoro era più faticoso nelle coltivazioni e le condizioni di vita nelle abitazioni erano ridotte al minimo indispensabile per la sopravvivenza. In queste colonie il controllo del padrone sull'attività lavorativa e sulla vita dello schiavo era costante, tanto da impedirgli di conservare i propri elementi culturali.

nostri simili. Alcuni non si muovevano da terra, anche quando erano frustrati e picchiati nel modo più orribile».

¹³⁵ D. BRION DAVIS, *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford University Press, 2008, pp. 92-93.

Agli schiavi veniva fornita un'area della piantagione destinata agli alloggi. In alcuni casi erano i proprietari a fornire le abitazioni, in altri gli veniva permesso di costruirle in modo autonomo.

Tuttavia, anche con queste concessioni, le condizioni di vita restavano precarie in quanto le residenze erano sovraffollate, oltre al fatto che al di fuori del letto – fatto di vecchi tappeti – non avessero altri mobili.

Persino i vestiti forniti dal padrone erano ridotti allo stretto necessario consistente in un paio di scarpe e tre pezzi di intimo all'anno, di materiali di scarsa qualità.

2.3 *The ideal slave*

In *the Peculiar Institution*, Kenneth M. Stampp studiando le dinamiche di controllo degli *slavemaster* individua il comportamento necessario perché si producesse lo “schiavo ideale”. Tale comportamento doveva dunque presentare una serie di caratteristiche: l'imposizione di una severa disciplina e una sottomissione incondizionata, la creazione di un senso di inferiorità personale, l'instaurazione della paura, l'induzione all'identificazione degli interessi degli schiavi con quelli connessi alla produzione del padrone, infine, la prevenzione all'accesso all'educazione e al riposo, il tutto per assicurarsi che rimanessero ineducati, dipendenti e fedeli.

2.4 Trattamento degli schiavi

Gli schiavi subivano delle pesanti punizioni dai loro padroni, venivano frustati, incatenati, impiccati, malmenati, bruciati, mutilati, marchiati e imprigionati. Spesso a causa di disobbedienza o di infrazioni, ma non mancavano le volte in cui questi atti venivano prestati per riassetare il dominio del *master* o dell'*overseer*¹³⁶.

In particolare, come ricorda Frederick Douglass nella sua autobiografia¹³⁷, venivano usati i più vari strumenti. In primo luogo, oltre la *cat 'o nine*, la *cowskin* ossia una frusta realizzata con pelle di bue essiccata, che risultava più dura rispetto alla frusta di pelle conciata.

¹³⁶ Figura cruciale, tipicamente un uomo bianco, che si occupava di organizzare le piantagioni, dirigere il lavoro degli schiavi, imporre la disciplina presso essi.

¹³⁷ F. DOUGLAS, *Narrazione della vita di Frederick Douglass, uno schiavo americano, scritta da lui stesso*, Marsilio, 17 settembre 2015.

Poteva poi essere imposto un collare estremamente pesante e dotato di sporgenti punte che impedivano il riposo, ma addirittura il lavoro.

La stessa marchiatura con cui gli schiavi venivano identificati cambiò la sua ragione nel XIX secolo quando si iniziò ad utilizzarla come forma di punizione.

Qualsiasi castigo era consentito avverso gli schiavi fuggitivi, infatti non furono rari i casi di amputazione delle orecchie, i colpi di fucile o i morsi dei cani dei loro proprietari.

3 Status degli schiavi transatlantici

È opportuno notare come, per mezzo della produzione normativa comprensiva di *Slave Codes* e *Black Codes*, agli schiavi venissero sottratti diritti fondamentali, *in primis* la libertà, e come la violazione di tali previsioni comportasse punizioni decisamente più severe e crudeli rispetto a quelle riservate ai bianchi.

3.1 Slave Codes

Gli *Slave Codes* erano l'insieme di norme nell'America coloniale che istituzionalizzarono la schiavitù, regolando *status* e trattamento degli schiavi africani e dei loro discendenti.

Generalmente prevedevano che gli schiavi – al pari del *servus* romano – fossero considerati beni di proprietà. Non potevano possedere alcunché, sposarsi o tantomeno avere famiglia. Il dominio del padrone era assoluto e a sua discrezione venivano conferiti beni, vestiti e soprattutto punizioni.

Le ribellioni degli schiavi non erano sconosciute e la possibilità di insurrezioni era una costante fonte di ansia nelle colonie americane, per questo motivo i coloni elaborarono strumenti normativi tali da garantire il controllo sociale della comunità schiavizzata, noti come *Slave Codes*.

Il primo codice schiavista, emanato da re Luigi XIV, risale al 1685 ed è conosciuto con il nome di *Code Noir*, applicabile solo nelle colonie caraibiche francesi.

In particolare, stabiliva l'obbligo di conversione al cattolicesimo per gli schiavi neri, la trasmissione dello *status* di schiavo dalla madre e la totale assenza di diritti, ad eccezione di quello spettante al padrone nei confronti dei malati e degli anziani.

Questo fu il modello a cui si ispirarono i successivi codici, come lo *Slave Code* della Louisiana francese del 1724 che proibiva il matrimonio e qualsiasi forma di relazione tra bianchi e neri.

Nonostante il contenuto dei vari codici cambiasse tra colonia e colonia – e successivamente tra Stato e Stato – avevano disposizioni in comune. La discriminazione razziale era rigidamente tracciata secondo la discendenza africana, indipendentemente dal fatto che la persona fosse schiava o libera.

Altro elemento comune era lo *status* della prole che, come nella Roma antica, seguiva quello della madre.

Gli schiavi disponevano di limitati diritti legali: in tribunale la loro testimonianza non era ammissibile in controversie che coinvolgevano bianchi; non potevano stipulare contratti, né possedere proprietà; anche in caso di aggressione, non era consentito loro colpire una persona bianca.

Per garantire il controllo sociale sulla comunità schiavizzata erano imposte numerose restrizioni, in particolare agli schiavi era vietato: allontanarsi dalle proprietà del loro padrone senza permesso; riunirsi in gruppo, a meno che non fosse presente una persona bianca; possedere armi da fuoco; istruirsi alla lettura o alla scrittura; infine, non era loro permesso sposarsi.

L'obbedienza agli *Slave Codes* veniva imposta in vari modi. Punizioni come frustate, marchiature e imprigionamento erano comunemente usate. In alcuni casi era prevista l'uccisione, come per coloro che commettevano violenza contro bianchi, venivano uccise, sebbene il valore degli schiavi come forza lavoro scoraggiasse tale pratica.

3.2 *Black Codes*

La popolazione bianca del Sud, sebbene avesse accettato *obtorto collo* la liberazione degli schiavi come esito della sconfitta della Confederazione, non era assolutamente disposta a concedere ai neri la parità dei diritti e cercò di confinare gli afroamericani in una posizione subordinata nella società.

Nel periodo poco precedente la Guerra Civile stipularono una serie di convenzioni che consentivano di regolare tutti gli aspetti della vita della comunità nera. Tali *conventions* contenevano disposizioni discrete che non riscontrarono opposizione dagli Stati del Nord,

in quanto contenevano situazioni non ritenute discriminatorie, quali il tribunale speciale ad esclusiva dei neri, l'ammissione in tribunale della testimonianza di un nero ecc.¹³⁸ Nel 1865 le *conventions* vennero aggiornate e racchiuse in codici, i c.d. *Black Codes* che avevano come base giuridica alcune leggi del Nord, alcune regole del *Freedmen's Bureau* e dell'*U.S. Army and Treasury*.

«I codici riguardavano tutti i diritti civili, dal matrimonio al diritto di possedere e vendere proprietà anche se si cercò di indirizzare i neri esclusivamente al lavoro agricolo affinché non divenissero dei veri e propri proprietari.»¹³⁹

Da questa produzione emerse l'intenzione di giustificare, legalmente, la manodopera di colore ancora di vitale importanza nell'economia americana. Al fine di ottenere questo risultato l'unica possibilità era quella di impedire agli ex schiavi l'integrazione nella società e nel mondo del lavoro, in modo che l'unica possibilità per loro fosse tornare a lavorare nei campi.

I *Black Codes* condividevano bene o male la stessa struttura, ossia la suddivisione in *acts*, ognuno intitolato e diretto a regolare un preciso campo della vita degli afroamericani, anche se con previsioni lievemente diverse tra Stato e Stato.

In Mississippi le corti erano autorizzate a sottoporre a lavoro il minore, qualora un bambino nero non fosse mantenuto dai genitori, secondo l'atto "act to regulate the relation of Master and Apprentice, as relates to Freedmen, Free Negroes, and Mulattos". Tale atto, inoltre, prevedeva l'arresto o la relativa punizione per coloro che tentavano la fuga e per chi li aiutasse o concorresse con essi.

Per quanto fosse brutale e nessuno avesse cercato di abolire questa previsione, c'erano anche specifiche norme che garantivano un trattamento umano a tali minori, tale per cui veniva fornito cibo, vestiti e assistenza medica e – se inferiore ai quindici anni – un minimo di istruzione.

Per scindere il contratto di lavoro era necessario un giusto motivo, se questo non fosse pervenuto, l'apprendista sarebbe stato ricondotto al suo datore di lavoro.

¹³⁸ T. B. WILSON, *The Black Codes of the south*, University of Alabama Press, Alabama 1965, p. 61.

¹³⁹ G. PECCHI, *Redemption. Slave Code, Black Code e Jim Crow Law: il diritto dei neri d'America*, Arcane Editrice Srl, 2009, p. 47.

Per far sì che gli afroamericani tornassero al lavoro nelle piantagioni era previsto uno specifico atto contro il vagabondaggio intitolato *act to amend the Vagrant Laws of the State*, che disponeva un tempo limite entro cui i neri dovessero trovare lavoro, altrimenti venivano dichiarati vagabondi, con la conseguenza di una sanzione pecuniaria e la possibile incarcerazione.

Altro modo che il Mississippi trovò per ritornare alla schiavitù era la previsione della messa all'asta per quei neri che non pagavano la multa di cinquanta dollari per essere stati oziosi.

La Carolina del Sud aveva un codice più completo e più discriminatorio di quello del Mississippi. Nonostante questo, nel testo era contenuta la promessa che gli ex schiavi avrebbero potuto tenere le proprie terre con l'obbligo di coltivarle.

Il quarto *act* del codice, quello finale, capitolato “an act to establish and regulate the domestic relations of person of color, and to amend the law in relation to Paupers and vagrancy” presentava una doppia struttura: una disciplina assai discriminatoria da un lato, dall'altro il più largo numero di previsioni per la tutela dei neri.

In particolare, erano consentiti i matrimoni *de facto* tra bianchi e neri, proteggendo donne e bambini nel caso di abbandono. Per i neri vagabondi e poveri era previsto, da parte del datore di lavoro, un trattamento umano.

Il problema delle previsioni relative al lavoro degli afroamericani, componente discriminatoria del codice, era che tale lavoro potesse essere solo quello relativo all'attività agricola. Infatti, per poter diventare artigiano erano previste licenze annuali estremamente care e bisognava convincere il giudice della propria idoneità.

Le previsioni normative della Carolina del Sud non consentivano agli uomini neri di dedicarsi allo studio, all'apertura di botteghe o altri mestieri oltre a quelli di domestico e commerciante di animali, per cui comunque era necessaria l'emanazione della licenza ad opera del giudice.

I *Black Codes* erano quindi un modo per continuare la subordinazione delle persone nere. Dunque, si può concordare con Henry Louis Gates Jr. quando afferma che «The North

won the Civil War, but the South won the narrative war»¹⁴⁰, in quanto con la loro produzione normativa gli Stati sudisti avevano continuato l'ideologia della supremazia bianca.

Suddetti codici furono ufficialmente aboliti dal Congresso degli Stati Uniti attraverso: il *Civil Rights Act* del 1866 e il XIV Emendamento. Tuttavia, furono presto sostituiti da un nuovo sistema di leggi razziste: le leggi Jim Crow, che instaurarono la segregazione razziale fino agli anni '60 del Novecento.

Ai fini della presente tesi è opportuno soffermarsi su alcune considerazioni in merito alla produzione normativa relativa alla schiavitù, tanto nella Roma antica, quanto nell'America schiavista.

In particolare, la produzione americana – *Slave Codes* e *Black Codes* – nacque con l'obiettivo di controllare gli aspetti della vita degli afroamericani emancipati, limitandone la libertà. Dunque, si trattava una normativa che andava a toccare la sfera giudica di soggetti formalmente liberi.

Di contro, nell'ordinamento romano la *servitutis* era una condizione giuridica riconosciuta e legittimata dal diritto. Le previsioni normative non erano volte a eludere una libertà formalmente concessa, bensì a disciplinare una condizione giudica che atteneva all'*homo* e che riguardava il suo stato di non libertà, secondo cui lo schiavo era qualificato come *res* e non come *persona*, dunque oggetto di diritto.

4 La responsabilità dello schiavo

Non mancano all'interno delle normative coloniali previsioni in materia di punibilità degli schiavi. Al contrario, taluni sistemi giuridici mostrano una struttura tale da cogliere delle affinità con l'ordinamento della Roma antica.

Da un lato, sul piano penalistico, lo schiavo era considerato responsabile personalmente, fatta eccezione per i casi in cui il *master* era complice delle condotte illecite. Dall'altro, sul piano civilistico, si riscontra un meccanismo di imputazione che ricalca quello della responsabilità adiettizia di stampo romanistico. Infatti, in base a questo modello, il padrone era chiamato a rispondere di quanto posto in essere dallo schiavo, assumendosi le conseguenze giuridiche.

¹⁴⁰ H. L. GATES JR., *Stony the Road: Reconstruction, White Supremacy, and the Rise of Jim Crow*, Penguin Books, 2020.

Quanto appena osservato trova riscontro all'interno degli *Slave Codes*, ai quali si farà di seguito un breve accenno, in particolare per quanto concerne la disciplina della responsabilità.

Analogo riscontro non è rinvenibile nei *Black Codes*. La caratteristica principale di questi non risiede nella regolamentazione della responsabilità, bensì nella limitazione dell'integrazione dei neri all'interno della società. Inoltre, si tratta di una normativa applicabile esclusivamente agli schiavi emancipati – a seguito del 1865 – e che dunque risponde a una logica differente rispetto a quella degli ordinamenti schiavisti.

4.1 *Le Code Noir* del 1685

Articolo 37

«I padroni saranno tenuti, in caso di furto o altro danno causato dagli schiavi, oltre a punire corporalmente gli schiavi, a ripagare il torto in loro vece, a meno che non preferiscano cedere lo schiavo a colui al quale è stato fatto il torto».

Questo articolo, al pari della *noxae deditio*, prevede che nel caso in cui lo schiavo abbia recato danno, vi sia la possibilità da parte del *master* – ove si rifiuti di pagare il debito – di offrire il proprio schiavo al creditore.

Questa azione, al pari di quella romana, si basa sul fatto che lo schiavo non era un soggetto di diritto, bensì un oggetto di diritto, tale per cui non era possibile stare in giudizio. Infatti, l'articolo 31 dello stesso codice prevede che: «Allo stesso modo gli schiavi non potranno essere parte né essere nel giudizio in materia civile, tanto nell'accusa che nella difesa».

4.2 Il *Black Code* della Louisiana del 1724

Articolo XXIII: Ordina che i padroni siano responsabili per quello che i loro schiavi hanno fatto a seguito di un loro comando.

Dunque, similmente all'*actio quod iussu* in cui la responsabilità si basava sull'ordine del *dominus*, allo stesso modo questo articolo prevede la responsabilità in capo al *master* di quanto posto in essere dallo schiavo sotto il suo comando.

Anche in questo caso, il presupposto per cui operi questa responsabilità risiede nel fatto che gli schiavi fossero oggetti di diritto, come riportato dall'articolo XXV in cui gli si impedisce di proporre cause civili o penali.

4.3 *Black Code* dello Stato di Washington del 1808

Articolo 23

«Che se uno schiavo è condannato per aver violato una di queste disposizioni, il proprietario o i proprietari di tale schiavo saranno responsabili per lo stesso ed eventualmente sottoposti a giudizio sulla violazione dello schiavo, ma sarà opzionale per il proprietario o i proprietari di tale schiavo o schiavi pagare per intero la multa meno cinquanta centesima qualora comunichino di aver frustato lo schiavo reo secondo il giudizio del magistrato».

Ulteriore caso a conferma della qualità di oggetto di diritto dello *slave*, per cui titolare della responsabilità è il *master*.

5 Considerazioni conclusive

A seguito dell'analisi contenuta nel presente capitolo è stato possibile ricostruire l'evoluzione della schiavitù americana attraverso una prospettiva non soltanto storica e sociale, ma soprattutto giuridica, evidenziando come la normativa abbia progressivamente costruito e consolidato una condizione di subordinazione fondata sulla negazione della libertà personale e sul riconoscimento dello schiavo quale oggetto di proprietà, alla pari del *servus* dell'antica Roma.

Dall'origine della tratta negriera fino alla fine della Guerra Civile e al successivo periodo della Ricostruzione, la schiavitù americana ha assunto caratteristiche che l'hanno contraddistinta dagli altri modelli storici di servitù. In particolare, la sua natura ereditaria e fondata sul criterio razziale ha permesso che una condizione inizialmente legata a esigenze economiche e produttive, di sfruttamento della manodopera, diventasse un preciso sistema giuridico-sociale. Gli *Slave Codes* e, successivamente, i *Black Codes* dimostrano come il diritto abbia disciplinato non solo lo *status* dello schiavo, ma sia stato utilizzato come strumento di conservazione di un ordine sociale basato sulla disuguaglianza.

Lo studio della condizione di vita degli schiavi ha evidenziato come la loro qualificazione giuridica quale bene di proprietà abbia avuto conseguenze concrete sulla loro esistenza, determinando la privazione dei diritti fondamentali, la limitazione della capacità giuridica e la sottoposizione al potere assoluto del *master*. Tale ricostruzione presenta significative

similitudini con la posizione del *servus* nell'ordinamento romano, nel quale lo schiavo era anch'egli qualificato come *res*, sebbene collocato all'interno di un contesto diverso dal punto di vista storico e giuridico.

Ai fini della presente ricerca assume particolare importanza il tema della responsabilità dello schiavo. Alcuni ordinamenti coloniali americani – forse sulla scia del diritto romano – elaborarono modelli nei quali la condotta dello schiavo produceva conseguenze giuridiche imputabili al *master*. Ne sono un esempio le disposizioni contenute nel *Code Noir* e nei diversi *Black Codes* che mostrano infatti situazioni ove lo schiavo, pur essendo materialmente autore della condotta illecita, non disponeva di capacità giuridica tale per cui potesse essere ritenuto responsabile, la quale cosa ricadeva, invece, sul proprietario. Si tratta di schemi che portano alla mente le azioni adiettizie romane.

È tuttavia necessario operare una distinzione tra i due modelli di schiavitù, in quanto nel diritto romano la schiavitù costituiva uno *status* giuridico riconosciuto dall'ordinamento e da esso disciplinato; diversamente nel sistema americano essa si sviluppò come un regime di subordinazione razziale perpetua, sostenuto da una legislazione volta a impedire l'emancipazione sociale ed economica degli afroamericani anche dopo la formale abolizione della schiavitù, come dimostrato dalle leggi di Jim Crow.

Alla luce di tali considerazioni, il confronto tra *servus* romano e *slave* americano permette di individuare due modelli distinti di schiavitù che condividono l'esclusione dal conferimento di una capacità giuridica. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che l'istituto della schiavitù sia il più idoneo a offrire un contributo alle problematiche emerse con l'Intelligenza Artificiale. Resta pertanto da capire quale dei due paradigmi sia il più completo e efficace da un punto di vista giuridico.

CAPITOLO III

Responsabilità e intelligenza artificiale: una comparazione storico-giuridica

Nel presente capitolo l'attenzione si concentrerà sull'Intelligenza Artificiale (IA), dapprima verrà delineata una definizione, cui seguirà una ricostruzione storica della sua evoluzione nel tempo e nelle classificazioni, al fine di comprendere fin dove si sia spinta l'innovazione tecnologica e come, parallelamente, si sia sviluppata la relativa normativa. Questa analisi iniziale consentirà di instaurare un confronto tra modelli giuridici ponendo in relazione fra loro figure, all'apparenza lontane, ossia l'IA e lo schiavo da un lato, il programmatore/utilizzatore di sistemi di IA e il padrone dall'altro.

1 L'Intelligenza Artificiale

L'Intelligenza Artificiale è spesso associata alla parola «robot», termine diffuso dal drammaturgo ceco Karel Čapek nel 1920 per la sua opera teatrale R.U.R. (Rossum's Universal Robots). La derivazione di tale parola è riscontrabile in quella slava di «robota», che indica il lavoro pesante e richiama il concetto di schiavitù. Alla luce di quanto appena detto appare opportuno proporre un paragone tra l'IA e la condizione servile.

Lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale ha portato ad un'evoluzione sul piano socio-economico e tecnico-produttivo che ha posto una serie di problematiche relative alla responsabilità civile. In particolare «interrogativi sul se, come e quando a forme di IA dovrà corrispondere un qualche *status* di persona»¹⁴¹.

Prima di entrare nel merito dell'analisi di queste problematiche e della soluzione che potrebbe fornire il diritto romano, è indispensabile analizzare lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, i suoi meccanismi e il suo funzionamento, in modo da poter fornire un quadro generale utile a colmare le lacune presenti nella società contemporanea sotto il profilo della disciplina giuridica e normativa.

¹⁴¹ G. Paciullo, Prefazione, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale e Responsabilità*, Giuffrè Editore, 2017.

1.1 Evoluzione storica

Il termine Intelligenza Artificiale è stato coniato nel 1955 dall'informatico statunitense John McCarthy¹⁴², anche se è stato formalmente proposto e adottato per la prima volta nel 1956 in occasione della conferenza di Dartmouth¹⁴³ nella quale si discusse della possibilità di creare macchine capaci di simulare il pensiero umano. Secondo McCarthy, l'IA:

*«It's the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.»*¹⁴⁴

A questa visione si affianca quella di Marvin Minsky, altra colonna portante del settore, che ricollegava l'IA alla capacità di far fare alle macchine quello che avrebbe fatto l'uomo:

*«[...] artificial intelligence, the science of making machines do things that would require intelligence if done by men.»*¹⁴⁵

Per quanto concerne l'invenzione dell'Intelligenza Artificiale questa non è possibile attribuirla ad un unico inventore, in quanto il suo sviluppo è stato il frutto dell'intelletto comune di più ricercatori e scienziati. In particolare, Alan Turing negli anni '40 gettò le basi teoriche per l'IA tramite la creazione della "macchina universale", modello matematico in grado di seguire qualsivoglia calcolo computabile.

¹⁴² Sviluppatore del linguaggio di programmazione LISP.

¹⁴³ Si tratta del *Dartmouth Summer Research Project of Artificial Intelligence*, ossia il seminario accademico da cui si fa discendere la branca degli studi informatici sull'IA. (<https://www.pccube.com/storia-dell'intelligenza-artificiale/#:~:text=Quando%20è%20nata%20l%27intelligenza,concreti%20ci%20volle%20del%20tempo>).

¹⁴⁴ J. McCARTHY, *What is Artificial Intelligence?*, Stanford University, 2007. «La scienza e l'ingegneria della creazione di macchine intelligenti, in particolare di programmi informatici intelligenti. È correlata al compito simile di utilizzare i computer per comprendere l'intelligenza umana, ma l'IA non deve limitarsi a metodi che siano biologicamente osservabili».

¹⁴⁵ M. L. Minsky, *Semantic Information Processing*, The MIT Press (1968). «L'intelligenza Artificiale, la scienza di far fare alle macchine cose che richiederebbero intelligenza se fatte dagli uomini».

Oltre a questo Turing introdusse nel 1950 in un saggio pubblicato sulla rivista *Mind*, il Test di Turing¹⁴⁶, atto a fornire una risposta al quesito più rilevante dell'epoca ossia se fosse possibile per una macchina pensare. Il test si basava su un passatempo sociale chiamato *Imitation Game* nel quale Turing introdusse una macchina, come giocatore, all'interno del delicato equilibrio di simulazione sostituendola all'uomo. Se fosse stata in grado, tramite la sua abilità dialettica, a trarre in inganno l'arbitro del gioco al pari di un essere umano, allora altro non si sarebbe potuto fare se non definire suddetta macchina "intelligente".

Il primo ostacolo epistemologico in materia di Intelligenza Artificiale lo si riscontra nella sua stessa definizione. Per decenni il dibattito scientifico ha oscillato intorno al seguente interrogativo: se un termine quale quello di "intelligenza" dovesse essere parametrato sul sentire umano o, piuttosto, su un modello ideale di razionalità. Tale contrapposizione si intreccia con la scelta analitica tra una dimensione interna del pensiero, sotto forma di processi cognitivi, o una dimensione esterna del comportamento, sotto forma di risultati empirici.

Questa dicotomia è riscontrabile in *Artificial Intelligence: A Modern Approach*¹⁴⁷ in cui vi è una cristallizzazione dei sistemi di IA in quattro macrocategorie.

In primis vengono individuati i sistemi c.d. *Thinking Humanly*, caratterizzati da un approccio il cui scopo è quello di modellare le facoltà cognitive della mente umana attraverso modelli computazionali. Per dichiarare che una macchina emuli il pensiero dell'uomo è necessario comprendere i meccanismi biologici della sua mente, le c.d. reti neurali (cfr. cap. III, paragrafo 1.1). Bellman, infatti, descriveva questo approccio come:

«[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning.»¹⁴⁸

¹⁴⁶ Istituto della Enciclopedia italiana, s.v. «Turing, test di», in Vocabolario Treccani - Enciclopedia della matematica (2013) ([https://www.treccani.it/enciclopedia/test-di-turing_\(Enciclopedia-della-Matematica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/test-di-turing_(Enciclopedia-della-Matematica)/)).

¹⁴⁷ S. RUSSELL, P. NORVIG, *Artificial Intelligence, A Modern Approach* (Fourth edition), Pearson, 2021, pp. 1-26.

¹⁴⁸ R. BELLMAN, *Artificial Intelligence: Can Computers Think?*, Course Technology, 1978 p. 3. «[L'automatizzazione di] attività che associamo al pensiero umano, attività quali prendere decisioni, risolvere problemi, imparare».

In *secundis* i sistemi c.d. *Acting Humanly*, di cui Alan Turing fu il precursore, secondo cui non era rilevante la modalità di elaborazione dell'informazione quanto più il risultato, ossia che l'*output* fosse indistinguibile da quello umano.

«*The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.*»¹⁴⁹

Le ultime due categorie sono quelle che si caratterizzano per la visione di un modello di razionalità. Da una parte i sistemi del c.d. *Thinking Rationally* che si basano sulle leggi del pensiero identificate con la logica formale, ossia un sistema di sillogismi di derivazione aristotelica finalizzato alla corretta inferenza per arrivare a conclusioni inattaccabili.

«*The study of mental faculties through the use of computational models.*»¹⁵⁰

Dall'altra l'approccio dell'*Acting Rationally* che introduce l'"Agente Intelligente", un'entità in grado di percepire l'ambiente e operare per massimizzare il raggiungimento dei suoi obiettivi date le informazioni disponibili.

«*Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.*»¹⁵¹

Per capire come l'Intelligenza Artificiale possa effettivamente realizzare il suo scopo è fondamentale ripercorrere l'evoluzione dei meccanismi che la costituiscono, solo in questo modo è possibile capire come si sia passati da semplici calcoli a macchine in grado di apprendere e ragionare.

¹⁴⁹ E. RICH, K. KNIGHT, *Artificial Intelligence*, McGraw Hill Higher Education, 1991, p. 3. «Lo studio di come far fare ai computer cose che, attualmente le persone fanno meglio».

¹⁵⁰ E. CHARNIAK, D. McDERMOTT, *Introduction to Artificial Intelligence*, Addison-Wesley, 1985, p. 6. «Lo studio delle facoltà mentali attraverso l'uso di modelli computazionali».

¹⁵¹ D. POOLE, et al., *Computational Intelligence: A Logical Approach*, Oxford University Press, 1998, p. 1. «L'intelligenza computazionale è lo studio della progettazione di agenti intelligenti».

1.1.1 Dal 1950 al 1970: reti neurali

Le reti neurali artificiali (ANN)¹⁵² nascono con lo scopo di tradurre il funzionamento del cervello umano in modelli matematici. Si tratta di sistemi di calcolo con nodi interconnessi costruiti a partire da semplici unità elementari di calcolo, chiamati neuroni digitali¹⁵³. Questa definizione prende le fila da quella di rete neurale nell'ambito medico¹⁵⁴, considerato l'obiettivo dell'Intelligenza Artificiale di emulare l'uomo. Infatti, se si pensa ai neuroni, questi comunicano tra di loro tramite connessioni dette sinapsi, parimenti le reti artificiali hanno delle unità di elaborazione, c.d. neuroni digitali, che comunicano attraverso connessioni pensate, le sinapsi digitali. Dunque, come per il processo cognitivo dell'uomo, l'IA impara modificando la forza di queste connessioni, ossia i pesi, che vengono calibrati in modo empirico finché tramite questa procedura di apprendimento non si ottiene la corretta corrispondenza tra *input* (influenzati dall'ambiente esterno) e *output* desiderati.

La prima rete neurale fu concepita da Warren McCulloch e Walter Pitts, che nel 1943 pubblicarono un importante articolo sul funzionamento dei neuroni e diedero successivamente corpo alle loro idee creando una semplice rete neurale per mezzo di circuiti elettrici.

Non tutte le reti sono uguali in quanto ogni struttura è ottimizzata per uno specifico compito. Ad esempio, le CNN (*Convolutional Neural Network*) comprendono cinque tipologie di strati (*input*, *convolution*, *pooling*, *fully connected* e *output*) ognuno con il proprio scopo, come riassumere, connettere o attivare. Questa tipologia di reti è diffusa nella classificazione delle immagini (es. *Face ID*) e il rilevamento degli oggetti.

Oppure ancora le RNN (*Recurrent Neural Network*) che utilizzano un *loop* di *feedback* per processare dei dati sequenziali per cui risulta necessario seguire un certo ordine e i singoli *input* non solo tra loro indipendenti. Solitamente le RNN vengono sfruttate per le previsioni e serie temporali.

¹⁵² Artificial Neural Networks.

¹⁵³ Istituto della Enciclopedia italiana, s.v. «Rete neurale artificiale», in Vocabolario Treccani - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008). [https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale-artificiale_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale-artificiale_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/).

¹⁵⁴ P. DEL GIUDICE, «Rete neurale», in Vocabolario Treccani - Dizionario di Medicina (2010). [https://www.treccani.it/enciclopedia/reti-neurali_\(Dizionario-di-Medicina\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/reti-neurali_(Dizionario-di-Medicina)/).

L'elaborazione all'atto pratico avviene tramite un percorso ben preciso. Il nodo neurale si attiva quando riceve *input* sufficienti, le connessioni tra i vari nodi avviano la rete neurale artificiale che, a seguito dello stimolo, si attiva creando una risposta, ossia l'*output*. Queste connessioni consentono la trasmissione di segnali, che attraversano gli strati e vengono elaborati in tutto il percorso *input-output*.

Quando vengono posti innanzi a una richiesta o a un problema da risolvere, i neuroni leggono tutti i dati e valutano dove si verifica la relazione più forte. In una rete elementare questi dati si sommano: se la somma supera una certa soglia il neurone si attiva, in quanto l'informazione è ritenuta rilevante e inizia la propagazione, ossia una cascata di neuroni che comunicano tra di loro.

Aumentando il numero di strati nascosti all'interno di una rete neurale, si formano reti neurali profonde ed è proprio tramite queste elaborate architetture che si è passati da semplici reti neurali elementari, a livelli superiori come quello di *deep learning* e *machine learning*.

1.1.2 Dal 1980 al 2010: *machine learning*

Il *machine learning*¹⁵⁵, l'apprendimento automatico, è un approccio dell'Intelligenza Artificiale basato sulla creazione di sistemi capaci di apprendere dai dati, identificare determinati schemi e prendere decisioni con un intervento umano ridotto. È una sorta di addestramento dell'algoritmo alimentato, in modo iterativo, da grandi quantità di esempi atti al ritrovamento di strutture celate all'interno dei dati.

La questione fondamentale è per l'appunto la ripetitività, in quanto più i modelli ricevono i dati, più saranno capaci di adattarsi in modo autonomo limitando al minimo l'intervento umano.

Esistono tre metodi di apprendimento. Il primo, l'"apprendimento supervisionato" che si caratterizza per l'utilizzo di dati già classificati (es. migliaia di foto di cani con l'etichetta "cane"), in modo tale che l'obiettivo da perseguire sia esclusivamente quello di imparare

¹⁵⁵ Istituto della Enciclopedia Italiana, s.v. «Machine learning», in Vocabolario Treccani - Neologismi (2019) https://www.treccani.it/vocabolario/machine-learning_%28Neologismi%29/.

ad abbinare *input* ad *output* corrispondenti. Così facendo l'algoritmo sarà in grado di operare una comparazione e identificare gli eventuali errori per poi modificare conseguentemente la classificazione di riferimento.

Per questo motivo l'apprendimento supervisionato è utilizzato in applicazioni dove i dati storici sono in grado di predire possibili eventi futuri.

Il secondo, l'“apprendimento non supervisionato” nel quale il programma ricerca degli schemi di dati non etichettati. Non viene dunque fornita una risposta corretta *ab origine*, bensì l'algoritmo deve identificare l'*input* che gli viene mostrato in modo tale che esplori i *data* e ne individui una qualche struttura interna. L'algoritmo deve scoprire cosa gli viene mostrato.

Ultimo, l'“apprendimento per rinforzo” tramite il quale l'algoritmo scopre da quali azioni vengono generate le ricompense maggiori, passando per esperimenti ed errori (ossia l'ambiente con cui interagisce) con lo scopo di imparare quali siano le azioni migliori da attuare.

1.1.3 Dal 2010 ad oggi: *deep learning*

Il *deep learning*¹⁵⁶, campo specializzato del *machine learning*, è un insieme di reti neurali complesse che si muovono su molteplici strati. In questo modo è possibile processare quantità estese di dati grezzi e determinare il peso di ogni singola connessione all'interno della rete. Un esempio è il sistema di riconoscimento delle immagini, nel quale alcuni strati della rete neurale sono in grado di identificare i singoli tratti facciali come occhi, naso o bocca, mentre altri sono in grado di identificare se tutti questi elementi appaiono in un modo che indichi un volto nel suo insieme.

La differenza tra i due modelli si esplica per tipologia di dato elaborato e metodo di apprendimento utilizzato. Infatti, nel *deep learning* il dato fornito all'algoritmo è grezzo, non richiedendo una preventiva elaborazione di esso, come avviene nel *machine learning*,

¹⁵⁶ Istituto della Enciclopedia Italiana, s.v. «Deep learning», in Vocabolario Treccani - Neologismi (2019) [https://www.treccani.it/vocabolario/deep-learning_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/deep-learning_(Neologismi)/).

ed è in grado di interpretare dati non strutturati come immagini con dati pixel (esempio del riconoscimento immagini) o file di dati audio (esempio Siri e Cortana).

1.2 Classificazione

L'Intelligenza artificiale, oltre alla classificazione basata sul comportamento fornita da Russel e Norvig (cfr. cap. III, paragrafo 1.1), può essere categorizzata in base a tre dimensioni. La prima riguardante la capacità, ossia il livello intellettuale posseduto rispetto a quello umano; la seconda è la funzionalità, ossia le modalità con cui elabora le informazioni; infine, quella basata sul rischio che l'IA comporta per i diritti e la sicurezza, introdotta dall'Unione europea.

Il primo gruppo riguarda la potenza intellettuale dell'Intelligenza Artificiale e si suddivide in tre tipologie. La tesi in questione si concentrerà sulla categoria dell'*Artificial Narrow Intelligence* (ANI) o “debole”, in quanto è l'IA in uso attualmente. In particolare, è designata per gestire un compito specifico o una serie di compiti predefinita dal programmatore simulando il processo cognitivo dell'uomo, senza però averlo superato.

I sistemi di IA “debole” vengono formati attraverso algoritmi di *machine learning* (apprendimento automatico) per ricavare informazioni da ingenti numeri di dati al fine di prendere decisioni o eseguire compiti sulla base di regole e modelli predefiniti¹⁵⁷.

Le altre due categorie, esclusivamente teoriche, sono l'*Artificial General Intelligence* (AGI) o “forte”, che ha la capacità di apprendere qualsiasi compito intellettuale umano, e l'*Artificial Super Intelligence* (ASI), in grado di superare l'intelletto umano in qualsiasi ambito.

Con il termine “macchine super intelligenti” si considerano sistemi di Intelligenza Artificiale altamente avanzati e autonomi che, dunque, posseggono capacità notevolmente superiori rispetto a quelle umane in molti settori¹⁵⁸.

¹⁵⁷S. MILLER, *Unveiling the Synergy: Exploring Advances in Applied Artificial Intelligence and Narrow AI* (No. 11651), 2024. (<https://easychair.org/publications/preprint/d1PB>).

¹⁵⁸I. A. P. WOGU et al., *Super-Intelligent Machine Operations in Twenty-First-Century Manufacturing Industries: A Boost or Doom to Political and Human Development?*, Springer, 2018, pp. 209-224.

La possibilità che gli sviluppi in questo ambito possano eventualmente portare al concepimento di questo tipo di intelligenza è una preoccupazione non troppo lontana. Si potrebbe arrivare ad un'IA in grado di dominare l'umanità e di restringerne le libertà.

Dall'altra parte però, se effettivamente più intelligenti, le macchine sarebbero in grado di risolvere problemi ritenuti per il genere umano impossibili, il che fa riflettere se si pensa che questi algoritmi sono stati creati per mano dell'uomo.

Addirittura, il saggio di Darah et al.¹⁵⁹ ha ipotizzato come questa Super IA possa essere usata in campo medico, nello sviluppo di farmaci e vaccini per numerose malattie, dove l'uomo non ha ancora soluzioni che abbiano un'efficacia assoluta.

Aithal¹⁶⁰ indica quali sono le caratteristiche delle macchine dotate di superintelligenza:

«[...] enhanced cognitive abilities, self-learning and adaptability, autonomous decision-making, domain expertise and specialization, and ethical considerations.»

Nello specifico appare opportuno analizzare le differenze che intervengono tra i sistemi di Intelligenza Artificiale “forte” e “debole”, soprattutto in riferimento al tema della responsabilità civile. Le divergenze principali risiedono nella complessità e flessibilità cognitiva di ciascun sistema. Infatti, come già accennato i sistemi di tipo “forte” sarebbero teoricamente in grado di simulare pienamente il comportamento dell'uomo, agendo in totale autonomia. Di conseguenza il loro agire prescinde dal contesto (*data*) in cui agiscono e dalla richiesta a loro affidata, in quanto agirebbero all'interno del meccanismo computazionale senza l'intervento o la supervisione dell'uomo. Diversamente i sistemi di tipo “debole” sono vincolati a programmi tarati su determinati *dataset*, dai quali in un secondo momento traggono gli specifici *output* richiesti.

¹⁵⁹S. K. DHARA et al., Measuring the Behavioral Intention Toward the Implementation of Super Artificial Intelligence (Super-AI) in Healthcare Sector: An Empirical Analysis with Structural Equation Modeling (SEM), *ICT Infrastructure and Computing*, 2023, pp. 463-473.

¹⁶⁰P. S. AITHAL, *Super-Intelligent Machines-analysis of developmental challenges and predicted negative consequences*, *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 7(3), 2023, pp. 109-141. «capacità cognitive avanzate, auto-apprendimento e adattabilità, processo decisionale autonomo, competenza di dominio e specializzazione, e considerazioni etiche».

Alla luce della dicotomia appena evidenziata emerge l'impossibilità di ipotizzare un modello unitario di responsabilità civile. Pertanto, nel momento in cui l'IA "forte" oltrepasserà la sua dimensione teorica sarà auspicabile l'adozione di una soluzione normativa *ad hoc*, quale la creazione di una *e-personality*, tale da spiegare una responsabilità civile ascrivibile alla sola Intelligenza Artificiale.

La seconda tipologia di classificazione, quella per funzionalità, è stata resa celebre da Arend Hintze in *Understanding the four types of AI, from reactive robots to self-aware beings*. La suddivisione che Hintze fornisce è utile per evidenziare l'evoluzione dell'IA, dato che, come per quanto affermato sopra, anche in questo ramo si distingue tra macchine in uso e macchine future.

In primo luogo, vi sono le macchine "reattive" dotate di sistemi di IA basilari, incapaci di formare ricordi o utilizzare esperienze passate su cui basare le proprie decisioni attuali. Dunque, rispondono esclusivamente agli stimoli del momento. Esempio di questa categoria è il *Deep Blue*, supercomputer di scacchi di IBM, in grado di riconoscere i pezzi sulla scacchiera e come si muovono, facendo previsioni su quali potrebbero essere le successive mosse, sue e dell'avversario. Il computer ha infatti un'esperienza empirica del mondo in modo diretto e agisce, di conseguenza, su quello che vede chiamato "*representation of the world*".

In secondo luogo si trovano le macchine "a memoria limitata", dotate della capacità di guardare al passato. Dunque, influenzano la propria visione del mondo attuale in base a quanto hanno visto in precedenza, anche se si tratta di un tipo di informazione transitoria, in quanto non rimane permanentemente. Un esempio tipico è ChatGPT che riesce a creare collegamenti con le cose richieste all'interno della giornata, ma la cui sessione ha una scadenza, per cui bisognerà richiedere le informazioni delle sessioni precedenti.

Le ultime due categorie sono lo spartiacque tra le macchine in uso e quelle del futuro.

Il terzo gruppo ha per oggetto delle macchine che non solo formano rappresentazioni sul mondo, ma anche su altri agenti o entità del mondo. Quella che in psicologia prende il nome di "teoria della mente" (ToM), ossia «la capacità di capire e prevedere il comportamento sulla base della comprensione degli stati mentali (intenzioni, emozioni, desideri,

credenze) propri e altrui»¹⁶¹. Per permettere che l'IA realizzi il suo obiettivo emulativo è necessario che possenga la capacità di comprendere le motivazioni e le intenzioni reciproche.

Ultimo gruppo, nel processo evolutivo dell'Intelligenza Artificiale, è quello che la rende in grado di formare rappresentazioni di sé stessa, ossia essere cosciente di sé. Proprio perché la coscienza è autoconsapevolezza e conoscere se stessi permette di confrontarsi con gli altri, si potrebbe dire che l'IA che raggiunga questo livello è quanto di più simile all'uomo possa esserci.

Prima però che si realizzi è indispensabile il passaggio da una memoria limitata ad un'evoluzione che permetta di apprendere e basarsi su un numero illimitato di esperienze passate.

L'ultima classificazione, la più importante con riferimento a questa tesi, è quella relativa al rischio, nella considerazione n. 5 del *Artificial Intelligence Act* (Regolamento UE 2024/1689)¹⁶², viene infatti detto che «L'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico».

Questa normativa non regola tanto la tecnologia, quanto l'uso che ne viene fatto, per cui maggiore è il rischio per la società e per i diritti fondamentali ad opera dell'IA, maggiori saranno le restrizioni concernenti il suo utilizzo.

All'articolo 3, Capo I intitolato “Disposizioni generali” il rischio viene identificato come «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso».

Nella prima categoria rientrano i sistemi a “rischio inaccettabile”, i quali sono totalmente vietati ai sensi dell'*AI Act* all'art. 5, Capo II intitolato “Pratiche di IA vietate”. Si tratta di sistemi che classificano la persona in base a determinati tratti personali o comportamenti

¹⁶¹ S. C. S. CARAVITA, L. MILANI, D. TRAFICANTE, *Psicologia dello sviluppo e dell'educazione*, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 117.

¹⁶² Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L series.

sociali. In particolare, sono vietati sistemi che fanno uso di tecniche subliminali per distorcere il comportamento (art. 5, par. 1, lett. a¹⁶³); le valutazioni dell'“affidabilità” del cittadino ad opera della pubblica autorità (art 5, par. 1, lett. c¹⁶⁴); il riconoscimento delle emozioni, soprattutto in ambito lavorativo e all'interno delle istituzioni scolastiche (art 5, par. 1, lett. f¹⁶⁵).

Seconda categoria è quella dei sistemi ad “alto rischio”, disciplinati al Capo III del Regolamento sull'IA. Si tratta di situazione in cui l'Intelligenza Artificiale è destinata ad essere utilizzata come elemento di sicurezza di un prodotto già regolamentato o se rientra nelle aree elencate nell'Allegato III, tra cui: l'istruzione e la formazione professionale (es. sistemi per determinare l'accesso agli studi), l'occupazione e la gestione dei lavoratori (es. *software* che analizzano i *curricula*), nei servizi pubblici e privati essenziali (es. calcolo del *credit scoring* per i prestiti).

Gli artt. 8-15 del medesimo capo forniscono l'elenco di tutta una serie di obblighi tecnici e di gestione, per cui i fornitori¹⁶⁶ devono istituire un sistema di gestione dei rischi, garantire la qualità dei *dataset*, produrre documentazione tecnica e assicurare la sorveglianza umana.

¹⁶³ Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), in *GUUE L* del 12.7.2024, Capo II, Art 5, comma 1, lettera a: «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo».

¹⁶⁴ Reg. (UE) 2024/1689, cit., art. 5, par. 1, lett. c.: «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti: i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità».

¹⁶⁵ Reg. (UE) 2024/1689, cit., art. 5, par. 1, lett. f.: «l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza».

¹⁶⁶ Regolamento (UE) 2024/1689, Capo I, Art. 3, punto 3, «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o

Nella terza categoria, “a rischio limitato”, rientrano sistemi che di per sé non sono pericolosi, ma che possono essere ingannevoli verso l’utente. Per questo motivo ai sensi dell’art. 50 (Titolo IV) per i sistemi che hanno interazione con gli umani o generano contenuti, il Regolamento impone obblighi di trasparenza, quali le avvertenze di interazione con IA o il contrassegno in formato leggibile per i contenuti generati artificialmente.

In ultimo, i sistemi a “rischio minimo” o “nullo”, ossia quelli che comprendono la maggioranza dei sistemi di Intelligenza Artificiale e che ai sensi del presente Regolamento sono esentati. Nonostante questo il Titolo IX dell’*AI Act* ritiene opportuno l’adozione di codici di condotta su base volontaria. Rientrano in questa categoria i sistemi di raccomandazione di Spotify o Amazon Prime.

1.3 Soggetto o oggetto di diritto?

Il concetto di soggettività giuridica è storicamente variabile e si è adattato nel tempo, come per le associazioni, i nascituri, le donne. Da un punto di vista puramente teorico sarebbe possibile un’interpretazione estensiva della capacità giuridica, quindi della soggettività, anche nei confronti dell’Intelligenza Artificiale. Nonostante questo il tema sulla natura giuridica dell’IA è ancora molto dibattuto.

Un intervento da menzionare è quello europeo, in particolare la Risoluzione del 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Sebbene risulti ambigua nella parte in cui avvia una discussione sulla creazione di una personalità elettronica¹⁶⁷, in linea generale afferma che:

«a norma dell’attuale quadro giuridico, i robot non possono essere ritenuti responsabili di per sé per gli atti o le omissioni che causano danni a terzi; che le norme vigenti in

modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».

¹⁶⁷ Punto 59, lett. f della Risoluzione del 2017, in cui il Parlamento invita la Commissione a valutare «l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi».

materia di responsabilità coprono i casi in cui la causa dell'atto o dell'omissione del robot può essere fatta risalire ad uno specifico agente umano, come il fabbricante, l'operatore, il proprietario o l'utilizzatore.»¹⁶⁸

Si capisce, dunque, che al pari dello schiavo, anch'esso pensante e intelligente, l'IA rimane un oggetto di diritto nonostante sia capace di autocorreggersi e ragionare da sola per mezzo del *machine learning*. Addirittura, al Considerando V della Risoluzione del 2017 viene caldamente proposto un intervento unitario nella definizione dei principi etici fondamentali:

«al fine di configurare la rivoluzione tecnologica in modo che essa serva l'umanità e affinché i benefici della robotica avanzata e dell'intelligenza artificiale siano ampiamente condivisi, evitando per quanto possibile potenziali insidie.»

Sulla stessa riga procede il Regolamento UE 2024/1689, che precisamente sembrerebbe identificare l'Intelligenza Artificiale come oggetto (prodotto), rifiutando la concessione di una soggettività in favore della responsabilità e applicando la normativa dei vizi da prodotto. Difatti, nell'interezza del testo non emergono mai le parole “diritti” o “doveri” con riferimento all'IA, ma parla di “requisiti di conformità” per i prodotti.

All'articolo 3, punto 1, si definisce un sistema di IA come «un sistema basato su macchine progettato per funzionare con vari livelli di autonomia e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input ricevuto come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

A conferma di ciò nell'*AI Act* all'art. 16, dove elenca gli obblighi dei fornitori, conferma che la responsabilità ricade sui soggetti umani creatori dell'oggetto.

¹⁶⁸ Considerando AD della Risoluzione del 2017 (2015/1023(INL)).

Nel contesto italiano la dottrina si è divisa in base a tre diverse posizioni.

La prima linea di pensiero c.d. “teoria organica”¹⁶⁹ è elaborata da Emilio Betti al fine di dare una spiegazione al rapporto tra l’ente, quale persona giuridica, e le persone fisiche che agiscono per conto di esso.

In opposizione alla teoria della rappresentanza, Betti si muove su un piano sociale e dinamico; afferma come nella rappresentanza gli effetti dell’atto subiscono una mutazione di titolare, mentre nella teoria organica si assiste ad una fusione in cui l’atto del titolare dell’ente è l’atto dell’ente stesso. Il cuore del suo studio sta nel concetto di “immedesimazione organica”, per cui non si è di fronte ad una sostituzione, ma la persona fisica che riveste la carica costituisce una componente dell’intero meccanismo operativo.

Applicando questa teoria all’Intelligenza Artificiale si è trovata una via mediana tra la concezione dell’IA come oggetto (per cui l’ente risponderebbe, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la “custodia” della cosa) e la concezione dell’IA come soggetto, come persona giuridica autonoma. In questo modo si crea un ponte per cui l’Intelligenza Artificiale non può essere definita come autonoma, ma allo stesso tempo non può essere considerata come un mero oggetto: è l’estensione della capacità di agire dell’ente.

Aderente a questa teoria è Angelo Falzea¹⁷⁰, il cui punto centrale è la struttura fenomenologica del soggetto di diritto. Per Falzea il diritto riconosce realtà sociali preesistenti, costituite tanto da uomini, quanto da realtà sociali. La differenza che viene riscontrata tra i due è di tipo quantitativo: per gli uomini il concetto di capacità giuridica è posizione generale intrinseca del soggetto; mentre, per le finzioni gli scopi a cui sono atti delineano i confini della loro esistenza giuridica.

«Di qui l’idea che la capacità giuridica sia una qualità che il soggetto riceve perché titolare potenziale degli interessi tutelati dall’ordinamento, in ragione del suo sostrato biologico nell’un caso e sociale nell’altro»¹⁷¹.

¹⁶⁹ Emilio Betti non ha racchiuso la “teoria organica” in un unico testo, si tratta infatti di una riflessione che ha coperto gran parte della sua produzione letteraria. Malgrado ciò si può riscontrare in *Teoria generale del negozio giuridico* (Torino, UTET, 1943) il punto centrale della sua riflessione sul problema della soggettività e dell’imputazione.

¹⁷⁰ A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema giuridico*, Milano, Giuffrè, 1939.

¹⁷¹ A. FALZEA, *Voci di teoria generale del diritto*, citato in B. TASSONE, *Riflessioni su intelligenza artificiale e soggettività giuridica*, *Rivista Diritto di Internet*, 2023, p. 4.

La prospettiva delineata dalla c.d. “teoria costituzionale”¹⁷² sposta la visione della capacità giuridica verso una concezione personalista, secondo cui essa sarebbe lo strumento atto a realizzare la dignità umana, in base ad una lettura combinata degli artt. 2¹⁷³ e 22¹⁷⁴ della Costituzione. Pietro Perlingieri, padre della lettura costituzionalmente orientata, sostiene che la capacità giuridica è un processo e deve essere intesa come il diritto dell’individuo a vedersi riconosciuti i propri interessi esistenziali, come la dignità. Alla luce di quanto appena detto è impensabile dotare i sistemi di Intelligenza Artificiale di capacità giuridica.

Da ultimo, la c.d. “teoria atomistica”¹⁷⁵ elaborata da Natalino Irti osserva come il diritto non sia più volto alla realizzazione di valori etici, bensì sia diventato una tecnica organizzativa all’interno della quale il soggetto non è più visto come persona in un contesto sociale, ma come atomo isolato che intrattiene continui scambi in un mercato mondiale. In questa ottica non rileva l’insieme dei comportamenti dell’individuo, bensì le sue singole condotte per come disciplinate nelle specifiche normative che gli si applicano. Applicando questa teoria al discorso dell’attribuzione della personalità giuridica all’Intelligenza Artificiale, si può concludere che, se si rispetta l’assetto logico, conta solo la capacità di compiere atti conformi alle norme, per cui l’IA non avrebbe nessun problema ad essere identificata quale soggetto di diritto, indipendentemente da concetti personalisti quali quello di dignità.

A prescindere da quanto detto finora, come ricorda Ruffolo «ai fini della responsabilità, non importa chiedersi quando il robot avrà i requisiti di soggetto pensante postulati da

¹⁷² La teoria costituzionale della capacità giuridica di Pietro Perlingieri è dilazionata all’interno della sua produzione letteraria, anche se è riscontrabile in *Il diritto civile nella legalità costituzionale* (Napoli, ESI, 1984) il punto centrale del suo pensiero.

¹⁷³ Come stabilito dalla Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

¹⁷⁴ Come stabilito dalla Costituzione: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

¹⁷⁵ N. IRTI, *L’età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1979.

Wittgenstein¹⁷⁶ o riuscirà sempre vittorioso nell'*imitation game* di Turing. [...] Non è, in altri termini, indispensabile la transizione del bene a persona»¹⁷⁷.

Come non lo era per il *servus*, nonostante potesse gestire i *negotia* del padrone o l'autonomia (apparente) concessagli a seguito dell'introduzione del *peculium* (cfr. cap. I, paragrafo 3.3).

1.4 L'autonomia dell'IA

«La possibilità di associare a diversi livelli di autonomia corrispondenti obblighi normativi che crescono con l'autonomia del sistema si spiega in virtù del fatto che più un sistema di IA è autonomo, più sarà imprevedibile e di conseguenza aumenterà anche il rischio per un *output* non voluto.»¹⁷⁸

Dunque, una distinzione sulla base dell'autonomia rispecchia la classificazione operata dall'Unione Europea sulla logica del *risk-based approach* (cfr. cap. III, paragrafo 1.2.).

L'autonomia dell'Intelligenza Artificiale è consistente con i suoi modi di operare, in particolare il *machine learning*, per cui riesce a fornire un *output*, senza che si sia in grado di seguire il percorso logico da essa intrapreso, una volta forniti gli *input*.

Il problema che si può riscontrare è quello secondo cui l'IA non svolga interamente da sola questi processi, bensì ci sia un intervento umano nell'inserimento degli *input* e dei *data*, dai quali ricava le risposte desiderate.

Si potrebbe parlare in questo senso di “autonomia partecipata” in quanto, a seguito dell'apprendimento dei *pattern* dai dati, il modello diviene statico e per aggiornarlo è necessario un nuovo intervento umano, con cui vengono inseriti nuovi dati per permettere all'IA di ricominciare l'“addestramento”. Sembrerebbe quindi incorretto sostenere che l'Intelligenza Artificiale apprenda in tempo reale e continuativo (*continual learning*).

¹⁷⁶ Secondo il suo pensiero non bisogna chiedersi se l'Intelligenza Artificiale abbia una coscienza, in quanto il requisito fondamentale è la sua partecipazione al giuoco linguistico e la sua capacità di seguire le regole di questo giuoco. Per Wittgenstein, la soggettività è il ruolo che viene assegnato a ciascuno dal giuoco.

¹⁷⁷ U. RUFFOLO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Responsabilità di comunicazione d'impresa* diretta da U. RUFFOLO, Milano, Giuffrè, 2017, p. 28.

¹⁷⁸ V. CALDERONIO, *Causa ed effetto dell'intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell'output dell'IA e il suo impatto sul regime di responsabilità*, *Rivista italiana di informatica e diritto*, P. 4 (<https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/380/307>, 16 marzo 2016).

Il Regolamento (UE) 2024/1689 all'art. 3 definisce i sistemi di IA come automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabile. In particolare l'autonomia tecnica che permette di generare previsioni o decisioni, in base agli *input*, per mezzo di tecniche di *machine learning*.

Va detto però che, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8472/2019), l'IA non è pensante, ma resta vincolata ai dati di addestramento e all'algoritmo iniziale, ossia all'intervento umano. Questo perché i sistemi di *machine learning* non giustificano agevolmente i loro *output*, ma si muovono su dati probabilistici e la loro affidabilità dipende dalla completezza della base di conoscenza.

Fintanto che l'Intelligenza Artificiale in uso ha un'autonomia partecipata sarà sempre possibile fornire una normativa che disciplini la responsabilità, anche tramite l'estensione interpretativa del diritto. Il problema sussiste nel momento in cui la macchina opera attraverso dei sistemi di *self learning*, in grado di autoprogrammarsi in relazione alla realtà circostante, si tratta dei casi di *deep learning*. In queste situazioni si forma l'effetto c.d. "*black box*", per il quale l'IA, non operando per modelli, non è prevedibile nei suoi processi logici.

1.5 Normativa in materia di IA

Attualmente non esiste una *lex robotica*, una normativa *ad hoc*, sull'Intelligenza Artificiale e le responsabilità che da essa conseguono.

Tuttavia, l'assenza di una disciplina organica dell'IA non deve essere interpretata come un vuoto assoluto di regolamentazione; infatti, in un'ottica di continuità normativa il legislatore europeo e quello nazionale hanno optato per estendere l'applicazione di norme già consolidate (quali quelle relative al prodotto difettoso) per garantire una disciplina unitaria, adottando istituti già esistenti alle peculiarità dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Il problema centrale è riscontrabile nell'individuazione del soggetto a cui si possano imputare i danni prodotti da sistemi di IA, in particolare quelli caratterizzati da un alto livello di autonomia decisionale. Questa difficoltà è legata al fatto che nei modelli tradizionali di responsabilità civile il fondamento si ponga sull'accertamento di una condotta umana

colposa o dolosa, tuttavia nel caso di un sistema di IA il comportamento della stessa non è sempre prevedibile o direttamente riconducibile ad un singolo individuo.

Si tratta dunque di un vuoto di responsabilità, *liability gap*, determinato dal fatto che vi sia una distanza temporanea tra il momento in cui l'essere umano crea o utilizza il sistema e il momento in cui questo produce un risultato lesivo.

Per evitare che si creassero situazioni prive di tutela giuridica, il legislatore europeo si è progressivamente discostato dall'idea di attribuire soggettività all'Intelligenza Artificiale, ritenendo preferibile l'imputazione della responsabilità all'*entourage* di uomini coinvolti nello sviluppo, produzione, commercio e utilizzo di sistemi di IA. Una siffatta impostazione permette di mantenere saldo il principio per cui la responsabilità giuridica presuppone un soggetto capace di agire e destinatario di obblighi giuridici. In questo modo si evita che l'attribuzione di una *e-personality* comporti una deresponsabilizzazione dei soggetti che beneficiano dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

1.5.1 L'Europa e l'*AI Act*

L'ordinamento comunitario si è sviluppato in materia di Intelligenza Artificiale, con il susseguirsi di Risoluzioni e ideologie, prima di solidificare un proprio ordinamento con l'*AI Act*, considerato primo quadro normativo completo al mondo.

In primis, quale fonte comunitaria si colloca la già citata Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

Nel dibattito europeo la Risoluzione del 2017 è stata rivoluzionaria: per la prima volta l'Unione ha affrontato in maniera sistematica il problema che la robotica e l'Intelligenza Artificiale costituiscono per le categorie giuridiche tradizionali. Nonostante fosse priva di efficacia normativa vincolante, la Risoluzione ha assunto un rilevante valore di indirizzo, richiamando l'attenzione su questioni cruciali, quali la tutela dei dati personali, la sicurezza dei sistemi e, più importante, un regime di responsabilità adeguato.

Per la prima volta si inizia a ipotizzare una personalità giuridica propria dei robot, la c.d. *e-personality*, con la conseguente creazione di una normativa nuova che permetta di im-

putare alle macchine la responsabilità dei danni. Tale proposta, come già accennato, nasceva dalla difficoltà di ricondurre i danni prodotti dai sistemi di IA alle tradizionali categorie di responsabilità civile.

Tuttavia, la soluzione di creare una “personalità elettronica” non sarebbe possibile da un punto di vista pratico, in quanto avrebbe rischiato di trasferire ai sistemi robotici una responsabilità meramente formale, senza però che venisse effettivamente individuato il soggetto capace di prevenirne il danno e controllarne il rischio.

Alla luce di quanto appena detto, questa visione viene abbandonata, soprattutto quando nel 2020 ci si impronta sulla responsabilità dei soggetti umani quali produttori e utilizzatori. In particolare, il Libro Bianco sull’IA e la Risoluzione del 20 ottobre 2020 si muovono, specialmente il secondo, sulle fila di una responsabilità oggettiva del proprietario e dell’utente adattando la disciplina della responsabilità del produttore.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come *AI Act*, rappresenta il pilastro normativo europeo il cui scopo «è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»¹⁷⁹.

La struttura del Regolamento presenta una precisa gerarchia basata sul rischio (rischio inammissibile, alto rischio, rischio limitato, rischio minimo o nullo) a cui si ricollegano obblighi e responsabilità ben specifici.

Al vertice si colloca l'Articolo 5, contenente un divieto assoluto di immissione sul mercato, messa in servizio o uso (salvo eccezioni limitate)¹⁸⁰ di sistemi di IA considerati a “rischio inammissibile”, in quanto minaccia per i diritti fondamentali e la sicurezza. Alla base di questo divieto vi è una scelta antropocentrica del legislatore europeo, in quanto

¹⁷⁹ Considerando 1 del Reg. (UE) 2024/1689.

¹⁸⁰ Le eccezioni riguardano l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, in spazi accessibili al pubblico; l’inferenza di emozioni o caratteristiche in contesti specifici. Prerequisiti per l’utilizzo di questi sistemi sono la previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa indipendente e l’interesse pubblico, deve infatti trattarsi di una questione di sicurezza nazionale.

ha ritenuto che affidare la valutazione sulla dignità umana a un sistema privo di *intelligere*, incapace di empatia, ridurrebbe la natura dell'uomo a un mero dato. Sulla scorta di quanto prospettato da Salvatore Randazzo¹⁸¹, è possibile desumere che tali divieti siano previsti dal momento che l'algoritmo si limita al *comprendere*, è limitato ad un determinato *dataset* fornitogli dall'uomo, non è invece in grado di *intellegere*. Questa proprietà rimane ad esclusiva dell'uomo, che avrà nei confronti della macchina un dovere di sorveglianza.

Per comprendere il sistema di responsabilità e gli obblighi di diligenza è necessario identificare i soggetti coinvolti, di cui viene data definizione all'Art. 3 del sopracitato Regolamento.

Il fornitore o *provider* (punto 3) è «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».

Il *deployer* (punto 4) è «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

L'importatore (punto 6) è «una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo».

Il distributore (punto 7) è «una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione».

Per i sistemi ad “altro rischio” (ai sensi dell'Art. 6), il Regolamento impone rigorosi requisiti per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti. Anzitutto, è necessaria adeguata *governance* dei dati (Art. 10), per cui i sistemi di IA devono essere tarati su dei dati di addestramento, convalida e prova che siano pertinenti, rappresentativi e completi, esenti da errori, per evitare che questi compiano *bias* (distorsioni) e discriminazioni.

¹⁸¹ S. Randazzo, '*Comprendre' as 'Intelligere'*. *Artificial Intelligence at the Crossroads*, 2026.

A questo si somma l'obbligo di redazione di una documentazione tecnica (Art. 11) previa immissione sul mercato atta a dimostrare la conformità ai requisiti presenti nell'*AI Act* e a permettere alle autorità di avere materiale necessario per la valutazione del sistema.

Il dovere di conservare le registrazioni dei *log* (Art. 12) assicura la tracciabilità durante l'intero processo del sistema.

Il Regolamento durante tutta la fase del sistema di IA esige trasparenza (Art. 13) in modo tale da consentire agli utilizzatori (*deployer*) di interpretare gli *output* grazie a chiare istruzioni d'uso.

Vi è inoltre l'obbligo di sorveglianza umana (Art. 14) per prevenire rischi, quali quello della “distorsione dell'automazione”¹⁸².

Infine, i sistemi di Intelligenza Artificiale devono garantire un certo grado di accuratezza, robustezza e cybersicurezza (Art. 15).

Centrale all'interno di questa normativa è la gestione del rischio (Art. 9), un processo continuo che accompagna il sistema di IA in tutto il ciclo della sua vita. Questo processo parte dall'identificazione e dall'analisi dei potenziali rischi; valutando poi come il sistema potrebbe reagire in condizioni di uso previste o improprie; infine, per permettere la sua messa in funzione, devono essere adottate delle misure di mitigazione previamente testate.

Completato l'inquadramento della disciplina generale è ora necessario un approfondimento sulla determinazione del soggetto ritenuto responsabile a seguito del rapporto tra obbligo violato, ai sensi dell'*AI Act*, e classificazione del rischio del sistema.

Ai sensi dell'Art. 16 il fornitore essendo il garante principale della conformità del sistema di IA deve dotarsi di un sistema di gestione della qualità (art. 17), conservare la documentazione (art 18) e gli accessi (art 19), sottoporre il sistema alla procedura di valutazione e conformità (art. 43) e apporre la marcatura CE (art 48). Inoltre, deve adottare misure correttive immediate in caso di non conformità (Art. 20) e collaborare con le autorità (Art. 21). Se il fornitore ha sede fuori dall'UE, è obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato (Art. 22).

¹⁸² Si tratta di un *bias*, un fenomeno cognitivo nonché rischio legato alla tecnologia, per cui gli esseri umani tendono a fare eccessivo affidamento sui sistemi di IA, anche quando sono errati o contrastano con il proprio giudizio.

Ai sensi dell'art 23, l'importatore prima dell'immissione sul mercato, deve verificare che il fornitore abbia correttamente eseguito la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE, vigilando anche sulle condizioni di stoccaggio e trasporto.

Ai sensi dell'art 24, il distributore è tenuto a verificare la marcatura CE e la presenza della documentazione. Qualora rilevi una non conformità deve sospendere la commercializzazione e attivare le procedure correttive.

Ai sensi degli artt. 26-27, il *deployer* deve utilizzare il sistema seguendo le istruzioni del fornitore, assicurando la sorveglianza umana e, ove necessario, garantendo la rappresentatività dei dati di *input*. Per alcuni sistemi è tenuto a condurre una specifica valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

Un elemento innovativo è la “responsabilità a catena” (Art. 25 *AI Act*), secondo cui chiunque apporti modifiche sostanziali a un sistema esistente ne assume legalmente la veste di fornitore e le relative responsabilità civili.

Per i sistemi che non rientrano nella categoria ad alto rischio, l'articolo 50 impone comunque un obbligo generale di trasparenza, garantendo che gli utenti siano informati di stare interagendo con una IA.

L'*AI Act* estende gli obblighi di cui sopra anche ai modelli di IA per finalità generali (GPAI). Dunque, i fornitori, ai sensi dell'art. 53, dovranno redigere una documentazione tecnica, fornire informazioni secondo gli obblighi di trasparenza, rispettare il diritto di autore e pubblicare una sintesi dei dati di addestramento.

Qualora, invece, il sistema IA è classificato come a “rischio sistemico” (artt. 51, 52, 55) le previsioni si fanno più stringenti. Il fornitore ha l'obbligo di effettuare rigide valutazioni, tra cui l'*adversarial testing*¹⁸³, mitigare i rischi a livello dell'Unione, gestire gli incidenti e garantire alti livelli di cybersicurezza.

¹⁸³Si tratta di un metodo di valutazione della sicurezza dei sistemi di IA che consiste nell'inserimento di input manipolati, dannosi, definiti “esempi avversariali” atti a evidenziare punti ciechi o comportamenti non sicuri del modello (<https://resaro.ai/it/intuizioni/glossario/test-contraddittorio>).

Il passaggio dalla conformità normativa alla determinazione della responsabilità per eventuali danni richiede la lettura in combinato disposto dell'*AI Act* con la Direttiva (UE) 2024/2853¹⁸⁴ e la proposta, del 2022, di *AI Liability Directive*¹⁸⁵.

Il criterio cardine per l'attribuzione della responsabilità dipende dal livello di rischio del sistema di Intelligenza Artificiale utilizzato. Nei sistemi ad “alto rischio”, il regime è caratterizzato dall'agevolazione probatoria per la vittima attraverso la presunzione del nesso causale: se il sistema causa un danno si tende a presumere che ciò sia derivato dal mancato rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal Regolamento.

Al contrario, per i sistemi a “rischio minimo”, si applica generalmente la responsabilità per colpa, gravando sul danneggiato l'onere di dimostrare l'errore del soggetto coinvolto.

Infine, in ultima istanza, qualora l'IA sia integrata in un prodotto fisico, si applica invece la responsabilità oggettiva del produttore.

Trattandosi di norme che si occupano del prodotto e della sicurezza, come già accennato questo Regolamento va letto in combinato disposto con la Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 sulla responsabilità da prodotto difettoso, ormai confluita in Italia nel Codice del Consumo (artt. 114 ss.). Questa disciplina può essere applicata se si fanno ricomprendere le entità artificiali intelligenti all'interno della nozione di “prodotto”, dunque, considerando come “difetti” gli errori di progettazione, programmazione o costruzione del sistema di IA¹⁸⁶.

All'articolo 6 viene data la definizione di difetto, ossia la mancata sicurezza attesa. Dunque, se il sistema di Intelligenza Artificiale non rispetta gli standard tecnici dell'*AI Act*, esso è da considerarsi necessariamente difettoso, ai sensi della cui direttiva. Conseguentemente la responsabilità, oggettiva, verrà attribuita al produttore.

Come accennato al paragrafo precedente, i sistemi quali quelli di *deep learning*, in cui vi è un alto grado di autonomia, creano un *liability gap* (vuoto di responsabilità). Questo è dovuto al fatto che i modelli classici basati sulla colpa (diligenza e perizia) falliscono in

¹⁸⁴ Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che fornisce un nuovo regime rispetto alla Direttiva 85/375/CEE.

¹⁸⁵ Direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale all'intelligenza artificiale adottata dalla Commissione europea il 28 settembre 2022.

¹⁸⁶ L. COPPINI, Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile, in *Politica del diritto*, 2018, p. 727.

quanto il funzionamento di un sistema di IA, una volta inserito l'*input*, è imprevedibile nelle sue operazioni. Sarebbe per questo motivo auspicabile una responsabilità che si fondi sul rischio di impresa, secondo cui chi trae utilità dallo strumento, autonomo, deve farsi carico dei rischi che ne derivano.

In questo senso si avrebbe una situazione simile a quella del *servus* a cui venivano affidati i *negotia* dal proprio *dominus*. In questa situazione, nel caso in cui vi fosse stato un sinistro, rispondeva il padrone che si era assunto il rischio di far gestire i suoi affari al suo schiavo, non imputabile per via della mancata capacità giuridica e il fatto che avesse natura di *res*.

1.5.2 L'Italia e la Legge 23 settembre 2025 n. 132

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 è il primo quadro normativo italiano dedicato specificamente all'Intelligenza Artificiale ed è stato progettato per coordinarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2¹⁸⁷, con il Regolamento (UE) 2024/1689, con cui condivide l'approccio antropocentrico per la tutela della sicurezza e dei diritti fondamentali. Dunque, le disposizioni al Governo in materia di IA sono atte a garantire che l'intero *corpus* normativo nazionale si conformi a quello europeo, ivi compresa la responsabilità.

All'interno del testo di legge l'*AI Act*, anche se non esplicitamente, viene più volte richiamato. In particolare, con riferimento alle conformità dei sistemi di IA e i settori applicativi, quali quello sanitario (art. 7), quello del lavoro (art. 10) o delle professioni intellettuali (art. 13).

Particolarmente rilevante è l'art. 24 che contiene le deleghe al Governo. Nello specifico, il Governo deve dotare le autorità di poteri effettivi per far rispettare l'*AI Act*, tra i quali rientrano poteri ispettivi, poteri sanzionatori e il potere di adottare regolamenti tecnici (lettere a, c, d, m).

¹⁸⁷ L. n. 132/2025, art. 1, comma 2 «Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».

Tale previsione mostra come questa legge si inserisca in un sistema multilivello per cui la legislazione italiana è concepita come parte integrante del sistema europeo, richiedendo interventi normativi finalizzati non soltanto all'attuazione degli obblighi previsti dall'*AI Act*, ma anche alla creazione di strumenti amministrativi efficaci.

In questo senso, il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali rappresenta un elemento essenziale. Quanto la disciplina sull'Intelligenza Artificiale sarà effettiva dipenderà anche dalla capacità degli organismi di vigilanza di effettuare i controlli tecnici richiesti, verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e sicurezza e applicare sanzioni proporzionate laddove vi siano state violazioni.

Dunque i sistemi di IA, per la loro complessità, richiedono un modello di *governance* in cui competenze giuridiche e tecniche operino in maniera integrata.

2 Parallelismi tra *servus*, *slave* e Intelligenza Artificiale

Questi tre modelli condividono la condizione ontologica di essere strumenti che agiscono nel mondo, la cui soggettività è assorbita dal loro proprietario o utilizzatore.

È necessario comprendere quali siano le differenze tra questi, in particolare tra *servus* e *slave*, in modo da capire quale di queste figure si avvicina maggiormente a quella di Intelligenza Artificiale e, dunque, sia in grado di fornire nuove interpretazioni normative in materia di responsabilità.

2.1 La voce

È vero che il *servus* era una *res*, nonostante la sua possibilità di essere liberato attraverso le manomissioni e la limitata autonomia consentitagli attraverso il *peculium*, ma si distingueva dagli altri strumenti. Infatti, come esplicitato da Varrone¹⁸⁸, gli schiavi erano *instrumenta vocalia*, vista la loro capacità di proferire parola. Si distinguevano così dagli animali, *instrumenta semivocalia*, che emettevano versi e dagli *instrumenta muta*, come aratri, carri e altri attrezzi agricoli.

¹⁸⁸ Nel *De re rustica*, I.17.

Si può descrivere allo stesso modo lo *slave* afroamericano. Anch'esso era dotato di una voce, con la quale addirittura comunicava sotto forma di canto, il c.d. *spiritual*¹⁸⁹. Si tratta di una canzone folcloristica creata da una combinazione di melodie nate dell'Africa e pratiche influenzate dalle innodie cristiane europee, contenenti temi di sofferenza, speranza, ribellione e fuga.

Similarmente si può ragionare con l'Intelligenza Artificiale, essa non è solo un prodotto (come emerge dall'ordinamento europeo che in tema di responsabilità applica la Direttiva 85/374/CEE) in quanto, anche se qui metaforicamente, possiede una voce essendo capace di generare *output* e avendo un suo linguaggio. Ciononostante, come per il *servus* e lo schiavo afroamericano, rimane tecnicamente uno strumento nelle mani del programmatore/utilizzatore/fornitore per raggiungere un determinato scopo.

2.2 Autonomia limitata

Per comprendere le somiglianze e differenze tra questi modelli bisogna operare una distinzione tra autonomia legale e *agency* (autonomia d'azione).

Lo schiavo afroamericano non aveva autonomia legale, non poteva muoversi al di fuori di quello che era non solo il controllo del proprio *master*, ma anche la normativa stessa, che addirittura gli attribuiva un coprifuoco (cfr. capitolo II, paragrafo 3). I codici, specialmente i *Black Codes*, riguardavano tutti i diritti civili, di cui lo schiavo non godeva: infatti, non poteva firmare contratti, non poteva possedere legalmente beni, testimoniare contro i bianchi o sposarsi.

Il padrone aveva un controllo assoluto su tutti gli aspetti della sua vita, tempo, corpo, spostamenti, progenie.

Si può dire però che lo *slave* avesse un *agency* limitata; tuttavia, non era autonomo negli affari o nello svolgimento dei propri incarichi, bensì nella vita privata. Gli schiavi afroamericani erano riusciti a ritagliarsi dei momenti in cui si ritrovavano – in segreto – in spazi adatti alla preghiera o al cibo, in cui cercavano ardentemente di mantenere integra la cultura della propria terra natia, ormai lontana.

¹⁸⁹ C. HALL, Timeline of African American Music (<https://timeline.carnegiehall.org/genres/folk-spiritual>, 2022).

Situazione diversa era quella dello schiavo dell'antica Roma, il quale non solo godeva di un'autonomia, anche se apparente, sulla sfera economica grazie all'introduzione del *peculium* (cfr. capitolo I, paragrafo 3.3), ma anche nella gestione dei *negotia* del padrone, soprattutto se questi compivano azioni migliorative della condizione patrimoniale del *dominus* (cfr. capitolo I, paragrafo 3.1). Era dotato di autonomia legale nel compimento di queste azioni, anche se – come già accennato nel primo capitolo – in quanto oggetto di diritto, ne rispondeva il padrone.

Dunque, qui si colloca una prima distinzione tra modelli giuridici e si riflette con il confronto con l'Intelligenza Artificiale, per cui il servo romano sembrerebbe più simile.

L'IA può, infatti, decidere “autonomamente” quale pixel (nel caso dell'identificazione delle immagini) o quale parola generare. Questa libertà è confinata in un perimetro stabilito dal programmatore, che inserisce i dati per mezzo dei quali il sistema può autoapprendere. Pertanto, come per il *servus*, ha un'autonomia legale “partecipata” (necessità dell'impulso umano), ma essendo anch'essa oggetto di diritto la responsabilità ricade sui soggetti che si sono assunti il rischio secondo le normative europee.

Queste figure sono accomunate dalla loro incompletezza verso i soggetti che ne fanno uso: da una parte lo schiavo romano è incompleto rispetto al padrone in quanto non è *sui iuris* e non gode dello *status libertatis*; dall'altra l'Intelligenza Artificiale è incompleta perché emula il comportamento cognitivo dell'uomo, ma non è altrettanto cosciente (non ancora quantomeno).

Questa incompletezza è dovuta dunque alla condizione per cui entrambi sono giuridicamente “impotenti”, perché non sono completamente soggetti di diritto.

Ragionamento che Paolo, in D. 4.5.3.1, riassume con:

*«Servile caput nullum ius habet.»*¹⁹⁰

¹⁹⁰ Paul. 11 ad ed. «La persona in stato di schiavitù non ha alcun diritto».

2.3 La questione dell'*ownership* e dell'*accountability*

Si potrebbe pensare di collegare la responsabilità al concetto di *ownership*, quella che i latini chiamavano il *dominium ex iure Quirinitum*¹⁹¹.

Proprio perché, nell'antica Roma, il *servus* era considerato estensione del padrone e agiva come estensione della volontà di questo¹⁹², allo stesso modo si potrebbe ragionare per l'Intelligenza Artificiale.

La questione problematica collegata a questo ragionamento potrebbe riguardare il fatto che la qualità di proprietario, all'interno del ciclo di vita di un sistema di IA, può ricoprirlo più di una persona.

A questo punto allora bisogna operare una distinzione secondo il criterio dell'*accountability*, con la quale si riesce a identificare una catena di responsabilità tracciabile che sia capace di giustificare gli *output* di un sistema autonomo.

Secondo questa visione il programmatore risponde della qualità dei dati di addestramento e dell'implementazione dei meccanismi di sicurezza, seguendo gli standard dettati dall'*AI Act*. Una responsabilità di tipo tecnico, legata alla conformità del modello.

Il *deployer*, invece, risponde di una responsabilità operativa, in quanto è il soggetto che prende la decisione di operare modifiche o integrazioni all'interno del processo decisionale dell'IA, verso la quale ha un onere di supervisione e di valutazione dei rischi.

Spesso è il soggetto responsabile in quanto è colui che trae beneficio dal sistema, di cui se ne assume il rischio e di qui è l'*owner*. Quindi, potremmo dire che in questo caso l'Intelligenza Artificiale è l'estensione della volontà del *deployer*, come il *servus* lo è per il *dominus*.

¹⁹¹ Designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una *res* a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente *ius civile*.

¹⁹² «*Et quodcumque per servum acquiritur, id domino adqueitur.*» Gai, *Institutiones*, l. 52: «Tutto ciò che si acquista tramite lo schiavo lo si acquista al padrone».

2.4 Responsabilità per le azioni compiute

Prima di confrontare l'Intelligenza Artificiale con il modello giuridico della schiavitù è bene svolgere una prima delimitazione del perimetro comparatistico.

È necessario operare una distinzione tra il *servus* del diritto romano e lo schiavo afroamericano degli *Slave Codes* (cfr. capitolo II, paragrafo 4). Il secondo, per quanto concerne l'imputazione della responsabilità civilistica, si avvale di un meccanismo che ricalca quello delle azioni adiettizie del diritto romano, per cui il padrone era chiamato a rispondere di quanto posto in essere dallo schiavo, assumendosi le conseguenze giuridiche. Non è dunque riscontrabile per lo *slave* una normativa originaria nettamente distinguibile dalle fattispecie disciplinate dal diritto romano.

Per questo motivo e per la differenza nell'autonomia concessa ai due schiavi (cfr. cap. III, paragrafo 2.2) si può concludere che il modello più assimilabile a quello dell'Intelligenza Artificiale sia quello del *servus* dell'antica Roma.

L'analogia strutturale con i sistemi di Intelligenza Artificiale – come più volte accennato – la si può notare dal momento in cui in cui l'ordinamento romano doveva prendere in considerazione, e dunque fornire una disciplina, all'operatività di soggetti *alieni iuris*, dotati di capacità d'agire ma privi di capacità giuridica, privi di soggettività.

Si potrebbe a questo punto pensare all'applicazione di istituti quali la *noxae deditio*, meccanismo che rifletteva una concezione in cui la responsabilità era intrinsecamente legata alla *potestas* esercitata sul responsabile materiale del danno. In questo modo reggerebbe il concetto di *accountability* e l'istituto della “catena del valore” di cui all'art. 25 dell'*AI Act*, in cui la responsabilità è legata al ruolo e alla sfera di controllo esercitata sulla macchina.

Più accurata sarebbe l'applicazione della disciplina delle *actiones adiecticiae qualitis*. Ad esempio è possibile seguire, come nel caso dell'*actio exercitoria* e *institoria*, il criterio di imputazione fondato sulla *praepositio*, ossia l'atto di volontà di concludere l'affare con il terzo, fondato sulla *potestas* del padrone sul *servus*. Per cui si può pensare di applicarla ai sistemi di Intelligenza Artificiale, i quali seguono la volontà del comando che viene loro impartito dal *deployer*, generando l'*output* da questo desiderato.

Si potrebbe ipotizzare l'utilizzo dell'*actio quod iussu*, per cui la responsabilità derivante dallo *iussum* è illimitata ma il contratto alla base deve essere concluso nell'ambito dell'ordine stesso, per cui se il *servus* compie un'azione collocata al di fuori di questo il *dominus* non ne è responsabile. Dunque, trasponendolo all'Intelligenza Artificiale, potrebbe trovare applicazione nella distinzione tra condotte dell'IA conformi o difformi alle istruzioni impartite dal programmatore o dal *deployer*.

Questo ragionamento segue una logica in cui il diritto moderno possa trarre beneficio dall'utilizzo delle categorie del diritto romano. Tuttavia, si potrebbe anche utilizzare per creare nuove fattispecie.

Ad esempio, al pari dell'*actio de peculio*, si potrebbe conferire all'Intelligenza Artificiale un proprio *peculium* per il risarcimento dei danni da essa causata, senza conferirle una soggettività giuridica, come il *servus*.

Addirittura, il peculio potrebbe essere parificato ai sistemi di gestione del rischio (art. 9 *AI Act*) di cui deve dotarsi l'operatore, in particolare nel caso di sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio. Per cui l'operatore dovrà dimostrare di essersi mosso all'interno dei limiti del rischio definiti, come il *dominus* rispondeva dell'obbligazione nei limiti dell'attivo del peculio.

Una limitazione della propria responsabilità o quantomeno una mitigazione della sanzione che può essere invocata se il soggetto che ha la *potestas*, *deployer* o *dominus*, opera all'interno rispettivamente degli standard stabiliti dall'*AI Act* o del peculio.

3 Intelligenza Artificiale e limiti applicativi: una lettura casistica

Nonostante si tratti di computer, di macchine, non sono esenti da errori e interpretazioni errati. Infatti, la condizione di infallibilità è ben lontana dalla realtà moderna e i casi che verranno trattati dimostrano il fallimento di questa narrazione.

In queste situazioni ci si trova di fronte ad un paradosso ossia il fatto che strumenti progettati per essere migliori degli esseri umani finiscano per corrompere la certezza dei dati.

È vero che nel caso dell'Intelligenza Artificiale è bene guardare al futuro ed ipotizzare discipline giuridiche del tutto nuove, allo stesso tempo però il passato fornisce già delle categorie di diritto che meritano di essere (ri)prese in considerazione. Per l'appunto, il *servus* dell'antica Roma, è stato uno dei primi dibattiti in materia di diritto: una persona,

capace di pensare e agire per conto del proprio *dominus*, ma priva di soggettività giuridica. Non è forse la stessa condizione in cui si trova l'IA? Uno strumento in grado di ragionare, fare calcoli e previsioni non sempre tracciabili dall'uomo, che però non è un soggetto di diritto.

Questo paragrafo intende indagare, per mezzo di casi realmente avvenuti, le allucinazioni e i *bias* algoritmici tramite l'esplorazione del rapporto che sussiste tra sviluppatore o *deployer* e Intelligenza Artificiale, paragonandolo a quello tra *servus* e *dominus*. Il tutto per chiarire l'attribuzione della responsabilità per i danni cagionati dai propri "strumenti".

3.1 Il fenomeno delle allucinazioni

Le allucinazioni sono un limite che affligge le Intelligenze Artificiali Generative, quali ChatGPT e Gemini, che evidenzia la tendenza di questi sistemi di IA nel generare informazioni errate o inventate.

Per capire come ciò possa accadere bisogna analizzare il meccanismo dei *large language model* (LLM). Essendo dei sistemi basati sul *deep learning*, anch'essi non sono consapevoli del procedimento o del contenuto dell'*output*, si tratta infatti di una previsione statistica incentrata sulla coerenza che le parole successive hanno rispetto a quelle precedenti. Questa coerenza possono raggiungerla in base all'apprendimento che fanno dai *dataset* in fase di addestramento. Qui sorge il problema centrale delle allucinazioni, in quanto se i dati vengono presi dall'intero *web* è inevitabile che vi siano documenti contenenti fatti errati, teorie controverse o altro.

È possibile ridurre il tasso di allucinazioni negli LLM basando le risposte su fonti di conoscenza esistenti, il c.d. *Retrieveal Augumented Generation* (RAG). Con l'aiuto della conoscenza esterna i sistemi di LLM possono generare risposte più accurate e affidabili; infatti, l'utilizzo di un motore di ricerca permetterebbe un'informazione in tempo reale.

Il RAG, purtroppo, non ha solo effetti positivi. Proprio per il quantitativo di informazioni contenute su Internet è difficile per un motore di ricerca estrapolare le conoscenze desiderate. I sistemi di LLM possono essere ingannati da informazioni incorrette e generare contenuti che sono del tutto inventati, fuori dal contesto dell'informazione.

Sfortunatamente la mancanza di comprensione sul funzionamento dei fattori che possono influenzare il RAG e sulla possibilità di ogni modello di sopravvivere a queste situazioni

e migliorare la propria *performance* tramite il recupero delle informazioni non permette al meccanismo del *large language model* di essere consistente nel generare risposte sempre affidabili e accurate.

In questo contesto l'ossessione di fornire una risposta a tutti i costi dell'Intelligenza Artificiale può essere paragonata a quelle situazioni in cui il desiderio di compiacere il padrone superava l'addestramento e la conoscenza del servo. Bisogna tenere in considerazione anche il fatto che, nonostante ci fosse una tipologia di servo c.d. *servus litteratus*¹⁹³, che per il ruolo rivestito all'interno della vita del proprio *dominus* veniva educato, comunque le conoscenze a lui fornite erano limitate e operava in una sfera di esecuzione. Situazione assimilabile all'IA che si avvale del meccanismo di *deep learning* e che non capisce i dati inseriti, semplicemente fornisce probabilità statistiche. Quando allucina combina gli *input* in modo sintatticamente corretto, ma semanticamente falso, un po' come uno schiavo che durante una negoziazione o un banchetto sente una frase e la ripete senza comprenderla.

3.1.1 Georgia: caso Shahid v. Esaam (2025)

Il Caso Shahid v. Esaam offre una precisa visione di un problema che si è fatto strada con l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale, ossia quello della “cieca” assistenza tecnologica in ambiti quale quello forense. Per tale intendendosi quelle situazioni in cui il professionista compie ricerche, indagini, richieste ad un sistema di IA senza controllarne l'attendibilità, confrontandole con quelle che sono le fonti di diritto effettivamente vigenti.

In questo contesto Nimat Shahid, moglie, a seguito della sentenza definitiva e il decreto di divorzio, ha presentato istanza per aprire nuovamente il caso e annullare la sentenza, sostenendo che la notifica tramite pubblicazione fosse irregolare. Infatti, il tribunale ha

¹⁹³ Gli storici moderni utilizzano questo termine per descrivere una categoria di schiavi che raggruppasse tutte quelle figure che esercitavano professioni intellettuali, pur essendo schiavi. In particolare, si fa riferimento a schiavi che svolgono lavori in qualità di *amanuenses*, *librarii* (copisti), *anagnostae* (lettori). Un esempio di questa figura è contenuto in *Epistulae ad Atticum*, in cui Cicerone spesso nomina il suo servo Tiro, che non solo gestiva la contabilità, ma curò l'edizione delle opere del padrone. M. LENCHANTIN DE GUBERNATIS, «Tirone, M. Tullio», in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1937.

respinto la mozione di Shahid con un'ordinanza che aveva fondamento in una giurisprudenza inesistente. Situazione conclusasi con annullamento dell'ordinanza e rinvio al tribunale di primo grado per la fissazione di una nuova udienza, con annessa sanzione per *frivolous motion* (mozione temeraria) a carico di Diana Lynch, rappresentante legale dell'appellato Sufyan Esaam, il marito.

Dai fatti risulterebbe che a seguito della presentazione del ricorso per il divorzio da parte del marito nell'aprile 2022, la notifica è stata effettuata tramite pubblicazione. La moglie, nell'istanza, ha affermato di essersi trasferita in Texas a seguito della separazione nel luglio 2021. Inoltre, Esaam non avrebbe esercitato la dovuta diligenza, ai sensi dell'OCGA (9-11-4 lett. f.) nello stabilire dove si trovasse la moglie prima di ottenere la notifica per mezzo di pubblicazione. Il tribunale di primo grado si sarebbe basato su due casi fittizi e dunque l'ordinanza sarebbe dovuta essere nulla per difetto intrinseco.

Di seguito il marito, nelle controdeduzioni, sembrerebbe aver citato ulteriori undici precedenti frutto di allucinazioni o impertinenti con il caso di specie.

Dai documenti risulterebbe che l'ordinanza fosse stata preparata dal legale del marito, Diana Lynch, che avrebbe fornito gli altri casi all'interno delle controdeduzioni. Per questo motivo le è stata imposta una sanzione di 2.500 dollari per mozione temeraria.

Non avendo informazioni sul perché ci siano ripetute citazioni di casi inesistenti nelle controindicazioni, il tribunale ipotizza che il documento fosse stato preparato dall'Intelligenza Artificiale. Con un'importante precisazione, ripresa dal caso *Mata v. Avianca Inc*, viene affermato che:

*«there is nothing inherently improper about using a reliable artificial intelligence tool for assistance. But existing rules impose a gatekeeping role on attorneys to ensure the accuracy of their filings».*¹⁹⁴

Nel caso di specie non solo viene sanzionata per aver violato la *due diligence* (dovere di diligenza), ma anche per aver presentato gli atti incorretti. Non che sia vietato il supporto di *bot* quali ChatGPT o Gemini, ma come sopra citato è indispensabile che i rappresentanti legali si assicurino dell'accuratezza del loro contenuti.

¹⁹⁴ «Non c'è nulla di intrinsecamente improprio nell'usare uno strumento di intelligenza artificiale affidabile come assistenza. Ma le regole esistenti impongono agli avvocati un ruolo di controllo per garantire l'accuratezza dei loro atti» 678 F.Supp.3d 443, 448 (S.D.N.Y. 2023).

Il caso Shahid evidenzia come le allucinazioni dell'Intelligenza Artificiale possano trasformarsi in vizi processuali e che se un'ordinanza dovesse porre le sue basi su casi "allucinati" l'intero atto dovrebbe essere ritenuto nullo per difetto intrinseco, ossia «void on its face».

La responsabilità non ricadrà mai sull'IA, in quanto oggetto di diritto, ma sul professionista che ha firmato l'atto e si è assunto la responsabilità del contenuto di esso.

Allo stesso modo se il *servus litteratus* dovesse inventare un documento o un contenuto per compiacere il padrone, anche se questo inconsapevole dell'invenzione, risponde delle azioni compiute dal suo servo, in quanto proprietario e in quanto, secondo il criterio dell'*accountability*, è colui che si è assunto il rischio di aver affidato tale incarico al servo.

3.1.2 Tribunale di Torino: sentenza n. 2120/2025¹⁹⁵

Ulteriore caso in analisi riguarda la sentenza n. 2120/2025. Nel caso di specie la ricorrente si era dichiarata non debitrice delle somme portate da diversi titoli, facendo ricorso contro un'ingiunzione di pagamento ricevuta a inizio 2025. Gli enti creditori si sono costituiti in giudizio dimostrando che le notifiche degli atti precedenti erano avvenute regolarmente e che la ricorrente non aveva rispettato i termini (40 giorni dalla ricezione) per impugnarle.

Il Giudice, Roberta Pastore, afferma che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, vi è decadenza dei termini per l'impugnazione delle notifiche. In secondo luogo, il giudice fa notare la mancanza difensiva nella costituzione:

«Per contestare la validità della notifica di un atto, non è sufficiente elencare in quali casi una notifica possa essere invalida, ma contestare, specificamente, di non aver ricevuto quell'atto e indicare quali siano i vizi che affliggano quel concreto procedimento di notifica. Nel caso in esame, l'azione in giudizio è stata intrapresa con malafede o, quantomeno, con colpa grave, opponendosi ad avvisi di addebito precedentemente notificati e già oggetto di plurimi atti esecutivi, anch'essi regolarmente notificati».

¹⁹⁵ Titolo completo: TRIBUNALE DI TORINO Civile Sezione Lavoro, 16 settembre 2025, Sentenza n. 2120.

Il tribunale ha condannato, ai sensi dell'art 96 c.p.c.¹⁹⁶, la parte ricorrente per lite temeraria, ravvisando un abuso del processo.

Il ricorso presentato dall'avvocato Bianchini era caratterizzato da un contenuto con numerose citazioni normative e giurisprudenziali inesistenti o inconferenti. Il giudice ha inoltre rilevato che il legale non aveva esercitato il necessario controllo sull'*output* tecnologico.

A causa di tale condotta il Tribunale ha disposto la condanna della parte ricorrente a rifondere alle convenute le spese del giudizio che liquida in euro 4.216, oltre al 15% per spese forfettarie ed euro 4.216, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA. Inoltre, condanna a pagare le somme equitativamente determinate ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., di euro 500 in favore di ciascuna parte convenuta e la condanna a versare la somma di euro 500, ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c.

La sentenza n. 2120/2025 è significativa in quanto, al pari del caso Shahid v. Esaam, fissa dei limiti a quello che è il supporto tecnologico e l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale stabilendo che l'IA è uno strumento, non un fine. Non è vietato l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per assistere il professionista, ma non possono sostituire il suo lavoro e, soprattutto, la responsabilità umana. La sanzione non è tanto relativa all'utilizzo dell'IA, quanto più alla mancanza nella verifica ad opera dell'avvocato, che resta il responsabile.

¹⁹⁶ Art. 96 c.p.c. «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».

3.2 Casi di discriminazione ad opera dell'IA

Si tratta di un altro grave fenomeno in cui l'IA opera discriminazioni, che però riflettono i pregiudizi umani dei dati che vengono inseriti all'interno del sistema e dei quali la macchina offre una sistematizzazione statistica, non riuscendo a comprenderne il contenuto. Il *bias* non è un guasto tecnico, bensì uno specchio. Infatti, ad esempio, nel caso in cui venga utilizzato un sistema di IA per le assunzioni, se si considera un *database* vecchio di 30 anni è ovvio che vi saranno delle discriminazioni per le donne, perché storicamente meno assunte dando luogo ad un *bias* nei *data* di addestramento. In questo caso l'Intelligenza Artificiale apprenderà il pregiudizio e lo interpreterà in termini statistici, per cui il fattore "donna" è correlato ad una minore probabilità di successo; quindi, i *curricula* delle donne verranno scartati dal sistema per le assunzioni.

Altro esempio è un *bias* nella rappresentazione, per cui spesso gli *input* inseriti mancano di diversità. Difatti, i sistemi di riconoscimento facciale sono addestrati su volti di carnagione chiara, con conseguente alto tasso di errore per le persone di colore. Dagli studi condotti, risulta infatti che le femmine con pelle più scura sono le meno rappresentate nell'IJB-A (4,4%), mentre i maschi con pelle più scura sono i meno rappresentati in Adience (6,4%). I maschi con pelle più chiara sono i soggetti unici più rappresentati in tutti i *dataset*¹⁹⁷.

Trattandosi di gravi discriminazioni, che spesso hanno portato a conseguenze processuali, la ricerca sta sviluppando degli strumenti di mitigazione contro il problema della c.d. *algorithmic fairness* (equità algoritmica), per cui il sistema di IA rischia di apprendere e amplificare i pregiudizi dei dati storici. Si tratta di una suddivisione per fasi: *pre-process* (in cui si modificano i *data* prima dell'addestramento), *in-process* (in cui la modifica avviene durante l'addestramento) e *post-process* (ove si correggono gli *output* ottenuti)¹⁹⁸. Il principio alla base di questo processo di mitigazione è quello della trasparenza, ossia la concreta tracciabilità del processo che ha portato quel sistema di Intelligenza Artificiale a quello specifico *output*.

¹⁹⁷ J. BUOLAMWINI, T. GEBRU, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, in *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018, p. 7.

¹⁹⁸ D. PESSACH, E. SHMUELI, *Algorithmic Fairness*, in *ACM Computing Surveys*, 2020, pp. 7-9.

3.2.1 US EEOC v. iTutor Group (2023)

«Everyone loses when employers engage in age discrimination.»¹⁹⁹

Il caso EEOC²⁰⁰ v. iTutorGroup, Inc. et al. (2023) è un caso di discriminazione algoritmica ad opera di un sistema di Intelligenza Artificiale. Si tratta di un caso estremamente rilevante, in quanto per la prima volta l'EEOC intenta una causa contro l'utilizzo di un *software* di selezione che operava una penalizzazione in base all'età.

L'iTutorGroup offriva un servizio di tutoring, in inglese, agli studenti in Cina. Il gruppo ha, deliberatamente, programmato le loro applicazioni al tutoraggio per rigettare le donne dai 55 anni in su e gli uomini dai 60 in su; rigettando così oltre 200 persone qualificate, residenti negli Stati Uniti. Violando così l'*Age Discrimination In Employment Act* (ADEA), che proibisce la discriminazione nei confronti di candidature di lavoratori di età pari a 40 anni o superiore.

Il *software* per le assunzioni funzionava come un *gatekeeper* digitale, che imparava pregiudizi forniti come codici e li applicava, operando un *bias* sull'età.

Il caso si è concluso con un accordo al risarcimento di 365.000 dollari nei confronti dei 200 candidati scartati nel periodo tra il 2020 e il 2021. Il gruppo è inoltre stato obbligato a controlli rigidi e alla creazione di una politica interna di antidiscriminazione.

Nonostante la preclusione sia avvenuta ad opera di un sistema di Intelligenza Artificiale, non è possibile conferire a questa alcuna responsabilità. In primo luogo, perché si tratta di un oggetto di diritto – come ribadito più volte – non dotato di soggettività giuridica. In secondo luogo, il sistema rappresenta uno strumento nelle mani di un'azienda, ritenuta responsabile perché ha consentito che operasse tale filtro discriminatorio.

¹⁹⁹ Parole di Timothy Riera, direttore ad interim del EEOC del distretto di New York.

²⁰⁰ Si tratta dell'*Equal Employment Opportunity Commission*, un'agenzia federale che si occupa di discriminazioni sul lavoro.

Dunque, come per l'*actio quod iussu*, in cui il creditore ha il potere di agire direttamente contro il *dominus* per i debiti contratti dal proprio *servus*, qualora il contratto fosse avvenuto su ordine (iussum) del titolare della *potestas*, allo stesso modo, l'azienda che ha utilizzato il *software*, inserendo codici discriminatori – qui si troverebbe l'ordine – risponde dell'*output* del sistema di Intelligenza Artificiale, che riflette la discriminazione contenuta nella fase di apprendimento.

3.2.2 Knight Capital Group (2012)

Questo è un caso che, più degli altri, permette di evidenziare quanto l'applicabilità dello *ius civile* alla disciplina in materia di Intelligenza Artificiale non sia una possibilità così remota.

Nel caso di specie la Knight Capital Group, società di *trading* azionario, perse approssimativamente 440 milioni di dollari in 45 minuti a causa di un *software* di *trading* automatico (SMARS). Questo *software* cominciò ad impazzire e, a causa di un *bug* nel codice, riattivò dei parametri di *trading* non più in uso, il c.d. *Power Peg*²⁰¹, inviando così milioni di ordini sbagliati sul mercato statunitense.

La scelta di utilizzare SMARS era dettata principalmente dal fatto che questo tipo di mercato richiede l'elaborazione di un ingente numero di operazioni in millisecondi, per cui l'automatizzazione avrebbe consentito non solo di eseguire tale processo più rapidamente, ma anche con costi assai ridotti.

I sistemi di *trading* automatizzato sono gestiti da macchine che eseguono transazioni sul mercato con un evento umano minimo o quasi nullo. Operano analizzando le condizioni attuali del mercato, i movimenti del prezzo, la domanda, l'offerta, le tempistiche, monitorando i *feed* di dati.

²⁰¹ Si trattava di una componente non aggiornata progettata a scopo di test, per simulare algoritmi di trading in un ambiente di prova piuttosto che per processare transazioni reali e dal vivo. In *Case Study 4: The \$440 Million Software Error at Knight Capital* (<https://www.henricodolfing.ch/case-study-4-the-440-million-software-error-at-knight-capital/>).

Questi sistemi sono però soggetti a rischi operativi che possono derivare dall'intervento umano, da un sistema inadeguato o da errori all'interno del processo del computer. Il fiasco di Knight Capital ne è un esempio.

Come accennato sopra, questo caso presenta delle similarità con quanto può accadere al *servus*, e conseguentemente al *dominus*, quando il primo gestisce i *negotia* del secondo. È necessario fare una premessa: nel caso di specie non sarebbe possibile un'applicazione moderna dell'*actio noxalis*, in quanto la Knight Capital Group non potrebbe liberarsi dall'obbligazione sorta consegnando il *software*, per due ragioni di motivi. Da un lato non è funzionante, quindi non sarebbe di alcuna utilità nel risarcire i danni cagionati ai terzi. Dall'altro si tratta di un sistema con un'alta competenza specifica, per cui un normale soggetto che stava cercando di investire, non saprebbe come utilizzarlo e come ripagarsi il danno.

Sembrerebbe invece applicabile un'azione adiettizia. Il padrone rispondeva delle azioni del proprio schiavo: il *dominus* doveva prendersi carico degli eventuali rischi del *servus*. Allo stesso modo Knight Capital è stata considerata responsabile per quanto compiuto dal proprio *software* (*culpa in vigilando* o *in eligendo*).

Conclusioni

«L'*artificial intelligence* è passata, in pochi anni, da tema d'avanguardia ad argomento di (ab)uso corrente»²⁰², per questo motivo all'interno di questa tesi si sono viste due ipotesi per come affrontare le problematiche da questa sollevate.

La prima è quella di creare una *lex robotica ad hoc*, che consenta all'Intelligenza Artificiale di avere una *e-personality* (soggettività giuridica), per poterle attribuire in caso di danni la corrispondente responsabilità.

La seconda, quella qui presa in esame, è quella di reperire dal passato talune fattispecie che possano essere paragonabili all'IA e al suo modo di operare.

Il metodo comparatistico qui proposto non muove dall'intento di assimilare ciecamente la natura dell'Intelligenza Artificiale a quella dello schiavo, né tantomeno di attribuire alla macchina una dimensione antropologica in senso stretto. Persegue, piuttosto, l'obiettivo di individuare categorie giuridiche che, pur elaborate in un diverso contesto storico, abbiano dimostrato la capacità di disciplinare situazioni nelle quali un soggetto privo di capacità giuridica era in grado di incidere sulla sfera giuridica di terzi.

In questa prospettiva il diritto romano e il diritto americano assumono non solo una funzione storica, ma anche una più ampia funzione metodologica, offrendo modelli di imputazione della responsabilità costruiti non sull'autonomia del soggetto agente, bensì sulla base del rapporto di controllo che caratterizza il *servus* o *slave* e colui che esercita su di esso la *potestas*, il *dominus* o *master*. Un'impostazione che, se confrontata con la logica dell'*AI Act*, appare particolarmente attuale, in quanto il Regolamento individua i singoli obblighi non in capo al sistema di Intelligenza Artificiale, bensì ai diversi operatori coinvolti nella catena del valore, in ragione del ruolo che ciascuno di esse ha effettivamente svolto.

Alla luce di quanto appena detto, sono stati presi in considerazione due modelli di schiavitù, quella dell'antica Roma e quella americana. Al fine di poter arrivare a decretare quale delle due figure sia maggiormente idonea a fungere da metro di paragone, sono

²⁰² U. RUFFOLO, *Intelligenza Artificiale e Responsabilità*, 2017, Giuffrè, p. 1.

state affrontate similitudini e differenze in tema di evoluzione storica, conferimento dello *status*, trattamento e normativa applicabile.

Una prima similitudine è ravvisabile nei motivi che conducevano alla schiavitù, primo fra tutti la prigionia di guerra. Una seconda la si trova nella suddivisione tra schiavi rurali e schiavi cittadini, con la conseguente differenza di trattamento per cui i primi erano trattati come strumenti agricoli, al pari dell'aratro, mentre i secondi avevano contatti con le famiglie dei padroni e si occupavano di mantenerne la dimora.

Si giunge così ad una terza somiglianza, centrale per questa tesi, ossia lo *status* dello schiavo: nonostante fosse una persona dotata di capacità cognitive e di "voce" era pur sempre un oggetto di diritto nelle mani del proprio padrone, che fosse il *dominus* o il *master*. In questo contesto però si apre una differenza sostanziale in tema di autonomia concessa, in quanto lo schiavo afroamericano (per mezzo degli *Slave Codes* e i *Black Codes*) non godeva di alcun tipo di autonomia legale, ma anzi gli erano sottratti i diritti fondamentali quali libertà e dignità. D'altra parte al *servus*, nella sua evoluzione storica e in particolare sotto il Regno di Adriano (76-138 d.C.), fu concessa una limitata autonomia. Da un lato in ambito economico, attraverso l'istituto del *peculium*; dall'altro, in ambito negoziale, attraverso la concessione da parte del *dominus* di gestirne gli affari e diventare dunque estensione della volontà del padrone stesso.

Questo è uno dei motivi che questa tesi ha preso in considerazione per tendere all'esclusione dell'applicazione del modello della schiavitù americana.

Un secondo motivo riguarda la responsabilità dello schiavo per i danni da questo cagionati. Sul piano civilistico per lo schiavo afroamericano, si riscontra un meccanismo di imputazione che ricalca quello della responsabilità adiettizia di stampo romanistico. Infatti, in base a questo modello, il padrone era chiamato a rispondere di quanto posto in essere dallo schiavo assumendosi le conseguenze giuridiche.

Poiché il diritto americano in ambito di responsabilità per danni cagionati dallo schiavo fonda le sue radici nello *ius civile*, non avrebbe fondamento logico ricorrere a quanto previsto negli *Slave Codes*, i quali si rilevano peraltro meno precisi del diritto romano stesso.

Una volta ultimato questo processo di esclusione, bisogna sottolineare le ragioni che portano ad affermare che la disciplina del *servus* sia effettivamente applicabile a quella dell'Intelligenza Artificiale.

Entrambi sono oggetti di diritto che hanno una limitata autonomia. Nel caso dello schiavo romano la libertà è confinata in un perimetro stabilito dal *dominus*, nel caso dell'IA è stabilito dal programmatore. Pertanto, si parla di autonomia legale “partecipata”, che necessita di un impulso umano, ma i cui effetti e responsabilità ricadono sui soggetti che si sono assunti i rischi dei propri strumenti. Nel caso del *servus* in base a quanto previsto dalle azioni adiettizie, nel caso dell'Intelligenza Artificiale per quanto previsto attualmente dalle normative europee, ossia dall'*AI Act* letto in combinato disposto con la Direttiva (UE) 2024/2853 e la proposta, del 2022, di *AI Liability Directive*.

Una volta definita la comune natura giuridica dei due modelli, occorre focalizzarsi sul cuore della questione: il regime di responsabilità attribuibile ad essi.

La differenza sostanziale, che dà luogo a problematiche, sta nel fatto che all'interno del ciclo di vita dell'Intelligenza Artificiale possono averne la *potestas* più soggetti. In questo contesto emerge il concetto dell'*accountability*, con la quale si riesce a identificare una catena di responsabilità tracciabile che sia capace di giustificare gli *output* di un sistema autonomo. Dunque, secondo questa visione il programmatore risponde della qualità dei dati di addestramento e dell'implementazione dei meccanismi di sicurezza, seguendo gli standard dettati dall'*AI Act*. Una responsabilità di tipo tecnico, legata alla conformità del modello.

L'*AI Act*, infatti, muove da una visione per cui non viene mai attribuita una forma di soggettività giuridica ai sistemi di Intelligenza Artificiale. Al contrario la normativa europea preferisce ricondurre la responsabilità ad una pluralità di soggetti – fornitore, importatore, distributore e *deployer* – cui sono attribuiti specifici obblighi di diligenza, sicurezza e controllo.

La disciplina degli articoli 16-27 dell'*AI Act* evidenzia come il criterio di imputazione della responsabilità non sia costruito intorno all'agente materiale, bensì sia strettamente collegato alla concreta possibilità di incidere sul funzionamento del sistema, secondo una

logica che richiama, almeno sul piano funzionale, la responsabilità del *dominus* per l'attività del *servus*. In entrambi i casi il fondamento della responsabilità non risiede nella capacità del soggetto materiale di rispondere delle proprie azioni, quanto piuttosto nel rapporto di controllo, direzione e organizzazione instaurato dal soggetto al quale l'attività svolta reca utilità.

Mentre il *deployer* risponde di una responsabilità operativa, in quanto è il soggetto che prende la decisione di operare modifiche o integrazioni all'interno del processo decisionale dell'IA, verso la quale ha un onere di supervisione e di valutazione dei rischi. Quindi, potremmo dire che l'Intelligenza Artificiale è l'estensione della volontà del programmatore e del *deployer*, come il *servus* lo è per il *dominus*.

Questo sarebbe possibile attraverso l'applicazione degli istituti romani quali la *noxae dedictio*, meccanismo che rifletteva una concezione in cui la responsabilità era intrinsecamente legata alla *potestas* esercitata sul responsabile materiale del danno. In questo modo reggerebbe il concetto di *accountability* e l'istituto della "catena del valore" di cui all'art. 25 dell'*AI Act*, in cui la responsabilità è legata al ruolo e alla sfera di controllo esercitata sulla macchina. La previsione secondo cui colui che effettua modifiche sostanziali ad un sistema di Intelligenza Artificiale assume la qualifica di fornitore, con la conseguente attribuzione delle relative responsabilità, evidenzia come il legislatore europeo ha optato per privilegiare un criterio di imputazione dinamico, in quanto si basa sulla concreta disponibilità del potere di influenzare il funzionamento del sistema. Dunque, assume rilievo non tanto la titolarità formale del *software* a determinare la responsabilità, quanto piuttosto la possibilità effettiva di intervenire sulla progettazione, sull'aggiornamento o sull'utilizzo. Anche se si tratta di una tesi criticabile in quanto, come visto per il caso Knight Capital Group, non sarebbe pensabile la consegna di una macchina/un computer/un *software* per risarcire i danni da essa compiuti per due motivi: il primo è legato all'eventualità per cui ci sia un malfunzionamento e quindi non avrebbe senso consegnare un prodotto difettoso; il secondo, riguarda le conoscenze tecniche che servirebbero a dei normali creditori per poter utilizzare tali dispositivi a loro vantaggio.

Sotto questo aspetto emerge un'ulteriore analogia con l'esperienza giuridica romana: infatti nel sistema della responsabilità indiretta, per cui il *dominus* risponde delle attività del proprio servo, il criterio determinante non è il compimento materiale dell'azione ad opera del *servus*, bensì la *potestas* esercitata su di esso.

Il quadro appena ricostruito permette di evidenziare come la disciplina delle *actiones adiecticiae qualitatis* si configuri quale soluzione più pertinente per affrontare il tema della responsabilità dell'IA.

Dunque, nel caso dell'*actio exercitoria* e *institoria*, in cui il criterio di imputazione si fondava sulla *praepositio*, ossia l'atto di volontà fondato sulla *potestas* del padrone a che il *servus* concludesse l'affare con il terzo, analogamente tale schema può essere applicato ai sistemi di Intelligenza Artificiale, i quali seguono la volontà del comando che viene loro impartito dal *deployer*, generando l'*output* da questo desiderato.

Si potrebbe ipotizzare anche l'utilizzo dell'*actio quod iussu*, per cui vi è una responsabilità illimitata del padrone confinata all'interno dello *iussum*. Se destinata all'Intelligenza Artificiale, questa azione permetterebbe una più celere distinzione tra condotte dell'IA conformi o difformi alle istruzioni impartite dal programmatore o dal *deployer*.

Infine, l'*actio de peculio*, può essere equiparata ai sistemi di gestione del rischio (art. 9 *AI Act*) di cui deve dotarsi l'operatore. In questo modo, come il *dominus* rispondeva delle obbligazioni contratte nel limite dell'attivo del peculio, allo stesso modo l'operatore del sistema di IA potrà essere chiamato a rispondere entro i limiti del rischio definiti dall'*AI Act* (dovrà dimostrare di essersi mosso all'interno di essi).

La presente tesi, dunque, segue una logica in cui il diritto moderno possa trarre beneficio dall'utilizzo delle categorie del diritto romano, per l'applicazione di queste a tematiche nuove, quali quella dell'Intelligenza Artificiale.

Tuttavia, è necessario tenere presente che gli istituti del diritto romano si collocano in un arco cronologico ben distante da quello odierno, per cui una traslazione diretta di queste fattispecie non considerando il vuoto temporale intercorrente potrebbe causare più problemi che soluzioni.

Sulla base di quanto appena detto il diritto romano non può naturalmente essere considerato *problem solver* assoluto, restano infatti aperte numerose questioni, tra cui la crescente autonomia operativa dei sistemi di IA per cui non è sempre possibile la trasparenza delle decisioni da essi prese, c.d. *black box*; oppure la capacità dei modelli di autoapprendimento di modificare autonomamente il proprio comportamento e le difficoltà probatorie che ne derivano nell'accertamento del nesso causale. Proprio tali criticità hanno portato il legislatore europeo ad affidarsi ad ulteriori strumenti, quali la Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e la proposta di *AI Liability Directive*, nel tentativo di garantire un'effettiva tutela del soggetto danneggiato senza rinunciare allo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

In questo contesto, il ricorso alle categorie del diritto romano costituisce un utile criterio interpretativo per comprendere come la responsabilità civile possa continuare a essere ricondotta al soggetto che sviluppa, produce, commercia e beneficia dell'attività svolta da un sistema di Intelligenza Artificiale, un oggetto di diritto.

INDICE DELLE FONTI

Codex Theodosianus

Ed. Th. Mommsen, P. M. Meyer, Berolini 1905

4. 8. 6

Gaius

Institutiones

Ed. E. Seckel, B. Kübler, Lipsiae 1935

1.8.

1.52.

4. 70.

Corpus Iuris Civilis

Codex Iustinianus

Ed. Th. Mommsen, P. Krüger, Berolini 1870 (Volume II).

7. 15. 2

Institutiones

Ed. Th. Mommsen, P. Krüger, Berolini 1870 (Volume I)

1. 12. 3.

1. 8. 2

3. 4-5. 4. 5 pr.

3. 13. 2.

3. 23 pr.

4. 7. 1.

4. 7. 2.

Digesta

Ed. Th. Mommsen, P. Krüger, Berolini 1870 (Volume I)

1. 5. 5. 1.	14. 4. 1. 2.
1. 6. 1.	14. 4. 1. 3.
1. 6. 1. 2.	14. 4. 1. 4.
1. 6. 2.	14. 5. 2.
1. 12. 1.	15. 1. 1 pr.
4. 5. 3. 1 (Paul. 11 ad ed.)	15. 1. 1. 4.
11. 1. 8.	15. 1. 3.
11. 1. 20 pr.	15. 1. 5. 4.
12. 1. 1. 3.	15. 1. 40.
14. 1. 1. 7.	15. 3. 5. 3.
14. 1. 1. 12.	15. 4. 1 pr.
14. 1. 5 pr.	15. 4. 1. 1.
14. 1. 5. 1.	21. 1. 44 pr.
14. 1. 6 pr.	25. 3. 6. 1 (Mod)
14. 3. 1.	29. 5. 1. 18
14. 3. 2.	44. 7. 1.
14. 3. 7.	44. 7. 3 pr.
14. 3. 5 pr.	50. 7. 18.
14. 3. 11.	50. 16. 222.
14. 4. 1 pr.	50. 17. 23.
14. 4. 1. 1.	50. 17. 32.

BIBLIOGRAFIA

A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema giuridico*, Milano, Giuffrè, 1939.

AITHAL P. S., *Super-Intelligent Machines-analysis of developmental challenges and predicted negative consequences*, International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML), 7(3), 2023.

ALBERARIO E., «Peculio» In *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti* (Vol. XXVI, p. 535), Roma, 1935.

ANDREAU J., DESCAR R., BIUNDO R., *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, Il Mulino 2014.

ANSALONI BELLODI A., *Basi romanistiche di diritto privato*, Cedam, 2023

ARCES P., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle «Istituzioni» di Gaio*, Milano, 2020.

AZZONE S., *Miseria e fortuna: gli schiavi nella Roma antica*, Edizioni Efesto 2016.

BALES K., *Understanding Global Slavery: A Reader*, University of California Press 2005.

BATTLE-BAPTISTE W., RUSERT B. (a cura di), *W. E. B. Du Bois's Data Portraits: Visualizing Black America*, Princeton Architectural Press, 2018.

BELLMAN R., *Artificial Intelligence: Can Computers Think?*, Course Technology Inc., 1978.

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, UTET, 1943.

BRION DAVIS D., *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford University Press, 2008.

BUOLAMWINI J., GEBRU T., *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*, in *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 81, 2018.

CANFORA L., *Gurrra e schiavi in Grecia e a Roma. Il modo di produzione bellico*, Palermo, Sellerio Editore 2023.

CANNATA C. A., *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano. Materiali per un corso di diritto romano*, Catania, Torre 1996.

CARANDINI A., *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda repubblica e medio impero*, Roma, Carocci 1988.

CARAVITA S. C. S., MILANI L., TRAFICANTE D., *Psicologia dello sviluppo e dell'educazione*, Bologna, Il Mulino, 2018.

CARUSI E., ALBERTARIO E., «nunzio» in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, vol. XXV, Roma, 1935.

CASTAGNETO P., *Schiavi antichi e moderni*, Carocci, Roma, 2001.

CASTIGLIONI L., MARIOTTI S., *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *nox*.

CASTIGLIONI L., MARIOTTI S., *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *institōr*.

CASTIGLIONI L., MARIOTTI S., *IL. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, 2012, s.v. *tributum*.

CHARNIAK E., McDERMOTT D., *Introduction to Artificial Intelligence*, Addison-Wesley, 1985.

CHEN J., LIN H., HAN X., SUN L., *Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation*, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, 2024.

CHIAPPINI D., *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile: nuovi orizzonti di regolamentazione alla luce dell'Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea*, Rivista italiana di informatica e diritto, periodico internazionale del CNR-IGSG, 2023.

Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (Direttiva sulla responsabilità in materia di IA), COM(2022) 496 final, 28 settembre 2022.

COPPINI L., *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Politica del diritto*, 2018.

D'ALFONSO G., *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Prospettive europee*, Napoli, ESI, 2020.

DAMAR M., ÖZEN A., ÇAKMAK U. E., ÖZOĞUZ E., ERENAY F. S., *Super AI, Generative AI, Narrow AI and Chatbots: An Assessment of Artificial Intelligence Technologies for The Public Sector and Public Administration*, 2024.

DE CANDIA M. T., *Catene d'Impero: Storie e Strutture della Schiavitù nell'Antica Roma*, 2025.

DE CRISTOFARO C., *Diritto romano e intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025.

DELLA MORA G., *Schiavi di Roma*, Youcanprint, 2023.

DHARA S. K., GIRI A., SANTRA A., CHAKRABARTY D., *Measuring the Behavioral Intention Toward the Implementation of Super Artificial Intelligence (Super-AI) in Healthcare Sector: An Empirical Analysis with Structural Equation Modeling (SEM)*, ICT Infrastructure and Computing (ICT4SD), 2023.

DI PORTO A., *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, Giuffrè 1984.

Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L, 2024/1785, 12 luglio 2024.

DOUGLAS F., *Narrazione della vita di Frederick Douglass, uno schiavo americano, scritta da lui stesso*, Marsilio, 17 settembre 2015.

ELTIS D., RICHARDSON D., *Atlas of the Transatlantic Slave Trade*, in *The Lewis Walpole Series in Eighteenth-Century Culture and History*, Yale University Press, 2010.

FONER E., *Reconstruction Updated Edition: America's Unfinished Revolution 1863-1877*, HarperCollins Publishers Inc., 2015.

FRANCESCON E., *Il corpo nella responsabilità nossale*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma Antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa 2015, 169 ss., con riferimenti alla precedente letteratura.

FRATINI M., *Le obbligazioni, teoria generale e applicazione giurisprudenziale*, NeldrittoEditore 2024.

Frederick Douglass Speech, “*Should the Negro Enlist in the Union Army?*”, National Hall, Philadelphia (July 6, 1863).

GALLAT A., *The Indian Slave Trade. The Rise of the English Empire in the American South, 1670-1717*, Yale University Press, 2002.

GATES JR. H. L., *Stony the Road: Reconstruction, White Supremacy, and the Rise of Jim Crow*, Penguin Books, 2020.

GOODELL W., *The American Slave Code, in Theory and Practice: Its Distinctive Features Shown by Its Statutes, Judicial Decisions and Illustrative*, Kessinger Pub Co 2007.

GOODMAN B. J., *The Black Codes, 1865-1867: Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts in History*, College of Literature and Arts University of Illinois 1912.

GUARINO A., *Glossemi Romanistici*, in Id. *Nuove pagine di diritto romano*, Napoli, Satura Editrice, 2010, pp. 57-58.

HALL G.M., *Slavery and African Ethnicities in the Americas: Restoring the Links*, University of North Carolina Press, 2005.

HARRIS L. M., *In the Shadow of Slavery: African Americans in New York City, 1626-1863*, Historical Studies of Urban America, University of Chicago Press 2023.

HARRIS L. M., *Slavery and Freedom in Savannah*, University of Georgia Press, 2014.

HARTSFIELD HOLLOWAY H., *In His Own Words: Houston Hartsfield's Slavery, Emancipation, and Ministry in Georgia*, Mercer University Press, 2015.

IRTI N., *L'età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1979.

KARKLINS J., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, Faculty of Law, University of Latvia, 2020.

KAY M. L., LEE CARY L., *Slavery in North Carolina 1748-1775*, The University of North Carolina Press, 1995.

KYTLE E. J., ROBERTS B., *Denmark Vesey's Garden: Slavery and Memory in the Cradle of the Confederacy*, The New Press, 2018.

LA PIRA G., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. L'arte sistematrice*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "V. Scialoja"», 42 (1934).

Legge 10 ottobre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, n. 223 del 25 settembre 2025.

LUCONI S., *L'anima nera degli Stati Uniti. Gli afro-americani e il difficile cammino verso l'eguaglianza 1619-2023*, Cleup 2023.

MAZZARINO S., *L'Impero romano I*, Laterza 2022.

MAZZARINO S., *L'Impero romano*, Laterza 2021.

McCATHY J., *What is Artificial Intelligence?*, Stanford University, 2007.

McPHERSON J. M., *Battle Cry of Freedom, The American Civil War*, Penguin Books Ltd, 1990.

- MELLUSSO M., *La schiavitù nell'età giustiniana, disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Presses Univ. Franche-Comté 2000.
- MICELI M., *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, in *Iura: rivista internazionale di diritto romano e antico*, n° 53, 2002.
- MICELI M., *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, Milano, Giuffrè 2008.
- MICELI M., *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, Giappichelli 2001.
- MINSKY M. L., *Semantic Information Processing*, The MIT Press, 1968.
- MORGAN E. S., *American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia*, W. W. Norton & Co. Inc. 2003.
- ORTU R., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, Giappichelli 2013.
- Parlamento europeo, Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 252 del 18 luglio 2018.
- PATTERSON O., *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982.
- PECCHI G., *Redemption. Slave Code, Black Code e Jim Crow Law: il diritto dei neri d'America*, Aracne 2009.
- PERLIGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, ESI, 1984.
- PESARESI A., *Studi sull'actio de peculio*, Carucci 2012.
- PESSACH D., SHMUELI E., *Algorithmic Fairness*, in *ACM Computing Surveys*, 2020.
- POOLE D., MACKWOTH A., GOEBEL R., *Computational Intelligence: A Logical Approach*, Oxford Univiserity Press, 1998.
- RAWICK G. P., *Lo schiavo americano dal tramonto all'alba*, DeriveApprodi 2022.

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L series.

RICH E., KNIGHT K., *Artificial Intelligence*, McGraw Hill Higher Education, 1991.

ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Università Gregoriana Editrice 1976.

RUFFOLO U., *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Responsabilità di comunicazione d'impresa* diretta da U. RUFFOLO, Milano, Giuffrè, 2017.

RUSSELL S., NORVIG P., *Artificial Intelligence, A Modern Approach* (Fourth edition), Pearson, 2021.

SALANITRO U. (a cura di), *SMART la persona e l'infosfera*, Atti del Convegno (30 settembre - 2 ottobre 2021), Pacini Giuridica, Pisa, 2022.

SEC, *In the Matter of Knight Capital America LLC Respondent*, Order Instituting Administrative and Cease-and-Desist Proceedings, Pursuant to Sections 15(b) and 21C of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, and Imposing Remedial Sanctions and a Cease-and-Desist Order (Release No. 70694; File No. 3-15570), 16 ottobre 2013.

Shahid v. Esaam, A25A0196, Corte d'Appello della Georgia, 30 giugno 2025.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990.

Tribunale di Torino, sentenza 14 maggio 2025, n. 2120.

VINCENTI U., *Categorie del diritto romano: l'ordine quadrato*, Jovene, 2014.

WILSON T. B., *The Black Codes of the south*, University of Alabama Press, Alabama 1965.

WOGU I. A. P., MISRA. S, ASSIBONG P. A., OGIRI S. O., DAMASEVICIUS P., MASKELIUNAS R., *Super-Intelligent Machine Operations in Twenty-First-Century Manufacturing Industries: A Boost or Doom to Political and Human Development?*, Springer, 2018.

ZEBER I., *A study of the peculium of a slave in preclassical and classical Roman Law*, Wroclaw, 1981.

ZINN H., *A People's History of the United States. 1942-Present*, Harper Collins Publications, 2003.

SITOGRAFIA

«Deep learning», in Vocabolario Treccani - Neologismi (2019) [https://www.treccani.it/vocabolario/deep-learning_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/deep-learning_(Neologismi)/).

«Machine learning», in Vocabolario Treccani - Neologismi (2019) https://www.treccani.it/vocabolario/machine-learning_%28Neologismi%29/.

«Messico-statunitense, guerra», in *Dizionario di Storia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2010, [online] [https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-messico-statunitense_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-messico-statunitense_(Dizionario-di-Storia)/).

«Monocultura», in *Vocabolario Treccani online*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, s.d., [online] <https://www.treccani.it/vocabolario/monocultura/>.

«Rete neurale artificiale», in Vocabolario Treccani - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008). [https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale-artificiale_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale-artificiale_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/).

«Tratta negriera», in *Dizionario di Storia*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2011, [online] [https://www.treccani.it/enciclopedia/tratta-negriera_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tratta-negriera_(Dizionario-di-Storia)/).

«Turing, test di», in Vocabolario Treccani - Enciclopedia della matematica (2013) ([https://www.treccani.it/enciclopedia/test-di-turing_\(Enciclopedia-della-Matematica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/test-di-turing_(Enciclopedia-della-Matematica)/)).

A Guide to the History of Slavery in Maryland, The Maryland State Archives, Annapolis, Maryland and The University of Maryland College Park, Maryland (https://msa.maryland.gov/msa/intromsa/pdf/slavery_pamphlet.pdf, febbraio 2008).

BELLOCCI N., *La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano ex Senatuconsulto Silaniano*, in *Diritto @ Storia*, 3, sezione "Lavori in Corso - Didattica" (<https://www.dirittoestoria.it/3/Lavori-in-Corso/Didattica/Bellocci-Ulpiano-e-l-ordine-pubblico-ex-Senatuconsulto-Silan.htm>, maggio 2004).

BENTON N., *Dating the Start and End of Slavery in New York*, New York Slavery Records Index (<https://nyslavery.commons.gc.cuny.edu/dating-the-start-and-end-of-slavery-in-new-york/>, 2017).

BIANCHINI M. *Introduzione alle Reti Neurali Artificiali*, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, Università degli Studi di Siena (<https://www3.diism.unisi.it/~monica/bioinfon/IntroNN.pdf>).

Britannica Editors, *Louisiana Purchase*, (<https://www.britannica.com/event/Louisiana-Purchase>, 28 novembre 2025).

BROWN S., *Machine learning, explained* (<https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/machine-learning-explained>, 21 aprile 2021).

CALDERONIO V., *Causa ed effetto dell'intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell'output dell'IA e il suo impatto sul regime di responsabilità*, Rivista italiana di informatica e diritto (<https://www.rivistaitalianadiinformaticadiritto.it/index.php/RIID/article/view/380/307>, 16 marzo 2016).

CARTWRIGHT M., *Il Diritto Romano*, World History Encyclopedia (<https://www.worldhistory.org/trans/it/1-10987/il-diritto-romano/>, 28 novembre 2022).

CHIODI G., *Lo ius civile: glossatori e commentatori, Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto* (2012), Istituto della Enciclopedia Treccani ([https://www.treccani.it/enciclopedia/lo-ius-civile-glossatori-e-commentatori_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lo-ius-civile-glossatori-e-commentatori_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/)

Confederate States of America, Britannica Editors (<https://www.britannica.com/topic/Confederate-States-of-America>, 2 dicembre 2025).

DEL GIUDICE P., «Rete neurale», in Vocabolario Treccani - Dizionario di Medicina (2010) ([https://www.treccani.it/enciclopedia/reti-neurali_\(Dizionario-di-Medicina\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/reti-neurali_(Dizionario-di-Medicina)/)).

DIOUF S. A., *New York City's Slave Market*, the New York Public Library (<https://www.nypl.org/blog/2015/06/29/slave-market>, 29 giugno 2015).

DOLFING H., *Case Study 4: The \$440 Million Software Error at Knight Capital*, (<https://www.henricodolfing.ch/case-study-4-the-440-million-software-error-at-knight-capital/>, 5 giugno 2019).

EJI (Equal Justice Initiative), *Slavery in America, The Montgomery Slave Trade*, Equal Justice Initiative 2018 (<https://eji.org/report/slavery-in-america>, 2018).

EJI, *The Transatlantic Slave Trade*, Equal Justice Initiative, Montgomery, Alabama (https://msa.maryland.gov/msa/intromsa/pdf/slavery_pamphlet.pdf, 2022).

ESCOTT E., *What are the 3 types of AI? A guide to narrow general, and super artificial intelligence* (<https://codebots.com/blog/artificial-intelligence/the-3-types-of-ai-is-the-third-even-possible>, 25 ottobre 2017)

FONER E., *Reconstruction*, United State history, Britannica Editors (<https://www.britannica.com/event/Reconstruction-United-States-history/The-end-of-Reconstruction>, 1 dicembre 2025).

FONZO E., *La tratta degli schiavi dall'Africa attraverso l'Atlantico tra '500 e '800* (<https://www.geopop.it/la-tratta-degli-schiavi-dallafrica-attraverso-latlantico-tra-500-e-800-storia-in-breve>, 22 novembre 2022).

FUCCI C., *Essere schiavi a Roma* (<https://www.renovatioimperii.org/essere-schiavi-a-roma/>, 15 aprile 2020).

FUSSEL E., *Constructing New Orleans, Constructing Race: A Population History of New Orleans*, The Journal of American History (<https://archive.oah.org/special-issues/ka-trina/Fussell.html>, 2007).

HALL C., *Timeline of African American Music* (<https://timeline.carnegiehall.org/generes/folk-spiritual>, 2022).

HARRIS P., VESPAZIONI A., «Costituzione degli Stati Uniti d'America», in *Diritto on line*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2018, [online] [https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-degli-stati-uniti-d-america_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-degli-stati-uniti-d-america_(Diritto-on-line)/).

HINTZE A., *Understanding the four types of AI, from reactive robots to self-aware beings*, The Conversation (<https://theconversation.com/understanding-the-four-types-of-ai-from-reactive-robots-to-self-aware-beings-67616>, 2016).

HUGHES S., *Cut the Bull... Detecting Hallucinations in Large Language Models* (<https://www.vectara.com/blog/cut-the-bull-detecting-hallucinations-in-large-language-models>, 6 novembre 2023).

JOHNSTON D., *Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition*, 70 Chi.-Kent L. Rev. 1515, 1995 (https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol70/iss4/6/?utm_source=scholarship.kentlaw.iit.edu%2Fcklawreview%2Fvol70%2Fiss4%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).

LENCHANTIN DE GUBERNATIS M., «Tirone, M. Tullio», in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1937 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/m-tullio-tirone_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/m-tullio-tirone_(Enciclopedia-Italiana)/)).

LESSER C. H., «Lords Proprietors», in *South Carolina Encyclopedia*, [online] <https://www.scencyclopedia.org/sce/entries/lords-proprietors-of-carolina/>

LEWIS T., *Transatlantic slave trade*, Britannica Editors (<https://www.britannica.com/topic/transatlantic-slave-trade>, 24 novembre 2025).

MARK J. J., *Il tabacco e l'economia coloniale americana*, World History Encyclopedia ([https://www.worldhistory.org/trans/it/2-1681/il-tabacco-e-leconomia-coloniale-americana/#:~:text=Rolfe%20\(%20John%20Rolfe%20\)%20riuscì%20a,uomo%20ricco,%20e%20la%20colonia%20era%20fiorente](https://www.worldhistory.org/trans/it/2-1681/il-tabacco-e-leconomia-coloniale-americana/#:~:text=Rolfe%20(%20John%20Rolfe%20)%20riuscì%20a,uomo%20ricco,%20e%20la%20colonia%20era%20fiorente), 12 febbraio 2012).

MILLER S., *Unveiling the Synergy: Exploring Advances in Applied Artificial Intelligence and Narrow AI* (No. 11651), 2024. (<https://easychair.org/publications/preprint/d1PB>).

MORETTI S., «Puritanesimo», in *Enciclopedia dei ragazzi*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2006, [online] [https://www.treccani.it/enciclopedia/puritanesimo_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/puritanesimo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/).

ORTU R., «*Propter dignitatem hominum*». Riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 3 (2004), p. 7 (https://iris.uniss.it/retrieve/e1dc1a2d-0a41-1507-e053-3a05fe0ac7a3/Ortu_R_Articolo_2004_Propter.pdf?utm).

PRMIA, *The Knight Capital Algorithmic Trading Failure: A PRMIA Case Study* (<https://prmia.org/common/Uploaded%20files/eAI/PRMIA%20Case%20study%20-%20Knight%20Trading.pdf>).

SIGNORELLI A., *Le “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale*, in *Zanichelli Aula di Scienze* (<https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/multimedia-scienze/come-te-lo-spiego-scienze/allucinazioni-intelligenza-artificiale/>, 2 gennaio 2025).

STONE V. J., *A Very Short History of Artificial Neural Networks* (<https://jimstone-68634.medium.com/a-very-short-history-of-artificial-neural-networks-9820dfd6d903>, 21 aprile 2019).

TAFARO S., *Schiavitù*, in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Müller, Heidelberg, 2009, p. 1227 ss. (https://www.academia.edu/61170241/SCHIAVITU_Knu-tel_fin_Ac).

TASSONE B., *Riflessioni su intelligenza artificiale e soggettività giuridica*, *Rivista diritto di Internet* (<https://dirittodiinternet.it/wp-content/uploads/2023/01/Tassone-1.pdf>, 2023).

The Economist, *AI models make stuff up. How can hallucinations be controlled?* (<https://www.economist.com/science-and-technology/2024/02/28/ai-models-make-stuff-up-how-can-hallucinations-be-controlled>, 28 febbraio 2024).

U.S. Equal Employment Opportunity Commission, *iTutorGroup to Pay \$365,000 to Settle EEOC Discriminatory Hiring Suit*, comunicato stampa, 9 agosto 2023, (<https://www.eeoc.gov/newsroom/itutorgroup-pay-365000-settle-eeoc-discriminatory-hiring-suit>).

VANNI M., *Figli del fato: i liberti nell’Antica Roma. Dall’atto della Manumissio ai diritti acquisiti ai doveri verso il patronus*, in *Quaderni di archeologia*, mag-giu. 2008 (https://gruppiarcheologici.org/wp-content/uploads/2013/11/na_4-3_inserito.pdf).

WEBER J. L., *American Civil War*, Britannica Editors, (<https://www.britannica.com/event/American-Civil-War>, 20 novembre 2025).